COMUNE DI REGGELLO

Città Metropolitana di Firenze

DETERMINAZIONE

Proposta n. UO_SGEN 3276/2025

Determ. n. **996** del **22/12/2025**

OGGETTO: PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART 71 D.LGS. 36/2023 TRAMITE PIATTAFORMA START, PER AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI RCT/RCO (DALLE ORE 24:00 DEL 29/04/2026 ALLE ORE 24:00 DEL 30/04/2029) - RC PATRIMONIALE-INCENDIO-INFORTUNI-INCENDIO FURTO KASKO-RCA LIBRO MATRICOLA (DALLE ORE 24:00 DEL 30/04/2026 ALLE ORE 24:00 DEL 30/04/2029). DETERMINA A CONTRARRE. PRENOTAZIONE SPESA. COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO E QUANTIFICAZIONE FONDO INCENTIVANTE.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI – SERVIZI ALLA PERSONA

VISTO il decreto sindacale n. 104 del 28/12/2023 con il quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Settore Affari Generali, dell'incarico di Vice Segretario Generale e Coordinatore della Organizzazione dell'Ente;

PREMESSO che:

- con deliberazione C.C. n. 83 del 23/12/2024, immediatamente esecutiva, è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P. 2025-2027;
- con deliberazione C.C. n. 86 del 23/12/2024, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025-2027;
- con deliberazione G.M. n. 2 del 08/01/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027;

PRESO ATTO che in data 30/12/2025 giungeranno alla scadenza naturale del contratto le polizze relative ai servizi assicurativi RCT/RCO, RC PATRIMONIALE, INCENDIO, INFORTUNI, INCENDIO FURTO KASKO, LIBRO MATRICOLA RCA;

CONSIDERATA pertanto la necessità di procedere all'espletamento di apposita procedura concorrenziale per l'aggiudicazione dei contratti per le polizze relative ai servizi assicurativi RCT/RCO, RC PATRIMONIALE, INCENDIO, INFORTUNI, INCENDIO FURTO KASKO, LIBRO MATRICOLA RCA, in modo da raggiungere, sia sotto il profilo tecnico-assicurativo che sotto il

profilo amministrativo gestionale, il massimo contenimento dei costi e la maggiore copertura assicurativa per i servizi assicurativi in parola, di assoluta importanza per la gestione dell'Ente;

RILEVATO CHE, nelle more dello svolgimento della gara per l'affidamento dei servizi assicurativi RCT/RCO, RC PATRIMONIALE, INCENDIO, INFORTUNI, INCENDIO FURTO KASKO, RCA LIBRO MATRICOLA, si renderà necessario con successivo e separato atto stabilire apposita proroga tecnica dei contratti assicurativi in essere, al fine di garantire la perdurante efficacia delle relative coperture fino alla conclusione della procedura di gara de quo;

PRESO ATTO della relazione a firma del Dott. Giuseppe Bertolami L.R. della Soc. UIB – Universal Insurance Broker srl con sede legale in Firenze, Via P. Carnesecchi, 29 – C.F. e P.IVA 02253220483, affidataria del servizio di brokeraggio del Comune di Reggello, pervenuta in data 22 dicembre 2025 al n. di prot. 30810, depositata in atti, a mezzo della quale vengono trasmessi i capitolati di gara, gli elenchi sinistri delle compagnie assicuratrici e/o le dichiarazioni assenza sinistri, parte integrante e sostanziale della documentazione di gara, e con la quale vengono precisati elementi essenziali relativi alla procedura di affidamento;

ATTESO CHE, tenuto conto delle nuove e/o diverse esigenze dell'Ente, delle richieste del mercato assicurativo, nonché delle proposte della Soc. UIB – Universal Insurance Broker Srl, broker assicurativo dell'ente, tendenti al miglioramento dei termini di copertura o legate all'evoluzione del panorama assicurativo, si intende procedere ad affidare le seguenti coperture assicurative, per un costo stimato complessivo di Euro 561.000,00, oltre alla facoltà per l'Ente di procedere a ripetizione del servizio per il periodo di anni 1 (uno) ed eventuale proroga tecnica di giorni 120, per la durata di:

- anni 3 (tre) e giorni 1 (uno) per il Lotto n. 1 RCT/RCO
- anni 3 (tre) per i restanti Lotti n. 2, 3, 4, 5, 6

N. LOTTO	LOTTI	IMPORTO ANNUALE (IMPOSTE COMPRESE)	IMPORTO A BASE DI GARA PER ANNI 3 (IMPOSTE COMPRESE)	IMPORTO PER PROROGA TECNICA DI GIORNI 120 (IMPOSTE COMPRESE)	IMPORTO A BASE DI GARA PER ANNI 3 + GIORNI 120 PER PROROGA TECNICA (IMPOSTE COMPRESE)	IMPORTO A BASE DI GARA PER ANNI 3 + ANNI 1 RIPETIZIONE DEL SERVIZIO (IMPOSTE COMPRESE)	TOTALE GENERALE LOTTI (PER ANNI 3 + ANNI 1 RIPETIZIONE DEL SERVIZIO + PROROGA TECNICA DI GIORNI 120) (IMPOSTE COMPRESE)
1	**LOTTO RCT/RCO**	Euro 92.000,00	Euro 276.000,00	Euro 30.246,57	Euro 306.246,57	Euro 368.000,00	**Euro 398.246,57**
2	**LOTTO RC PATRIMONIALE**	Euro 14.000,00	Euro 42.000,00	Euro 4.602,73	Euro 46.602,73	Euro 56.000,00	**Euro 60.602,73**
3	**LOTTO INCENDIO**	Euro 55.000,00	Euro 165.000,00	Euro 18.082,19	Euro 183.082,19	Euro 220.000,00	**Euro 238.082,19**
4	**LOTTO INFORTUNI**	Euro 5.000,00	Euro 15.000,00	Euro 1.643,83	Euro 16.643,83	Euro 20.000,00	**Euro 21.643,83**
5	**LOTTO INCENDIO/ FURTO/KASKO**	Euro 4.000,00	Euro 12.000,00	Euro 1.315,06	Euro 13.315,06	Euro 16.000,00	**Euro 17.315,06**

6	**LOTTO LIBRO MATRICOLA RCA**	Euro 17.000,00	Euro 51.000,00	Euro 5.589,04	Euro 56.589,04	Euro 68.000,00	**Euro 73.589,04**
	IMPORTO COMPLESSIVO	**Euro 187.000,00**	**Euro 561.000,00**	**Euro 61.479,42**	**Euro 622.479,42**	**Euro 748.000,00**	**Euro 809.479,42**

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) e dell'art. 192 del TUEL D.Lgs. 267/2000, la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre recante i seguenti contenuti minimi:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

VERIFICATO che:

- l'art. 14, comma 1, lett. c), D.Lgs. 36/2023, determina la soglia di rilevanza comunitaria per gli appalti pubblici di forniture e servizi in Euro 215.000,00 qualificandosi, in base al calcolo del valore stimato dell'appalto, come procedura sopra soglia comunitaria;
- in ragione di quanto disposto dall'art. 1 dei Regolamenti Delegati (UE) n. 2023/2495, n. 2023/2496 e n. 2023/2497 della commissione del 15 novembre 2023, la soglia dell'art. 14, comma 1, lett. c) del Codice dei Contratti Pubblici, per il biennio 2024-2025 in vigore dal 1° gennaio 2024, risulta modificata da Euro 215.000 ad Euro 221.000;
- che la modalità di scelta del contraente avverrà, pertanto, a mezzo di procedura aperta sopra soglia comunitaria ai sensi dell'art. 71 D.Lgs. 36/2023;

RITENUTO OPPORTUNO svolgere la presente procedura con modalità telematica, mediante la piattaforma START (Sistema Telematico di Acquisto della Regione Toscana), sul sito https://start.toscana.it sul quale sarà resa disponibile tutta la documentazione di gara;

PRESO ATTO della relazione del Dirigente del Settore Affari Generali e Servizi alla Persona del 22/12/2025 prot. 30852, allegata al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, nella quale si evidenzia che:

1) la selezione del nuovo contraente avverrà a mezzo di procedura aperta sopra soglia comunitaria ai sensi dell'art. 71 D.Lgs. 36/2023.

2) la gara sarà impostata su lotti distinti ed i servizi saranno affidati mediante il criterio del prezzo più basso di cui all'art. 108 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 in quanto trattasi di servizio con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato. L'offerta economica dovrà essere presentata in RIBASSO PERCENTUALE rispetto all'importo posto a base di gara per il/i lotto/i per il/i quale/i si intende partecipare. Il concorrente a pena di esclusione dovrà indicare,

nella propria offerta economica, l'incidenza dei costi di manodopera (presuntivamente stimati in 5%) e degli oneri interni di sicurezza, ai sensi dell'art. 108 comma 9 del Codice dei Contratti. Per l'espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza, e che pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" – DUVRI.

3) i contratti relativi alle suddette polizze avranno la durata di seguito indicata, con facoltà per l'amministrazione di procedere alla ripetizione del servizio per un periodo pari ad un anno. E' prevista inoltre, da capitolato, la facoltà al termine del contratto di richiedere una proroga tecnica di giorni 120 nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara:

- Lotto n. 1 RCT/RCO durata di anni 3 (tre) e giorni 1 (uno) con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno 29/04/2026 alle ore 24:00 del giorno 30/04/2029;
- Lotti nn. 2, 3, 4, 5 e 6 durata di anni 3 (tre) con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno 30/04/2026 alle ore 24:00 del giorno 30/04/2029;

4) il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023 per la partecipazione alla presente procedura, dovranno essere dichiarati anche i seguenti requisiti:

a) Requisiti di idoneità professionale ex art. 100, comma 1, lett. a) e comma 3 del D.Lgs. 36/2023:

- I concorrenti alla gara, se cittadini italiani o di altro stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali. Al soggetto di altro stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione (secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza) in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello stato membro nel quale è stabilito, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.
- Le imprese aventi sede in Italia devono possedere autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica (oggi Ministero per lo Sviluppo Economico) e/o dal CIPE, all'esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi ai lotti cui gli operatori economici intendano partecipare (per le imprese aventi sede legale in Italia).
- Le imprese aventi sede legale in uno stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia devono possedere autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica (oggi Ministero per lo Sviluppo Economico) e/o dal CIPE, all'inizio delle attività in Italia (riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di libertà di stabilimento in Italia) per il tramite della propria sede secondaria in Italia, oppure autorizzazione IVASS, o altra

.

documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi Ministero per lo Sviluppo Economico) e/o dal CIPE, inerente la regolarità della documentazione ricevuta (riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di libera prestazione di servizio in Italia) nonché di aver comunicato all'ufficio del Registro di Roma ed all' IVASS nomina del proprio rappresentante fiscale o l'autorizzazione rilasciata dal Paese di provenienza.

b) Requisiti di capacità economica e finanziaria ex 100, comma 1, lett. b) e comma 11 del D.Lgs. 36/2023:

Il concorrente dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 di aver effettuato nel triennio 2022 – 2023 - 2024 una raccolta premi assicurativi complessiva nel ramo danni pari ad almeno Euro 300.000.000,00.

c) Capacità tecniche e professionali ai sensi dell'art. 100, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023:

Gli operatori economici devono aver stipulato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente disciplinare, in favore di Pubbliche Amministrazioni e/o destinatari privati, almeno n. 3 servizi assicurativi analoghi al ramo per il quale si partecipa, il cui valore annuale complessivo sia pari almeno alla base d'asta annua lorda del lotto cui si presenta offerta.

In caso di partecipazione plurisoggettiva, i requisiti dichiarati devono essere posseduti:

1. requisiti generali: ciascun soggetto deve esserne in possesso;
2. requisiti di idoneità professionale: ciascun soggetto deve esserne in possesso;
3. requisiti di capacità economica e finanziaria: nel caso di raggruppamento temporaneo/associazione temporanea/consorzi ex art. 68 D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii, possono essere cumulativamente dimostrati; nel caso di coassicurazione, ciascun soggetto deve esserne in possesso;
4. requisiti e capacità tecnica e professionale: devono essere in capo alla Società Mandataria o Delegataria, comunque alla capogruppo.

Relativamente ai requisiti di capacità economico-finanziari e tecnico-professionali è ammesso, altresì, l'avvalimento alle condizioni di cui all'art. 104 D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii..

5) il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare in conformità ai limiti previsti all'art. 119 c. 2 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice.

6) l'Amministrazione potrà procedere all'aggiudicazione dei servizi assicurativi di cui in parola anche disgiuntamente, in relazione alla convenienza economica delle singole offerte.

.

7) per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica dei rapporti fra le parti, si farà riferimento al/ai Capitolato/i di gara nonché, ove necessario, alle norme vigenti in materia.

8) la spesa per l'affidamento dei Servizi di Assicurazione del Comune di Reggello per il periodo 2026-2029, per un importo a base di gara di Euro 561.000,00 (comprensivo di imposte ai sensi di legge), ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000, trova copertura finanziaria negli stanziamenti del Bilancio 2026-2028;

9) la spesa generale per l'affidamento dei Servizi di Assicurazione del Comune di Reggello comprensiva dei tre anni + 1 anno per la previsione di ripetizione del servizio + 120 giorni per eventuale proroga tecnica è pari ad Euro 809.479,42 e le relative quote parte saranno previste nei successivi bilanci degli anni 2029 e 2030;

10) clausola di delega in presenza di Broker: l'Ente Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Società Universal Insurance Broker Srl (con sede in Firenze, via P. Carnesecchi, n. 29 in qualità di Broker ai sensi del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.

VERIFICATO che il CCNL di riferimento è principalmente il CCNL ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) e il codice CNEL è J121/J131;

DATO ATTO che alla presente procedura sono associati i seguenti codici:

- CPV: 66510000-8 Servizi assicurativi
- Codice ATECO: 65.12.00 - Assicurazioni diverse da quelle sulla vita;

PRESO ATTO che il Comune di Reggello fa parte dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, che ha costituito quale centrale di committenza per l'aggiudicazione di lavori, servizi e forniture la "Centrale Unica di Committenza e Consulenza C.U.C.C." con regolamento approvato dalla Giunta dell'Unione con deliberazione n. 24 del 11/03/2025;

PRESO ATTO che il Comune di Reggello non è ente qualificato ex art. 62 ss. D.Lgs. 36/2023 per procedere all'affidamento dei servizi in oggetto e che pertanto, ai sensi del suddetto regolamento art. 2 comma 4, ricorre alla C.U.C.C. dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve;

PRECISATO che tutta la documentazione di gara sarà approvata con determinazione del Responsabile della C.U.C.C.;

DATO ATTO che il CIG sarà acquisito per la presente procedura dalla C.U.C.C. in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 36/2023 e dal regolamento sopra richiamato;

TENUTO CONTO che, ai sensi della Deliberazione dell'ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023, in attuazione dell'art. 1 commi 65 e 67 della Legge 266/2005 (Finanziaria 2006), per l'anno 2025 le stazioni appaltanti e le imprese partecipanti alle procedure di appalto sono tenute a versare alla predetta Autorità un contributo in misura differenziata per fasce di importo dei servizi da appaltare, che corrisponde per la presente procedura ad Euro 410,00;

.

CONSIDERATO quanto sopra, occorre impegnare la suddetta somma di Euro 410,00, come da scheda contabile allegata, quale contributo ANAC da riversare alla C.U.C.C., imputando la spesa al cap.1039 Contr. Vigilanza A.V.C.P. (AA.GG.);

VERIFICATO che ai sensi della citata deliberazione ANAC la quota a carico dei concorrenti alla precedente procedura è pari ad Euro 77,00;

RICHIAMATO l'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 comma 2), che prevede che "le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. È fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti";

RICHIAMATA L.241/1990 ed in particolare l'Art.5 (Responsabile del Procedimento) che stabilisce che: 'il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a se o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento (…)';

VERIFICATO che l'Allegato II.14 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici prevede che possa essere nominato un Direttore dell'esecuzione del Contratto con figura distinta dal Responsabile Unico del Progetto per specifici contratti di servizi e forniture di particolare importanza, complessi, o di servizi "sensibili", fattispecie in cui rientrano quelli oggetto del presente appalto;

DATO ATTO che lo scrivente cumula il ruolo di Dirigente del Settore Affari Generali Servizi alla Persona, con quello di vice Segretario Generale, quello di Coordinatore dell'Organizzazione dell'Ente oltre a quello di dirigente ad interim del Settore Finanziario;

RITENUTO, al fine di garantire una corretta gestione, verifica e controllo del servizio stesso, di nominare un Direttore dell'Esecuzione (DE) della presente procedura, affidando l'incarico a dipendente che disponga della necessaria qualificazione;

RITENUTO di affidare il suddetto incarico, alla Dott.ssa Paola Aglietti, in servizio presso il Settore Affari Generali e Servizi alla Persona, Responsabile della U.O. Segreteria Generale, in possesso delle competenze e conoscenze necessarie;

PRECISATO che il citato Allegato II.14 definisce i compiti del Direttore dell'Esecuzione (DE) nei contratti di servizi, che includono il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile per assicurare l'esecuzione in conformità ai documenti contrattuali. Tra i suoi compiti rientrano

.

anche la gestione dei profili tecnici, contabili e amministrativi, la supervisione delle attività e la verifica della conformità del servizio.

RILEVATO che tra i principali compiti del Direttore dell'Esecuzione (DE) possono essere indicati quelli di seguito specificati:

- Coordinamento, direzione e controllo: Il DE coordina e dirige la fase esecutiva del contratto, assicurando che l'esecutore rispetti tutti gli obblighi contrattuali;
- Controllo tecnico-contabile: È responsabile del controllo tecnico-contabile del contratto, dalla fase di esecuzione fino alla verifica di conformità;
- Gestione profili tecnici, contabili e amministrativi: Supervisiona e gestisce gli aspetti tecnici, contabili e amministrativi del contratto per garantirne un'esecuzione efficiente e sollecita;
- Verifica della conformità: Svolge la verifica di conformità del servizio erogato per accertare che sia conforme a quanto previsto nel contratto;
- Interlocuzione con l'esecutore: Interagisce in modo esclusivo con l'esecutore per gli aspetti tecnici ed economici e per la risoluzione delle problematiche che si dovessero presentare nell'espletamento dei servizi in oggetto;

VISTO il "Regolamento incentivi per funzioni tecniche", approvato con Deliberazione della Giunta dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve n. 37 del 23/04/2024, ed in particolare gli articoli n. 1 e n. 2 che disciplinano la destinazione del fondo ed i destinatari dello stesso, precisando ai sensi dell'articolo 1, comma 1, che le relative risorse dovranno essere previste nei costi di gara;

RICHIAMATO l'art. 9 del suddetto Regolamento che stabilisce le condizioni per l'attribuzione dell'incentivo e la graduazione del Fondo incentivante per quanto riguarda le procedure concernenti lavori, servizi e forniture;

PRECISATO CHE il suddetto Regolamento, per quanto concerne la costituzione e la ripartizione del fondo per le funzioni tecniche, prevede quanto segue:

- all'articolo 1, comma 5, che "l'importo previsto dall'art. 45 del codice, in particolare, è destinato ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'articolo 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%";
- all'articolo 1, comma 6, che "la misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali. L'IRAP rimane a carico della Stazione Appaltante e trova copertura all'interno del quadro economico dell'intervento";

.

- all’articolo 5, comma 1, che “in caso di attività svolta da centrale di committenza, al personale della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore al 25% di quanto previsto per le singole procedure dal presente Regolamento, per appalti e concessione di servizi e forniture;
- all’articolo 10, comma 1, che la quota parte dell’incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente, la quota parte corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell’attestazione del dirigente/responsabile e la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all’ente, andranno ad incrementare le quote del fondo del 20% di cui all’art. 1, comma 6, lettera b);
- all’articolo 14, comma 1, che, “la percentuale massima indicata dall’art. 45 del Codice della misura incentivante, è cosi graduata in ragione dell’importo dei servizi oggetto dell’affidamento: da euro 140.000,00 alla soglia di rilevanza europea, lettera c) dell’art.14 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i: percentuale del 2%, oltre la soglia di rilevanza europea: percentuale del 1%”;

DATO ATTO che il totale del fondo, calcolato sull’importo dei servizi a base di gara, di Euro 561.000,00 ammonta a complessivi Euro 4.488,00 corrispondente alla quota 80% destinata ai dipendenti, comprensiva di oneri riflessi, di cui Euro 1.122,00 corrispondenti alla percentuale del 25% destinata al personale assegnato alla C.U.C.C.;

VISTA la costituzione del gruppo di lavoro e la tabella di ripartizione dell’incentivo, allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che la spesa per l'affidamento dei Servizi di Assicurazione prevista in Euro 561.000,00 (comprensivo di imposte ai sensi di legge), ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. 267/2000, troverà copertura finanziaria negli stanziamenti del Bilancio 2026-2028 e che le quote parte per la previsione di 1 anno di ripetizione del servizio + 120 giorni per eventuale proroga tecnica comportano una spesa di euro 248.479,42 e le relative quote parte saranno previste nei successivi bilanci degli anni 2029 e 2030;

RITENUTO di prenotare le somme necessarie allo svolgimento della procedura come da scheda contabile allegata;

RITENUTO di impegnare l’importo di Euro 410,00, come da scheda contabile allegata, quale contributo ANAC da riversare alla C.U.C.C;

PRECISATO che, ai sensi della deliberazione ANAC di cui in narrativa, la quota a carico dei concorrenti alla precedente procedura è pari ad Euro 77,00;

PRECISATO, per quanto attiene la quota destinata ai dipendenti dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, che la stessa dovrà essere impegnata e trasferita direttamente all’Unione;

RITENUTO inoltre di impegnare, ai sensi dell’art.9.3 del Regolamento unico per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche, approvato con deliberazione Giunta esecutiva

.

dell'Unione n.37/2024, l'importo di Euro 71,28 corrispondente alla quota IRAP a carico della stazione appaltante, da riversare alla C.U.C.C.;

RITENUTO infine di prenotare per i sopra indicati incentivi gli importi sopra indicati, meglio dettagliati nel dispositivo, rinviando ad ulteriore e successivo atto l'impegno di spesa;

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui alla Legge 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013;

PRECISATO che il/i futuro/i affidatario/i sarà/anno soggetto/i all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge n° 136/2010 ed è/sono pertanto tenuto/i a fornire a questo Ente tutti gli elementi identificativi richiesti dalla legge, con la specificazione che il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge è causa di risoluzione immediata del contratto;

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del D.Lgs. n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

RITENUTO di approvare gli allegati documenti formati dal Comune di Reggello Settore Affari Generali e Servizi alla Persona, di seguito indicati che si allegano alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale e costituiti da:

- schema di Capitolato di polizza RCT/RCO;
- schema di Capitolato di polizza RC PATRIMONIALE;
- schema di Capitolato di polizza INCENDIO;
- schema di Capitolato di polizza INFORTUNI;
- schema di Capitolato di polizza INCENDIO FURTO KASKO;
- schema di Capitolato di polizza LIBRO MATRICOLA RCA;
- i relativi elenchi sinistri delle Compagnie Assicuratrici e/o le dichiarazioni dell'Ente di assenza sinistri;

VISTO l'art.107, comma 3 lettera d) del D.Lgs.267/2000;

VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 —, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrati-va e contabile, da esprimersi obbligatoriamente attraverso apposito parere da parte di ogni responsabile di servizio;

VISTO l'art. 5, comma 2, del Regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO l'articolo 31 del Regolamento di Contabilità, approvati con delibera n. 88 del 17/10/2016;

.

DETERMINA

Per le motivazioni espresse nelle premesse che qui si intendono integralmente riportate ed approvate:

1) di indire procedura aperta ex art. 71 del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento dei servizi in oggetto, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 avente ad oggetto l'affidamento dei servizi assicurativi suddivisa nei seguenti 6 lotti con i seguenti importi:

   (1) RCT/RCO – affidamento per anni TRE e giorni UNO con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno 29/04/2026 e con scadenza alle ore 24:00 del giorno 30/04/2029 – importo presunto annuo Euro 92.000,00 per un totale di Euro 276.000,00;

   (2) RC PATRIMONIALE affidamento per anni TRE con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno 30/04/2026 e con scadenza alle ore 24:00 del giorno 30/04/2029 – importo presunto annuo Euro 14.000,00 per un totale di Euro 42.000,00;

   (3) INCENDIO affidamento per anni TRE con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno 30/04/2026 e con scadenza alle ore 24:00 del giorno 30/04/2029 – importo presunto annuo Euro 55.000,00 per un totale di Euro 165.000,00;

   (4) INFORTUNI affidamento per anni TRE con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno 30/04/2026 e con scadenza alle ore 24:00 del giorno 30/04/2029 – importo presunto annuo Euro 5.000,00 per un totale di Euro 15.000,00;

   (5) INCENDIO-FURTO-KASKO affidamento per anni TRE con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno 30/04/2026 e con scadenza alle ore 24:00 del giorno 30/04/2029 – importo presunto annuo Euro 4.000,00 per un totale di Euro 12.000,00;

   (6) LIBRO MATRICOLA RCA affidamento per anni TRE con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno 30/04/2026 e con scadenza alle ore 24:00 del giorno 30/04/2029 – importo presunto annuo Euro 17.000,00 per un totale di Euro 51.000,00;

2) DI DARE ATTO che il contratto relativo alla polizza sub (1) RCT/RCO avrà durata di anni 3 (tre) e giorni 1 (uno) con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno 29/04/2026 e con scadenza alle ore 24:00 del giorno 30/04/2029, con facoltà per l'amministrazione di procedere al rinnovo per un ulteriore anno. E' prevista inoltre, da capitolato, la facoltà al termine del contratto di richiedere una proroga tecnica di giorni 120 nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara;

3) DI DARE ATTO che i contratti relativi alle polizza sub 2, 3 4, 5 e 6 avranno durata di anni 3 (tre) con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno 30/04/2026 e con scadenza alle ore 24:00 del giorno 30/04/2029, con facoltà per l'amministrazione di procedere al rinnovo per un

.

ulteriore anno. E' prevista inoltre, da capitolato, la facoltà al termine del contratto di richiedere una proroga tecnica di giorni 120 nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara;

4) DI DARE ATTO che la procedura di gara sarà svolta con modalità telematica, mediante la piattaforma START (Sistema Telematico di Acquisto della Regione Toscana), sul sito https://start.toscana.it sul quale sarà resa disponibile, in originale, tutta la documentazione di gara, ponendo a base di gara le somme indicate in narrativa;
5) DI DARE ATTO che la procedura sarà svolta dalla C.U.C.C. dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve;
6) DI APPROVARE gli atti di gara predisposti dal Settore Affari Generali e Servizi alla Persona del Comune di Reggello costituiti da:
   - schema di Capitolato di polizza RCT/RCO;
   - schema di Capitolato di polizza RC PATRIMONIALE;
   - schema di Capitolato di polizza INCENDIO;
   - schema di Capitolato di polizza INFORTUNI;
   - schema di Capitolato di polizza INCENDIO FURTO KASKO;
   - schema di Capitolato di polizza LIBRO MATRICOLA RCA;
   - i relativi elenchi sinistri delle Compagnie Assicuratrici e/o le dichiarazioni dell'Ente di assenza sinistri;
7) DI DARE ATTO:
   • che l'importo triennale complessivo stimato posto a base di gara è di Euro 561.000,00 (comprensivo delle imposte di legge);
   • che la spesa complessiva dell'appalto sarà finanziata con gli stanziamenti del Bilancio 2026-2028;
   • che la somma di Euro 248.479,42 per l'eventuale rinnovo per un ulteriore anno e per la proroga tecnica di giorni 120 nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara, così come previsto dai capitolati, sarà prevista negli appositi capitoli di Bilancio per le annualità 2029 e 2030;
8) DI IMPEGNARE in favore della Centrale di Committenza la somma di Euro 410,00, come da scheda contabile allegata, quale contributo ANAC da riversare alla C.U.C.C., imputando la spesa al cap.1039 Contr. Vigilanza A.V.C.P. (AA.GG.), dando atto che l'esigibilità dell'obbligazione è al 31.12.2026;
9) DI PRECISARE che, ai sensi della deliberazione ANAC di cui in narrativa, la quota a carico dei concorrenti alla precedente procedura è pari ad Euro 77,00;

.

10) DI IMPEGNARE inoltre, ai sensi dell'art.9.3 del Regolamento unico per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche, approvato con deliberazione Giunta esecutiva dell'Unione n.37/2024, l'importo di Euro 71,28 corrispondente alla quota IRAP a carico del bilancio della stazione appaltante da riversare alla C.U.C.C., imputando la spesa al cap. 1088, dando atto che l'esigibilità dell'obbligazione è al 31.12.2026;
11) DI PRENOTARE le somme necessarie allo svolgimento della procedura relative all'espletamento dei suddetti servizi, come da scheda contabile allegata;
12) DI DARE ATTO che le obbligazioni giuridiche derivante dalle suddette prenotazioni e dai successivi impegni di spesa diverranno esigibili negli esercizi contabili 2026, 2027, 2028;
13) DI NOMINARE per i motivi dettagliati in narrativa Direttore dell'Esecuzione (DE) della presente procedura, la Dott.ssa Paola Aglietti, in servizio presso il Settore Affari Generali Servizi alla Persona, considerato il numero significativo delle polizze da gestire da parte dell'Ente;
14) DI COSTITUIRE il gruppo di lavoro come da nota allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
15) di precisare che gli importi relativi alla quantificazione dell'incentivo per le funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, per l'importo complessivo di Euro 5.610,00, come di seguito dettagliato:
    - Retribuzioni: importo complessivo Euro 2.760,48
    - Contributi: importo complessivo Euro 605,52
    - IRAP: importo complessivo Euro 234,64 di cui Euro 71,28 da rimborsare alla C.U.C.C., posta a carico del bilancio dell'Ente;
    - Quota personale C.U.C.C.: importo complessivo Euro 1.122,00;
    - Quota fondo innovazione: importo Euro 1.122,00;
16) di precisare che gli importi dovuti ai singoli componenti il gruppo di lavoro ed alla CUCC sono dettagliati nella tabella di ripartizione dell'incentivo, allegata alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
17) di prenotare per i sopra indicati incentivi gli importi sopra indicati, rinviando ad ulteriore atto, successivo a variazione di bilancio, l'impegno di spesa;
18) di dare atto che l'esigibilità delle suddette obbligazioni sarà il 31 Dicembre 2026;
19) di dare atto che il codice CIG sarà acquisito per la presente procedura dalla C.U.C.C.;
20) di precisare che tutta la documentazione di gara sarà approvata con determinazione del Responsabile della C.U.C.C.;
21) di dare atto del pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e

.

l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del D.Lgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso

22) di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia;

23) di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere FAVOREVOLE attestante la regolarità tecnica e la correttezza giuridico - amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiamate in narrativa;

24) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito di questa Amministrazione, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Bandi di gara e Contratti" dedicata alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;

25) di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto e del presente atto è il Dott. Simone Piccioli, Dirigente del Settore Affari Generali Servizi alla Persona.

Il 22/12/2025

Il Dirigente del Settore
PICCIOLI SIMONE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

.

ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA
PRP - 3276 / 2025

Movimenti Anno 2026

E-S	Capitolo/Art.	Tipo Movimento Descrizione	Missione/Titolo Programma/Tipologia	Livello 4 Livello 5	Importo	Beneficiario Cig/Cup
S	467 / 0 COMP.INCENTIV.AA.GG.	Impegno 154 / 2026 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AVVIO DI PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI REGGELLO. COSTITUZIONE FONDO INCENTIVANTE. RETRIBUZIONI DIPENDENTI.	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 02 - Segreteria generale	1010101 - Retribuzioni in denaro 1010101004 - Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2.760,48	11564 - CREDITORI DIVERSI
S	9020 / 0 ATTREZZATURE AA.GG.	Impegno 155 / 2026 DETERMINA A CONTRARRE PER AVVIO PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI COMUNE DI REGGELLO. COSTITUZIONE FONDO INCENTIVANETE. QUOTA FONDO INNOVAZIONE.	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 02 - Segreteria generale	2020105 - Attrezzature 2020105999 - Attrezzature n.a.c.	1.122,00	11564 - CREDITORI DIVERSI
S	7390 / 0 ASSICURAZ.AUTOV.SERV.SOCIALI	Impegno 171 / 2026 DETERMINA A CONTRARRE PER AVVIO PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI COMUNE DI REGGELLO. RCA LIBRO MATRICOLA (DALLE ORE 24:00 DEL 30/04/2026 ALLE ORE 24:00 DEL 30/04/2029) PRENOTAZIONE SPESA	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1100401 - Premi di assicurazione contro i danni 1100401003 - Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	2.000,00	19047 - UNIVERSAL INSURANCE BROKER SRL
S	7700 / 0 ASSICURAZ.E R.C.(SERV.CIMIT.)	Impegno 170 / 2026 DETERMINA A CONTRARRE PER AVVIO PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI COMUNE DI REGGELLO. RCA LIBRO MATRICOLA (DALLE ORE 24:00 DEL 30/04/2026 ALLE ORE 24:00 DEL 30/04/2029) PRENOTAZIONE SPESA	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	1100401 - Premi di assicurazione contro i danni 1100401003 - Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	800,00	19047 - UNIVERSAL INSURANCE BROKER SRL

ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA
PRP - 3276 / 2025

Movimenti Anno 2026

E-S	Capitolo/Art.	Tipo Movimento Descrizione	Missione/Titolo Programma/Tipologia	Livello 4 Livello 5	Importo	Beneficiario Cig/Cup
S	5180 / 0 ASSICURAZIONE E R.C.(VIABILITA')	Impegno 169 / 2026 DETERMINA A CONTRARRE PER AVVIO PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI COMUNE DI REGGELLO. RCA LIBRO MATRICOLA (DALLE ORE 24:00 DEL 30/04/2026 ALLE ORE 24:00 DEL 30/04/2029) PRENOTAZIONE SPESA	10 - Trasporti e diritto alla mobilità 05 - Viabilità e infrastrutture stradali	1100401 - Premi di assicurazione contro i danni 1100401003 - Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	10.000,00	19047 - UNIVERSAL INSURANCE BROKER SRL
S	2561 / 0 ASSICURAZIONI AUTOV.P.M. (EX 2560/10)	Impegno 168 / 2026 DETERMINA A CONTRARRE PER AVVIO PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI COMUNE DI REGGELLO. RCA LIBRO MATRICOLA (DALLE ORE 24:00 DEL 30/04/2026 ALLE ORE 24:00 DEL 30/04/2029) PRENOTAZIONE SPESA	03 - Ordine pubblico e sicurezza 01 - Polizia locale e amministrativa	1100401 - Premi di assicurazione contro i danni 1100401003 - Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	3.000,00	19047 - UNIVERSAL INSURANCE BROKER SRL
S	986 / 0 ASSICURAZIONI E R.C. AUTOV.(AA.GG.)	Impegno 167 / 2026 DETERMINA A CONTRARRE PER AVVIO PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI COMUNE DI REGGELLO. RCA LIBRO MATRICOLA (DALLE ORE 24:00 DEL 30/04/2026 ALLE ORE 24:00 DEL 30/04/2029) PRENOTAZIONE SPESA	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 02 - Segreteria generale	1100401 - Premi di assicurazione contro i danni 1100401003 - Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	1.200,00	19047 - UNIVERSAL INSURANCE BROKER SRL
S	984 / 0	Impegno 166 / 2026	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1100401 - Premi di assicurazione contro i danni	55.000,00	19047 - UNIVERSAL INSURANCE BROKER SRL

ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA
PRP - 3276 / 2025

Movimenti Anno 2026

E-S	Capitolo/Art.	Tipo Movimento Descrizione	Missione/Titolo Programma/Tipologia	Livello 4 Livello 5	Importo	Beneficiario Cig/Cup
	PREMI ASSICURAZ.IMMOBILI	DETERMINA A CONTRARRE PER AVVIO PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI COMUNE DI REGGELLO. POLIZZA INCENDIO (DALLE ORE 24:00 DEL 30/04/2026 ALLE ORE 24:00 DEL 30/04/2029) PRENOTAZIONE SPESA	02 - Segreteria generale	1100401002 - Premi di assicurazione su beni immobili		
S	982 / 0 ASSICURAZ.INCENDI, FURTI, KASKO AUTOVEICOLI	Impegno 165 / 2026 DETERMINA A CONTRARRE PER AVVIO PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI COMUNE DI REGGELLO. INCENDIO FURTO KASKO (DALLE ORE 24:00 DEL 30/04/2026 ALLE ORE 24:00 DEL 30/04/2029) PRENOTAZIONE SPESA	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 02 - Segreteria generale	1100401 - Premi di assicurazione contro i danni 1100401001 - Premi di assicurazione su beni mobili	4.000,00	19047 - UNIVERSAL INSURANCE BROKER SRL
S	987 / 0 PREMI ASSIC.TUTELA LEGALE E INFORTUNI	Impegno 164 / 2026 DETERMINA A CONTRARRE PER AVVIO PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI COMUNE DI REGGELLO. INFORTUNI (DALLE ORE 24:00 DEL 30/04/2026 ALLE ORE 24:00 DEL 30/04/2029) PRENOTAZIONE SPESA	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 02 - Segreteria generale	1100499 - Altri premi di assicurazione n.a.c. 1100499999 - Altri premi di assicurazione n.a.c.	5.000,00	19047 - UNIVERSAL INSURANCE BROKER SRL
S	2365 / 0 ASSICURAZIONI (ALTRI SERVIZI GENERALI)	Impegno 163 / 2026 DETERMINA A CONTRARRE PER AVVIO PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI COMUNE DI REGGELLO. RCT/RCO (DALLE ORE 24:00 DEL 29/04/2026 ALLE ORE 24:00 DEL 30/04/2029) PRENOTAZIONE SPESA	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 11 - Altri servizi generali	1100401 - Premi di assicurazione contro i danni 1100401003 - Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	1.000,00	19047 - UNIVERSAL INSURANCE BROKER SRL

ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA
PRP - 3276 / 2025

Movimenti Anno 2026

E-S	Capitolo/Art.	Tipo Movimento	Missione/Titolo	Livello 4	Importo	Beneficiario
		Descrizione	Programma/Tipologia	Livello 5		Cig/Cup
S	1023 / 0 TRASF.UNIONE COMUNI COMP.INCENT.	Impegno 156 / 2026 DETERMINA A CONTRARRE PER AVVIO PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI COMUNE DI REGGELLO. COSTITUZIONE FONDO INCENTIVANTE. QUOTA TRASFERIMENTO CUCC	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 02 - Segreteria generale	1040102 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 1040102005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1.122,00	17150 - UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
S	1039 / 0 CONTR.VIGILANZA A.V.C.P. (AA.GG.)	Impegno 157 / 2026 DETERMINA A CONTRARRE PER AVVIO PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO IN APPALTO SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI REGGELLO. CONTRIBUTO ANAC DA RIMBORSARE ALLA CUCC	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 02 - Segreteria generale	1040101 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali 1040101010 - Trasferimenti correnti a autorita' amministrative indipendenti	410,00	17150 - UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
S	1088 / 0 IRAP COMP.INCENTIV.AA.GG.	Impegno 158 / 2026 DETERMINA A CONTRARRE PER AVVIO PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI COMUNE DI REGGELLO. COSTITUZIONE FONDO INCENTIVANTE. IRAP SU COMPENSI DIPENDENTI	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 02 - Segreteria generale	1020101 - Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) 1020101001 - Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	163,36	11605 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE
S	1088 / 0 IRAP COMP.INCENTIV.AA.GG.	Impegno 159 / 2026 DETERMINA A CONTRARRE PER AVVIO PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI COMUNE DI REGGELLO. COSTITUZIONE FONDO INCENTIVANTE. QUOTA IRAP PERSONALE CUCC	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 02 - Segreteria generale	1020101 - Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) 1020101001 - Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	71,28	17150 - UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
S	468 / 0	Impegno 160 / 2026	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1010201 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	605,52	11605 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO FIRENZE

ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA
PRP - 3276 / 2025

Movimenti Anno 2026

E-S	Capitolo/Art.	Tipo Movimento Descrizione	Missione/Titolo Programma/Tipologia	Livello 4 Livello 5	Importo	Beneficiario Cig/Cup
	CONTR.COMP.INCENTIV.AA.GG.	DETERMINA A CONTRARRE PER AVVIO PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI COMUNE DI REGGELLO. COSTITUZIONE FONDO INCENTIVANTE. CONTRIBUTI SU COMPENSI DIPENDENTI	02 - Segreteria generale	1010201001 - Contributi obbligatori per il personale		
S	985 / 0 PREMI ASSIC.RESP.CIVILE VERSO TERZI	Impegno 161 / 2026 DETERMINA A CONTRARRE PER AVVIO PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI COMUNE DI REGGELLO. RCT/RCO (DALLE ORE 24:00 DEL 29/04/2026 ALLE ORE 24:00 DEL 30/04/2029) PRENOTAZIONE SPESA	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 02 - Segreteria generale	1100401 - Premi di assicurazione contro i danni 1100401003 - Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	91.000,00	19047 - UNIVERSAL INSURANCE BROKER SRL
S	985 / 0 PREMI ASSIC.RESP.CIVILE VERSO TERZI	Impegno 162 / 2026 DETERMINA A CONTRARRE PER AVVIO PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI COMUNE DI REGGELLO. RC PATRIMONIALE (DALLE ORE 24:00 DEL 30/04/2026 ALLE ORE 24:00 DEL 30/04/2029) PRENOTAZIONE SPESA	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 02 - Segreteria generale	1100401 - Premi di assicurazione contro i danni 1100401003 - Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	14.000,00	19047 - UNIVERSAL INSURANCE BROKER SRL
				Totale Impegni	193.254,64	

ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA
PRP - 3276 / 2025

Movimenti Anno 2027

E-S	Capitolo/Art.	Tipo Movimento Descrizione	Missione/Titolo Programma/Tipologia	Livello 4 Livello 5	Importo	Beneficiario Cig/Cup
S	2365 / 0 ASSICURAZIONI (ALTRI SERVIZI GENERALI)	Impegno 51 / 2027 DETERMINA A CONTRARRE PER AVVIO PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI COMUNE DI REGGELLO. RCT/RCO (DALLE ORE 24:00 DEL 29/04/2026 ALLE ORE 24:00 DEL 30/04/2029) PRENOTAZIONE SPESA 2027	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 11 - Altri servizi generali	1100401 - Premi di assicurazione contro i danni 1100401003 - Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	1.000,00	19047 - UNIVERSAL INSURANCE BROKER SRL
S	985 / 0 PREMI ASSIC.RESP.CIVILE VERSO TERZI	Impegno 50 / 2027 DETERMINA A CONTRARRE PER AVVIO PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI COMUNE DI REGGELLO. RCT/RCO (DALLE ORE 24:00 DEL 29/04/2026 ALLE ORE 24:00 DEL 30/04/2029) PRENOTAZIONE SPESA 2027	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 02 - Segreteria generale	1100401 - Premi di assicurazione contro i danni 1100401003 - Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	85.000,00	19047 - UNIVERSAL INSURANCE BROKER SRL
S	7390 / 0 ASSICURAZ.AUTOV.SERV.SOCIALI	Impegno 58 / 2027 DETERMINA A CONTRARRE PER AVVIO PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI COMUNE DI REGGELLO. RCA LIBRO MATRICOLA (DALLE ORE 24:00 DEL 30/04/2026 ALLE ORE 24:00 DEL 30/04/2029) PRENOTAZIONE SPESA 2027	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1100401 - Premi di assicurazione contro i danni 1100401003 - Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	2.000,00	19047 - UNIVERSAL INSURANCE BROKER SRL
S	5180 / 0	Impegno 57 / 2027	10 - Trasporti e diritto alla mobilità	1100401 - Premi di assicurazione contro i danni	10.000,00	19047 - UNIVERSAL INSURANCE BROKER SRL

ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA
PRP - 3276 / 2025

Movimenti Anno 2027

E-S	Capitolo/Art.	Tipo Movimento Descrizione	Missione/Titolo Programma/Tipologia	Livello 4 Livello 5	Importo	Beneficiario Cig/Cup
	ASSICURAZIONE E R.C.(VIABILITA')	DETERMINA A CONTRARRE PER AVVIO PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI COMUNE DI REGGELLO. RCA LIBRO MATRICOLA (DALLE ORE 24:00 DEL 30/04/2026 ALLE ORE 24:00 DEL 30/04/2029) PRENOTAZIONE SPESA 2027	05 - Viabilità e infrastrutture stradali	1100401003 - Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi		
S	7700 / 0 ASSICURAZ.E R.C.(SERV.CIMIT.)	Impegno 59 / 2027 DETERMINA A CONTRARRE PER AVVIO PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI COMUNE DI REGGELLO. RCA LIBRO MATRICOLA (DALLE ORE 24:00 DEL 30/04/2026 ALLE ORE 24:00 DEL 30/04/2029) PRENOTAZIONE SPESA 2027	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	1100401 - Premi di assicurazione contro i danni 1100401003 - Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	800,00	19047 - UNIVERSAL INSURANCE BROKER SRL
S	2561 / 0 ASSICURAZIONI AUTOV.P.M. (EX 2560/10)	Impegno 56 / 2027 DETERMINA A CONTRARRE PER AVVIO PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI COMUNE DI REGGELLO. RCA LIBRO MATRICOLA (DALLE ORE 24:00 DEL 30/04/2026 ALLE ORE 24:00 DEL 30/04/2029) PRENOTAZIONE SPESA 2027	03 - Ordine pubblico e sicurezza 01 - Polizia locale e amministrativa	1100401 - Premi di assicurazione contro i danni 1100401003 - Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	4.000,00	19047 - UNIVERSAL INSURANCE BROKER SRL
S	982 / 0 ASSICURAZ.INCENDI, FURTI, KASKO AUTOVEICOLI	Impegno 54 / 2027 DETERMINA A CONTRARRE PER AVVIO PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI COMUNE DI REGGELLO. INCENDIO FURTO KASKO (DALLE ORE 24:00 DEL 30/04/2026 ALLE ORE 24:00 DEL 30/04/2029) PRENOTAZIONE SPESA 2027	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 02 - Segreteria generale	1100401 - Premi di assicurazione contro i danni 1100401001 - Premi di assicurazione su beni mobili	3.000,00	19047 - UNIVERSAL INSURANCE BROKER SRL

ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA
PRP - 3276 / 2025

Movimenti Anno 2027

E-S	Capitolo/Art.	Tipo Movimento Descrizione	Missione/Titolo Programma/Tipologia	Livello 4 Livello 5	Importo	Beneficiario Cig/Cup
S	987 / 0 PREMI ASSIC.TUTELA LEGALE E INFORTUNI	Impegno 53 / 2027 DETERMINA A CONTRARRE PER AVVIO PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI COMUNE DI REGGELLO. INFORTUNI (DALLE ORE 24:00 DEL 30/04/2026 ALLE ORE 24:00 DEL 30/04/2029) PRENOTAZIONE SPESA 2027	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 02 - Segreteria generale	1100499 - Altri premi di assicurazione n.a.c. 1100499999 - Altri premi di assicurazione n.a.c.	5.000,00	19047 - UNIVERSAL INSURANCE BROKER SRL
S	985 / 0 PREMI ASSIC.RESP.CIVILE VERSO TERZI	Impegno 52 / 2027 DETERMINA A CONTRARRE PER AVVIO PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI COMUNE DI REGGELLO. RC PATRIMONIALE (DALLE ORE 24:00 DEL 30/04/2026 ALLE ORE 24:00 DEL 30/04/2029) PRENOTAZIONE SPESA 2027	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 02 - Segreteria generale	1100401 - Premi di assicurazione contro i danni 1100401003 - Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	10.000,00	19047 - UNIVERSAL INSURANCE BROKER SRL
S	984 / 0 PREMI ASSICURAZ.IMMOBILI	Impegno 55 / 2027 DETERMINA A CONTRARRE PER AVVIO PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI COMUNE DI REGGELLO. INCENDIO (DALLE ORE 24:00 DEL 30/04/2026 ALLE ORE 24:00 DEL 30/04/2029) PRENOTAZIONE SPESA 2027	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 02 - Segreteria generale	1100401 - Premi di assicurazione contro i danni 1100401002 - Premi di assicurazione su beni immobili	36.425,00	19047 - UNIVERSAL INSURANCE BROKER SRL
				Totale Impegni	157.225,00	

COMUNE
DI
REGGELLO
(CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE)

POLIZZA
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI
E VERSO PRESTATORI DI LAVORO

LOTTO n° 1

.

POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI e VERSO PRESTATORI DI LAVORO

Dati Assicurato/Contraente

Nome : **COMUNE DI REGGELLO**

C.F./P.I. : **01421240480**

Domicilio : **Piazza Roosevelt, 1 - 50066 REGGELLO (FI)**

Polizza

N.ro :

Periodo

Decorrenza : **ore 24:00 del 29.04.2026** - Scadenza : **ore 24:00 del 30.04.2029**

Durata

anni: **3** mesi: **0** giorni: **1**

Rata da pagarsi alla firma della polizza

Premio netto	Accessori	Premio Imponibile	Imposte	Totale

Rate successive annuali a partire dal 30.04.2027

Premio netto	Accessori	Premio Imponibile	Imposte	Totale

Quota Compagnie

Fatta in quattro esemplari, composta di 22 pagine ciascuna, ad un solo effetto in ……..……il ……...

DEFINIZIONI

Le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa che quindi si devono intendere abrogate e prive di effetto.

Alle seguenti denominazioni, si attribuisce il significato qui precisato:

Assicurazione	Il contratto di assicurazione;
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione;
Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione;
Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione; **- Il COMUNE DI REGGELLO** **- il Sindaco ed il Vice, gli Assessori ed i Consiglieri, i Sindaci Revisori, il Segretario e tutti i dipendenti, collaboratori e parasubordinati.**
Società	L'impresa assicuratrice;
Broker	L'intermediario di assicurazioni a cui il Contraente ha affidato la gestione del contratto;
Corrispondente/ Coverholder	I corrispondenti della società/assicuratori, che operano in una regione o in un paese, autorizzati a stipulare polizze per conto della società/assicuratori;
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società;
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
Sinistro	Il verificarsi dell'evento per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Franchigia	La somma che verrà detratta dall'indennizzo di ogni sinistro che rimane a carico dell'Assicurato;
Scoperto	La percentuale di indennizzo che resta a carico dell'Assicurato;
Limite di risarcimento	L'indennizzo massimo pagabile per ogni sinistro e per ogni annualità assicurativa.
Addetti	Tutti coloro che prestano la loro opera nell'Ente;

Retribuzioni	Il corrispettivo che l'Ente paga a titolo di stipendio, mercedi, salari e compensi di qualsiasi genere ai dipendenti, amministratori, collaboratori, lavoratori parasubordinati appartenenti o meno all'area dirigenziale, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali previste dalla legge a carico dei soggetti stessi;
Infortunio	L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che provoca lesioni corporali constatabili;
Malattia	Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio;
Beneficiario	Il soggetto od i soggetti cui, in caso di morte dell'Assicurato, deve essere pagata la somma garantita;
Compagnia delegataria	La Società che emette e amministra la Polizza;
Periodo assicurativo	Termine con il quale si definisce l'anno assicurativo.
Evento Cyber	Violazione del sistema informatico (ovvero l'accesso non autorizzato ad un sistema informatico, oppure l'uso fraudolento o non autorizzato dello stesso o di infrastrutture di sistema da parte di terzi o da parte di personale autorizzato con l'intento di sabotare i dati stessi); Violazione della privacy e dei dati (ovvero l'accesso o la trasmissione non autorizzata di dati personali detenuti e controllati dall'assicurato o per i quali l'assicurato sia responsabile ai sensi della legge in materia di privacy e protezione dei dati.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).
Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempre ché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

2) Dolo e colpa grave

La Società risponde dei danni derivanti da eventi per i quali è prestata la garanzia, anche se causati da colpa grave dell'Assicurato e da dolo e colpa grave delle persone delle quali il Contraente deve rispondere a norma di legge, escluso il dolo dell'assicurato (art. 1900).

3) Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto e copertura dalle ore 24:00 (ventiquattro) del giorno indicato in polizza, anche se l'Ente, per ragioni di carattere amministrativo, provvederà al pagamento del premio al Broker **entro 30 (trenta) giorni** da tale data.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, **entro 60 (sessanta) giorni**, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 (ventiquattro) del 60° (sessantesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 (ventiquattro) del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.
In ogni caso, tenuto conto che il Contraente, per proprie esigenze amministrative, effettua pagamenti solo tramite ordinativi bancari preventivamente deliberati, si conviene che ogni copertura inerente la polizza decorre dalle ore 24:00 (ventiquattro) del giorno in cui viene deliberato l'ordine di pagamento, a condizione che tale deliberazione sia fatta entro i termini sopra indicati.
Trascorso tale termine, salvo accordi tra le Parti, la garanzia sarà sospesa e riprenderà dalle ore 24:00 (ventiquattro) del giorno della deliberazione di pagamento.

4) Modifiche dell'assicurazione

Il Contraente ha la facoltà di richiedere, nel corso della durata del contratto, eventuali modifiche del contratto di assicurazione che devono essere richieste per iscritto.
Se la variazione implica diminuzione di rischio, il premio è ridotto in proporzione, a partire dalla scadenza successiva alla comunicazione fatta dal Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C. ed in tal caso la Società rinuncia al diritto di recesso consentito dal citato art. 1897 C.C..
E' espressamente convenuto che eventuali aggravanti o diminuzioni del rischio resteranno ininfluenti ai fini della validità della presente garanzia e non comporteranno diritto di recesso.

5) Obblighi del Contraente in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto al Broker e/o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 15 (quindici) giorni da quando ne ha avuto conoscenza.
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

6) Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, l'Impresa ed il Contraente possono recedere dall'assicurazione, con un preavviso minimo di 90 (novanta) giorni.
In caso di recesso la Società, entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

7) Durata del contratto

La durata del contratto sarà di anni 3 (tre) e giorni 1 (uno) ferma restando la possibilità di disdetta annuale da parte del Contraente e/o della Compagnia, mediante lettera raccomandata o pec da spedirsi entro 90 (novanta) giorni dalla data di scadenza annuale.
Il presente contratto ha effetto dalle ore 24.00 del 29.04.2026 e scadenza alle ore 24.00 del 30.04.2029 e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta da ambo le parti.
Il Contraente ha la facoltà, ove ritenuto conveniente in relazione alle proprie valutazioni tecniche ed economiche, di esercitare il diritto alla ripetizione del servizio per un periodo pari ad un anno agli stessi patti e condizioni, sulla base della normativa vigente.
Si conviene inoltre che alla scadenza o nel caso di rescissione del contratto per sinistro, al Contraente spetterà la facoltà di richiedere una proroga di ulteriori 120 giorni, al fine di consentire il regolare espletamento di una nuova gara.

8) Proroga dell'assicurazione
A norma dell'art. 44 della legge 23/12/1994 n.ro 724, il presente contratto non potrà essere tacitamente e automaticamente rinnovato.

9) Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

10) Forma e validità delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni fra le parti, inerenti il contratto, devono essere fatte per iscritto direttamente al Broker e/o alla Compagnia.

11) Foro competente

Il Foro competente per qualsiasi controversia si intende quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede del Contraente/Assicurato

12) Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge in materia.

13) Scheda sinistri

La Società si intende obbligata alla presentazione di una scheda semestrale analitica dei sinistri da inviare alla Contraente e/o al Broker.

La suddetta scheda dovrà contenere tutti gli elementi necessari ad una valutazione dei sinistri stessi, ivi compresi quelli posti temporaneamente a riserva

14) Interpretazione del contratto

Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

15) Estensione territoriale

L'assicurazione RCT è operante per i danni che avvengono nei territori di tutti i Pesi del Mondo, esclusi USA e Canada. Nel di partecipazione a mostre, fiere, convegni, stages e corsi di formazione, la garanzia si intende valida anche in tali Paesi. L'assicurazione RCO è operante per i danni che avvengono nel mondo intero.

16) Clausola di delega in presenza di Broker

L'Ente Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Società Universal Insurance Broker Srl (con sede in Firenze, via P. Carnesecchi, 29) in qualità di Broker ai sensi del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.
Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente/Assicurato dal Broker il quale tratterà unicamente con la Compagnia Delegataria, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato dal Contraente/Assicurato al Broker che provvederà alla ripartizione tra tutte le Coassicuratrici. Pertanto sia la Delegataria che le Coassicuratrici riconoscono che tale pagamento è liberatorio per il Contraente/Assicurato, anche ai termini dell'art. 1901 C.C.
Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto del Contraente/Assicurato, alla Compagnia, si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato. Parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia.
La remunerazione del Broker, nella misura del 10% del premio imponibile, è a carico della Compagnia aggiudicataria e delle eventuali Coassicuratrici, che dovranno rilasciare lettera di libera collaborazione al Broker. Queste ultime pertanto dichiarano che tale compenso mai costituirà un aumento dei premi per l'Ente Contraente.

17) Gestione del contratto in presenza di Corrispondente/Coverholder

Con la sottoscrizione del presente contratto di assicurazione si prende atto che il Contraente/Assicurato conferisce mandato di rappresentarlo, ai fini del presente contratto di assicurazione, al Broker indicato nell'articolo precedente. Pertanto:
- ogni comunicazione effettuata al Broker dal Corrispondente/Coverholder, si considererà come effettuata al Contraente/Assicurato;
- ogni comunicazione effettuata dal Broker al Corrispondente/Coverholder, si considererà come effettuata dal Contraente/Assicurato.

La Società conferisce mandato al Corrispondente/Coverholder di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa al presente contratto di assicurazione. Pertanto:
- ogni comunicazione effettuata dal Broker al Corrispondente/Coverholder, si considererà come effettuata alla Società;
- ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente/Coverholder al Broker, si considererà come effettuata dalla Società.

18) Coassicurazione e Delega

Qualora risulti dalla polizza che l'Assicurazione è divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro la Società delegataria dovrà comunque corrispondere per intero gli indennizzi, salvo il suo diritto a rivalersi sulle coassicuratrici.
La Spettabile_____,all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.
Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza, (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile_____ _____ la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà anche le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.
Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato ad associazione temporanea di imprese, si deroga totalmente al disposto di cui all'art. 1911 del codice civile, essendo tutte le imprese responsabili in solido.
La delega assicurativa è assunta dall'impresa di assicurazione indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.
Non è consentita l'associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d'imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

19) Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.
Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

20) Trattamento dei dati

Ai sensi della normativa vigente (Regolamento UE 679/2016 – D.Lgs. n° 196/2003 e s.m.i.) ciascuna delle parti (Società, Contraente, Assicurato, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

21) Sanzioni e restrizioni internazionali

In nessun caso la Società sarà tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base della presente assicurazione, qualora detta copertura, pagamento o indennizzo possa esporre la Società (o qualsiasi suo dipendente o collaboratore) a divieti, sanzioni o restrizioni o possa comportare violazioni di divieti, sanzioni o restrizioni, secondo quanto previsto da Risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi o sanzioni economiche e commerciali, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, dei suoi Stati membri, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

22) Disciplina dell'Appalto

Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente polizza, ancorché non allegati: bando di gara, disciplinare di gara, offerta economica, dichiarazioni a corredo dell'offerta.

CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE

1) Descrizione del rischio

L'Assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato in relazione allo svolgimento di tutte le attività e competenze istituzionali previste e/o allo stesso attribuite "*ope legis*".
Sono comprese in garanzia tutte le attività ed i servizi che l'Assicurato ritiene e riterrà opportuno svolgere e comunque che di fatto svolge, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo ed in qualunque luogo, sia direttamente che in qualità di committente o di patrocinante, compresa la direzione, sorveglianza ed esecuzione di tutti i lavori
La polizza quindi copre la responsabilità civile della Amministrazione per danni causati a terzi a seguito di errore, negligenza, colpa di una persona di cui l'Ente debba rispondere, nonché la responsabilità civile personale dei dipendenti, collaboratori e parasubordinati.
La Compagnia rinunzia al diritto di surroga nei confronti del Sindaco, degli Amministratori, dei dirigenti, dei dipendenti, dei parasubordinati e dei collaboratori a qualsiasi titolo, della cui opera si avvale nello svolgimento della propria attività, fatto salvo per i danni causati dagli stessi con dolo giudizialmente accertato in via definitiva.
L'Assicurazione comprende inoltre tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.
Sono inoltre comprese tutte le attività espletate dall'Ente in quanto sede di *Azienda di Promozione Turistica.* Sono escluse le attività esercitate da A.S.L. ed Aziende Ospedaliere.

A titolo esemplificativo, e quindi non limitativo, viene di seguito riportata una descrizione sommaria delle principali attività e competenze dell'Assicurato:

- anagrafe, igiene, polizia urbana, annona, lavori pubblici;
- macello, mercati in genere (compreso boario e coperto), fiere ed esposizioni;
- autoparco, officina e magazzini comunali, tipografia comunale;
- servizi cimiteriali;
- biblioteche, musei;
- esercizio e funzionamento di Enti sportivi e/o culturali e le relative manifestazioni culturali, sportive, ricreative, politiche, religiose, ecc.;
- esercizio e proprietà di scuole, asili;
- servizi ed opere assistenziali;
- proprietà e gestione di Centri di accoglienza, Comunità educative;
- impianti sportivi, parcheggi, giardini e parchi, verde pubblico in genere;
- captazione e distribuzione di acqua potabile;
- proprietà e gestione di acquedotti;
- proprietà e manutenzione della rete fognaria;
- servizio di smaltimento rifiuti e nettezza urbana con proprietà di cassonetti e contenitori in genere;
- strade, lavori e manutenzione di opere pubbliche;
- proprietà ed impiego di macchine operatrici speciali (lavastrade, sgombraneve, spargisale, ecc.);
- proprietà, manutenzione e taglio dei boschi;

- proprietà e/o conduzione di ogni tipo di immobile di proprietà dell'Ente (con esclusione della responsabilità civile della conduzione per quei fabbricati di proprietà comunale ceduti in locazione a terzi);
- conduzione dei fabbricati di proprietà di terzi e in uso a qualsiasi titolo all'Ente.

L'Ente, qualora non gestisca in proprio tali servizi e competenze, può avvalersi di ditte appaltatrici o di altri Enti appositamente delegati; in tal caso la garanzia vale per la Responsabilità che possa ricadere sull'Assicurato, a qualunque titolo, per fatti da questi commessi o subiti, nell'esecuzione delle attività ad essi demandate.

2) Disciplina della Responsabilità

La presente assicurazione vale per le richieste avanzate nei confronti dell'Assicurato, indipendentemente dalla fonte giuridica invocata, norme di legge, usi e costumi, giurisprudenza ed ogni altra norma giuridica ritenuta applicabile.

3) Regime di validità delle garanzie

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento relative a fatti accaduti nel periodo di validità della presente polizza.

4) Assicurazione responsabilità civile verso terzi (RCT)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività svolta nella sua qualità di:

a)	**Proprietario, Conduttore o Gestore**	di tutto quanto necessita all'attività descritta nulla escluso;
b)	**Esercente**	tutte le attività, nulla escluso;
c)	**Committente e/o Patrocinante**	

L'assicurazione vale anche per la RC derivante all'Assicurato per danni arrecati a terzi in conseguenza di interruzione o sospensione totale o parziale di attività di terzi, a condizione che tali danni siano la conseguenza di sinistri relativi al precedente comma del presente articolo.

Novero di terzi:
Si prende atto fra le parti che:

- quando l'Assicurato è l'Ente, non sono considerati terzi esclusivamente i prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti, i prestatori di lavoro parasubordinati e quelli appartenenti all'area dirigenziale, siano essi non soggetti all'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro, che assicurati ai sensi del DPR 30 Giugno 1965 n.ro 1124 e del Dlgs. 23.02.2000 n.ro 38 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni.

Pertanto i prestatori di lavoro sopra definiti, sono considerati terzi qualora subiscano il danno, mentre non sono in servizio.

A titolo di maggior precisazione, si prende atto fra le parti che sono considerati terzi:

- tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro come sopra definiti, anche nel caso di partecipazione alle attività dell'Assicurato stesso, (manuali e non), a qualsiasi titolo intraprese, nonché per la presenza, a qualsiasi titolo e/o scopo, nell'ambito delle suddette attività.

Rischi esclusi dall'assicurazione RCT
Non si comprendono i danni:

- da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, rientranti in quanto previsto dalla legge 990 del 24.12.1969 e s.m.i. e dal d.lgs. 209/2005, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili.
- alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo od interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 9.13;
- da furto di cose altrui, salvo quanto previsto al successivo punto 9.17;
- da detenzione o impiego di esplosivi. La presente esclusione vale anche per la R.C.O;
- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, etc..). La presente esclusione vale anche per la R.C.O;
- cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o qualora si tratti di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori;
- i danni derivanti direttamente o indirettamente, anche se parzialmente, da asbesto, amianto e/o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto. La presente esclusione vale anche per la R.C.O;
- derivanti da malattie che potrebbero manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme (BSE). La presente esclusione vale anche per la R.C.O.
- i danni derivanti, sia direttamente che indirettamente, da attività biotecnologiche, ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio o qualsiasi altro utilizzo o conservazione di materiale e/o sostanze di origine umana e qualsiasi prodotto biosintetico e prodotti derivanti da simili materiali o sostanze (OGM). La presente esclusione vale anche per la R.C.O.
- conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti ad ordigni di guerra. La presente esclusione vale anche per la R.C.O.;
- derivanti da alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali in genere, salvo quanto previsto al successivo punto 9.26;
- provocati da campi elettromagnetici. La presente esclusione vale anche per la R.C.O.;
- derivanti da malpractice medica e infermieristica e da qualsiasi tipo di RC professionale;
- direttamente o indirettamente derivanti da violazione dei doveri di civile e pacifica convivenza con i terzi e/o dipendenti e collaboratori nonché ogni forma di discriminazione o persecuzione, mobbing, molestie, violenze o abusi sessuali e simili;
- i danni di natura patrimoniale derivanti da un evento Cyber; restano invece compresi i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un evento Cyber. La presente esclusione vale anche per la R.C.O.;

- i danni derivanti da qualsiasi reclamo, perdita, responsabilità, costo o spesa di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivante, concorrente o risultante dall'infezione da coronavirus (Covid-19), grave sindrome respiratoria acuta da coronavirus 2 (Sars-Cov-2), o qualsiasi mutazione o variazione degli stessi. Questa esclusione si applica anche a qualsiasi reclamo, perdita, costo o spesa di qualunque natura direttamente o indirettamente derivante, concorrente o risultante da ogni timore o minaccia (reale o percepita) e/o ogni azione intrapresa per controllare, prevenire, sopprimere o in qualunque modo relativa a qualsiasi focolaio di infezione da coronavirus (Covid-19), sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (Sars-Cov-2), qualsiasi mutazione o variazione degli stessi. La presente esclusione vale anche per la R.C.O.

5) Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile verso i prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti, i prestatori di lavoro parasubordinati e quelli appartenenti all'area dirigenziale siano essi:

A- non soggetti all'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro;

B- assicurati ai sensi del DPR 30 Giugno 1965 n.ro 1124 e del D.lgs. 23.02.2000 n.ro 38 e successive modifiche, integrazioni, per gli infortuni da loro sofferti;

C- assicurati ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30.06.65 n.ro 1124 e del D.lgs. 23.02.2000 n.ro 38, cagionati ai prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti, i prestatori di lavoro parasubordinati e quelli appartenenti all'area dirigenziale per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati al DPR 30.06.1965 n.ro 1124.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi di legge.
Non costituisce però causa di decadenza della copertura la mancata assicurazione di personale presso l'INAIL, se ciò deriva da inesatta o erronea interpretazione delle norme di legge vigenti o da una involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni INAIL.
L'assicurazione si estende anche a coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, etc.) che prestano attività presso l'Assicurato per l'addestramento, corsi di formazione professionale, studi, prove ed altro.
I prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti, i prestatori di lavoro parasubordinati e quelli appartenenti all'area dirigenziale soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL inviati all'estero saranno considerati terzi qualora l'INAIL non riconosca la propria copertura assicurativa.

Tanto l'assicurazione RCT quanto l'assicurazione RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite sia dall'INAIL che dall'INPS a norma di legge.

6) Malattie Professionali

La garanzia di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti, i prestatori di lavoro parasubordinati e quelli appartenenti all'area dirigenziale (RCO) è estesa al rischio delle malattie professionali tassativamente indicate dalle tabelle allegate al DPR n.ro 1124 del 30 giugno 1965, o completate dal DPR 09.06.1975 n.ro 482 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute dalla magistratura come professionali o dovute a causa di servizio.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

La garanzia non vale:

I) per quei prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti, i prestatori di lavoro parasubordinati e quelli appartenenti all'area dirigenziale, per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;

II) per le malattie professionali conseguenti:

- **a)** alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
- **b)** alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.

La presente esclusione II) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

III) per le malattie connesse alla lavorazione o comunque alla presenza nei luoghi di lavoro di amianto o prodotti contenente amianto;

IV) per le malattie professionali che si manifestano dopo 18 (diciotto) mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;

Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
b) per più danni, verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessarie.
Ferme, in quanto compatibili, le Condizioni di Assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

7) Responsabilità Civile Personale dei Dipendenti, Amministratori, Coordinatori per la Sicurezza e Rappresentanti dell'Ente

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale di ciascun dipendente ed Amministratore dell'Assicurato, di eventuali altri rappresentanti dell'Ente e del/i Coordinatore/i per la Sicurezza, per danni, conseguenti a fatti verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni e/o incarichi arrecati:

a) a terzi, entro il limite del massimale pattuito per la RCT;
b) agli altri dipendenti dell'Assicurato, entro il limite del massimale pattuito per la RCO.

Il massimale stimato per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.

8) <u>Gestione delle vertenze di danno - Spese legali</u>

La Società assume la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
Tuttavia in caso di definizione transattiva del danno, la società, a richiesta dell'Assicurato, e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.
Le spese sostenute per desistere all'azione giudiziaria promossa contro l'Assicurato sono a carico della Società entro il limite di un importo pari a ¼ del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La società non riconosce per altro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

9) <u>A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto si precisa che l'assicurazione vale anche, relativamente alle attività oggetto della presente polizza, per i rischi di seguito specificati:</u>

9.1. Premesso che l'Ente dichiara di cedere ad appaltatori e/o cottimisti, parte dei lavori da eseguire, l'assicurazione comprende la Responsabilità Civile che a qualunque titolo derivi all'Assicurato per danni provocati a terzi dagli appaltatori (e loro subappaltatori) e/o cottimisti mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato.

Gli appaltatori e loro sub appaltatori, i cottimisti, ed i loro dipendenti sono considerati terzi nei confronti dell'Assicurato.

9.2. Le garanzie assicurative si estendono alla responsabilità civile derivante al Contraente per la gestione, l'esercizio ed organizzazione di scuole ed istituti di qualsiasi grado (scuole materne, elementari, medie, professionali, etc.) colonie e soggiorni estivi e compresa anche la refezione e la somministrazione di cibi e bevande in genere.

9.3. La presente assicurazione deve intendersi valere oltre che per la responsabilità civile derivante al contraente per la gestione, l'esercizio e l'organizzazione anche per l'accompagnamento, la vigilanza dei fruitori dei servizi sia presso proprie strutture private e/o convenzionate, compreso il fatto delle persone stesse, nonché la responsabilità civile personale degli addetti, degli animatori ed educatori.

9.4. Le garanzie assicurative si estendono alla responsabilità civile derivante al Contraente, a termini di legge, per l'esercizio dell'assistenza domiciliare a favore degli anziani, invalidi, handicappati, che viene prestata con proprio personale dipendente o attraverso l'opera di

collaboratori anche convenzionati, compresi i danni "*in itinere*" al personale dipendente e/o collaboratori.

9.5. L'assicurazione si estende all'opera di Assistente Sociale che svolge attività specifica, ivi compreso l'accompagnamento con autovettura propria e non, di assistiti presso uffici per l'assistenza, per pratiche varie, per riscossioni di pensioni e/o assegni vari, presso ambulatori per visite mediche, etc..

9.6. L'Assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di autocarri, autovetture, ciclomotori, motocicli e qualsiasi altro mezzo, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Ente assicurato ed allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionali alle persone trasportate.
E' fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili.

9.7. L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante dalla proprietà ed uso di autoscale, carrelli elevatori, macchine operatrici semoventi, mezzi meccanici ed impianti in genere, nessuno escluso, escluso il rischio della circolazione disciplinato dalla legge 24.12.69 n° 990 e s.m.i. e dal d.lgs. n° 209/2005.

9.8. L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni a cose di proprietà di terzi (esclusi i beni strumentali dell'Ente), trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate, scaricate, trainate, ammainate, causati sia da fatto dell'Assicurato e/o delle persone delle quali sia tenuto a rispondere, sia per guasti accidentali ai mezzi meccanici allo scopo impiegati.

- La garanzia è prestata con una franchigia fissa di €. 1.000,00 (mille/00) con il massimo risarcimento di €. 100.000,000 (centomila/00) per sinistro e per anno assicurativo.

9.9. L'assicurazione comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, compresi i danni alle cose di terzi trasportate sui mezzi stessi.

Sono inoltre compresi in garanzia i danni conseguenti ad operazioni di carico e scarico eseguiti con mezzi meccanici, quali ribaltabili, caricatori etc., stabilmente installati su mezzi di proprietà, in locazione o uso dell'Ente;

Sono esclusi i danni da furto.

- La garanzia è prestata con una franchigia assoluta di €. 1.000,00 (mille/00) per mezzo danneggiato.

9.10. L'assicurazione è estesa ai danni a cose e veicoli di terzi e dei dipendenti trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi.

- Questa estensione di garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta per ogni sinistro, di €. 1.000,00 (mille/00) con un massimale di €. 50.000,00 (cinquantamila/00) per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

9.11. RC derivante dalla proprietà, uso ed installazione di insegne, attrezzature, cartelli pubblicitari e striscioni ovunque installati; officine meccaniche, falegnamerie, laboratori

di analisi, impianti di lavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con le relative condutture, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, nonché altre simili attività ed attrezzature utilizzate per uso esclusivo e necessario dell'Ente;

9.12. L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni derivanti da mancata o erronea segnaletica e/o da mancato o insufficiente servizio di vigilanza o intervento sulla segnaletica in genere subiti da terzi, sui ripari e sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità dei terzi, per l'assistenza, in luoghi aperti al pubblico, di opere o lavori, di macchine, impianti o attrezzi, di depositi di materiale;

9.13. L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni cagionati a terzi per morte e lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose in conseguenza di contaminazione dell'acqua o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

- L'estensione di garanzia è prestata nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00).

9.14. L'assicurazione vale anche per la R.C. che possa derivare all'Assicurato per danni a terzi causati da incendio di cose di sua proprietà o da lui detenute.

La copertura viene prestata in eccedenza rispetto ad analoghe coperture assicurative eventualmente prestate con rischio accessorio su polizze di ramo incendio, con un limite massimo per sinistro e per anno di €. 500.000.00 (cinquecentomila/00);

9.15. Si conviene che per tutte le persone, non dipendenti dell'Assicurato, di cui lo stesso si avvale in forma continuativa, saltuaria od occasionale, per l'espletamento delle attività oggetto dell'assicurazione, le garanzie tutte di polizza valgono:

a) per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni causati a terzi da tali persone, compresi i dipendenti e gli Amministratori.
b) per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni subiti da tali persone.

9.16. Sono considerati terzi gli Amministratori e loro familiari, quando gli stessi usufruiscono dei servizi e delle strutture dell'Assicurato.

9.17. RC per i danni ai dipendenti derivanti da furto, sottrazione o deterioramento di cose, nei locali adibiti alle attività dell'Assicurato, esclusi i titoli al portatore, denaro, valori bollati.

- Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto, per ogni sinistro, del 10% (dieciprocento) con un minimo di €. 1.000,00 (mille/00) e con il massimo risarcimento per sinistro di €. 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni danneggiato.

9.18. RC derivante:

- dalla distribuzione di cibi e bevande anche a mezzo di distributori automatici sia di proprietà che di terzi;
- dalla gestione di mense e/o spacci all'interno della struttura dell'Ente anche se affidata a terzi, compreso il rischio dello smercio;

9.19. RC derivante dalla partecipazione e organizzazione di mostre, fiere convegni e simili (compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands), attività promozionali di qualunque tipo, anche nella qualità di concedente strutture nelle quali terzi siano organizzatori; l'assicurazione comprende in caso di concorsi, seminari, convegni di studi, tavole rotonde e mostre ovunque organizzati, la responsabilità civile per i danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo compresi quelli cagionati ai locali stessi;

9.20. L'assicurazione comprende i danni arrecati alle cose che l'Assicurato abbia in consegna, custodia, disponga a qualsiasi titolo o destinazione, esclusi i beni strumentali impiegati nelle attività produttive, esclusi i danni causati da furto e incendio.

- La presente garanzia è prestata con la normativa ed i massimali della sezione di RCT fino alla concorrenza di €. 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) per sinistro e per periodo annuo assicurativo con una franchigia assoluta di €. 1.000,00 (mille/00).

9.21. RC derivante da attività sportive e ricreative aziendali, anche svolte tramite CRAL aventi autonoma personalità giuridica;

9.22. L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

- Tale garanzia è prestata con uno scoperto del 10% (dieciprocento) per ogni sinistro con il minimo assoluto di €. 1.500,00 (millecinquecento/00) ed il massimo di €. 5.000,00 (cinquemila/00), e comunque con il massimo risarcimento di €. 500.000,00 (cinquecentomila/00) per sinistro e per anno assicurativo.

9.23. La garanzia comprende i danni alle condutture, cavi e agli impianti sotterranei in genere.

- La garanzia è prestata con lo scoperto del 10% (dieciprocento) con il massimo di €. 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni sinistro e con il massimo risarcimento di €. 500.000,00 (cinquecentomila/00) per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

9.24. La garanzia comprende, i danni a cose di terzi dovuti a cedimento, franamento e assestamento del terreno, a seguito di lavori eseguiti.

- Per i danni ai fabbricati questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% (dieciprocento) con il minimo assoluto di €. 1.500,00 (millecinquecento/00) ed il massimo di €. 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni sinistro, nel limite del massimale annuo per danni a cose e comunque con il massimo risarcimento di €. 500.000,00 (cinquecentomila/00) per sinistro.

9.25. La garanzia vale anche dopo il reinterro degli scavi fino a 90 (novanta) giorni dall'avvenuta ultimazione dei lavori, restando compresi, entro tale periodo, gli eventuali danni in superficie imputabili ad improvviso cedimento del terreno.

La presente garanzia è prestata con i seguenti limiti:

- massimo risarcimento €. 50.000,00 (cinquantamila/00) per sinistro con uno scoperto del 10% del danno, con un minimo di €. 1.000,00 (mille/00) ed il massimo di €. 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

9.26. L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per fatti, atti o omissioni che abbiano cagionato danni a terzi a seguito di alluvioni, inondazioni, esondazioni, terremoti e calamità naturali in genere.

- Tale garanzia è prestata con uno scoperto del 10% (dieciprocento) per ogni sinistro con il minimo assoluto di €. 10.000,00 (diecimila/00) e con il massimo risarcimento di €. 500.000,00 (cinquecentomila/00) per sinistro e per anno assicurativo.

9.27. Relativamente a spettacoli – attività sportive, ricreative, artistico culturali, promozionali – mostre - recitals – feste – cerimonie – convegni – manifestazioni pubbliche ed altre simili attività, vengono garantiti i rischi della responsabilità civile derivante al Contraente per l'organizzazione, sia diretta che in qualità di patrocinante, sia all'aperto che all'interno dei locali appositamente agibili, intendendosi peraltro che la validità della garanzia viene subordinata all'osservanza delle norme di legge vigenti per la sicurezza.

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante dall'allestimento, montaggio e smontaggio di palchi e stands.
In nessun caso possono essere compresi in garanzia danni dovuti da fuochi di artificio relativi ad altre consimili attività, nonché concerti rock.
Gli artisti, gli oratori e qualsiasi altro invitato o partecipante attivo alle manifestazioni, sono considerati terzi a tutti gli effetti.
Sono inoltre compresi i danni provocati, agli immobili e alle cose di terzi, utilizzati per le manifestazioni di cui sopra.
Quando il Contraente non è direttamente interessato all'organizzazione delle manifestazioni di cui al presente articolo, le garanzie assicurative riguardano la responsabilità civile relativa al rischio della committenza ex art. 2049 C.C. che gli incombe per queste attività in quanto gestite da altri su suo incarico;

9.28. L'assicurazione è estesa alla RC derivante all'Assicurato dalla proprietà, dalla conduzione, dalla custodia e/o gestione di fabbricati ed immobili in genere, compresi tutti gli impianti destinati alla loro conduzione, monumenti (anche archeologici), pertinenze dipendenze, recinzioni, cancelli elettrici ed elettronici, strade private.

9.29. L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Ente dalla proprietà e/o gestione in proprio di ogni tipo di impianto sportivo o di struttura adibita ad attività sportiva in genere, compresi tutti i macchinari e le attrezzature sia al servizio delle strutture sia utilizzati per lo svolgimento delle attività sportive.

9.30. L'assicurazione è estesa alla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato da:

1. ordinaria e straordinaria manutenzione, costruzione, ampliamento, ristrutturazione, sopraelevazione, demolizione, di fabbricati ed impianti in genere, strade, piazze pubbliche, illuminazione, piante, giardini, parchi, boschi e quant'altro di proprietà o in uso all'Ente;
2. proprietà, manutenzione e tagli di boschi e pascoli;
3. proprietà, gestione e manutenzione di malghe, case rurali e terreni agricoli di itinerari turistici ed aree attrezzate ad uso turistico;
4. per quanto concerne la manutenzione stradale, la garanzia comprende anche quei tratti di strada alla cui manutenzione provvede direttamente l'Ente anche se ubicati fuori dai confini del territorio comunale e comprende anche le strade vicinali di uso pubblico gestite dal Comune.

Resta inteso che, qualora i lavori di cui sopra fossero affidati a Terzi, l'assicurazione sarà operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente.

9.31. Premesso che qualora l'acquedotto e le fognature fossero di proprietà e in gestione all'Ente, l'assicurazione è estesa alla Responsabilità Civile derivante all'Ente dalla proprietà e gestione di tutti gli impianti, compresi i danni alle persone derivanti da erogazione di acqua alterata.

9.32. Premesso che l'Ente si avvale dell'opera dell'Associazione "*Gruppo Volontari Protezione Civile*", le garanzie tutte di polizza valgono:

a) per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni causati a terzi da tali persone;

b) per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni subiti da tali persone.

L'assicurazione vale inoltre per la responsabilità personale degli operatori del "*Gruppo Volontari Protezione Civile*" relativamente a fatti derivanti dall'espletamento del loro incarico.

9.33. E' compresa la responsabilità civile derivante al Contraente dalla proprietà, uso e dislocazione nel territorio, di cassonetti e contenitori in genere per la raccolta di rifiuti in genere.

9.34. L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante alla Contraente ai sensi dei D.lgs. n° 626 del 19.09.94 e n° 81 del 09.04.08 per:

- danni subiti dai "*responsabili del servizio di prevenzione*", nei limiti dei massimali previsti per la RCO;
- la responsabilità che ricade sulla Contraente per danni provocati a terzi e/o ad altri dipendenti per fatti od omissioni dei "*responsabili del servizio di prevenzione e protezione*" relativamente a fatti derivanti dall'espletamento di tale incarico per conto dell'Ente.

L'assicurazione copre inoltre anche la responsabilità personale dei "*responsabili del servizio di prevenzione e protezione*" relativamente a fatti derivanti dall'espletamento di tale incarico per conto dell'Ente.

9.35. L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante alla Contraente ai sensi dei D.lgs. n° 494 del 14.08.1996 e n° 81 del 09.04.08 "*Sicurezza nei cantieri*", quale committente di lavori edili rientranti nel campo di applicazione del d.lgs. stesso.

Inoltre l'assicurazione copre la responsabilità personale di "*responsabili*" e "*coordinatori*" previsti dal sopra citato d.lgs. n.ro 494/96, relativamente a fatti derivanti dall'espletamento di tale incarico per conto dell'Ente.

9.36. Qualora l'Amministrazione rientri tra gli Enti destinatari a promuovere progetti socialmente utili impiegando lavoratori che si trovano nelle condizioni di cui al comma 5) dell'art. 1 D.L. 07.04.1995 n° 105 e s.m.i. e per i quali non si determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, l'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante alla Contraente per :

- Danni subiti da tali persone, nei limiti dei massimali previsti per la RCO;

- La responsabilità che ricade sulla Contraente per danni provocati a terzi e/o altri dipendenti per fatti ed omissioni di tali persone.

Inoltre l'assicurazione copre la responsabilità personale di tali persone, relativamente a fatti derivanti dall'espletamento di tale incarico per conto dell'Ente.

9.37. Premesso che l'Ente rientra tra i destinatari a promuovere progetti utili alla collettività (PUC) impiegando percettori del reddito di cittadinanza ai sensi del Decreto Ministeriale del 22.09.2019, l'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante alla Contraente per :

- Danni subiti da tali persone, nei limiti dei massimali previsti per la RCO;
- La responsabilità che ricade sulla Contraente per danni provocati a terzi e/o altri dipendenti per fatti ed omissioni di tali persone.

Inoltre l'assicurazione copre la responsabilità personale di tali persone, relativamente a fatti derivanti dall'espletamento di tale incarico per conto dell'Ente.

9.38. La polizza comprende la RC derivante all'Ente, ai sensi della Legge Regionale n° 41/2005 e del conseguente Regolamento comunale in materia di prestazioni socio assistenziali, per la promozione di progetti di inserimento socio-terapeutico presso strutture proprie e/o di soggetti terzi.

Le garanzie di polizza valgono pertanto:

- per la RC derivante all'Ente per danni causati a terzi da tali persone;
- per la RC derivante all'Ente per danni subiti da tali persone.

9.39. La polizza comprende la RC derivante all'Ente dall'affidamento di minori e interdetti e pertanto si intende coperta la responsabilità Civile derivante alla famiglia affidataria per:

- danni subiti dai minori e interdetti;
- danni provocati a terzi dai minori e dagli interdetti.

10) Franchigia

L'assicurazione si intende prestata con l'applicazione di una franchigia per sinistro di **€. 1.000,00 (mille/00)**, ferme le eventuali franchigie/scoperti previsti dalle singole clausole.

11) Recupero Franchigia

La Società provvederà alla gestione e liquidazione di tutti i danni, compresi quelli il cui importo rientra totalmente o parzialmente nelle franchigie inserite nel presente contratto assicurativo.
Alla fine di ciascun semestre la Società provvederà nei confronti del Contraente al recupero delle stesse mediante emissione di un apposito documento riportante:

- *Data del sinistro*
- *Nominativo della Controparte*
- *Importo liquidato*
- *Data del pagamento*
- *Importo da recuperare*

Per detti sinistri, sin d'ora, il Contraente/Assicurato dà ampio e irrevocabile mandato alla Società a trattare e definire anche la parte di risarcimento ai terzi danneggiati rientrante nello scoperto e/o nella franchigia.
A tal fine si obbliga a rimborsare alla Società medesima le somme da quest'ultima eventualmente anticipate per suo conto per i titoli menzionati, provvedendo al pagamento entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta di cui al secondo capoverso del presente articolo.
Alla scadenza contrattuale della polizza e/o qualora la polizza dovesse essere disdetta per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla Società in data successiva alla liquidazione di ogni singolo danno e il Contraente si impegna a provvedere al pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

12) Massimali di garanzia

L'assicurazione è prestata con i seguenti limiti:

- **Responsabilità civile verso terzi:**

  €. 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per sinistro col limite di:
  €. 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per persona;
  €. 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per danni a cose;

- **Responsabilità civile verso prestatori di lavoro:**

  €. 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per sinistro col limite di:
  €. 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per prestatore di lavoro;

13) Calcolo del premio

Preventivo Annuo Retribuzioni: **€. 2.000.000,00**

Tasso lordo : ____ **‰**

Totale premio Annuo Lordo **€.**
==========

14) Regolazione del premio

Essendo il premio convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio stabilito in polizza.
A tale scopo entro 90 (novanta) giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società gli elementi consuntivi indicati per il calcolo del premio.
Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 (sessanta) giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società.
La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 (trenta) giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o in garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24:00 (ventiquattro) del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente.
Effettuato il pagamento, la garanzia verrà ripristinata anche relativamente al periodo in cui questa è stata sospesa.
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie ed in particolare ad esibire il libro paga prescritto dall'art. 20 del DPR 30.06.1965 n.ro 124.

L'Assicuratore **Il Contraente**

_____ _____

Agli effetti dell'art. 1341 e 1342 C.C. le Parti dichiarano di approvare specificamente le disposizioni degli artt. seguenti delle "Condizioni Generali che regolano l'assicurazione":

- Art. 6 C.G.A. (diritto di recesso dopo ogni denuncia di sinistro);
- Art. 7 C.G.A (durata del contratto);
- Art. 11 C.G.A. (foro competente);
- Art. 16 C.G.A. (clausola Broker).

L'Assicuratore **Il Contraente**

_____ _____

COMUNE
DI
REGGELLO
CITTA' METROPOLITANA FIRENZE

POLIZZA
RESPONSABILITA' CIVILE
PATRIMONIALE

LOTTO n°2

Per accettazione (Timbro e Firma) WORDING UIB Srl

.

POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE

Dati Assicurato/Contraente

Nome : **COMUNE DI REGGELLO**

C.F./P.I. : **01421240480**

Domicilio : **Piazza Roosevelt, 1 - 50066 REGGELLO (FI)**

Polizza

N.ro :

Periodo

Decorrenza : **ore 24:00 del 30.04.2026** - Scadenza : **ore 24:00 del 30.04.2029**

Durata

anni: **3** mesi: **0** giorni: **0**

Rata da pagarsi alla firma della polizza

Premio netto	Accessori	Premio Imponibile	Imposte	Totale

Rate successive annuali a partire dal 30.04.2027

Premio netto	Accessori	Premio Imponibile	Imposte	Totale

Quota Compagnie

Fatta in quattro esemplari, composta di 44 pagine ciascuna, ad un solo effetto in ……..……il ……...

Per accettazione (Timbro e Firma) WORDING UIB Srl

.

SCHEDA DI COPERTURA

1.	**Assicuratori:**
2.	**Contraente ed Assicurato:** COMUNE DI REGGELLO **Attività:** Ente Pubblico
3.	**Periodo di Assicurazione:** dalle 24.00 ore del 30.04.2026 alle 24.00 ore del 30.04.2029
4.	**4.1 Massimale per ciascun Sinistro:** Euro 1.000.000,00 **4.2 Massimale aggregato annuo:** Euro 7.000.000,00
5.	**Franchigia per sinistro:** Euro 2.000,00
6.	**Periodo di retroattività:** Illimitata **Periodo di ultrattività: 5** anni
7.	**Clausola Broker:** **7.1** Broker: UIB – Universal Insurance Broker Srl **7.2** Corrispondente/Coverholder:

8. **Sottolimiti relativi alle Condizioni Aggiuntive alle estensioni di copertura alla responsabilità Civile Professionale per le attività tecniche.**

PERDITE PATRIMONIALI CONSEGUENTI AD INIDONEITA' DELL'OPERA	Euro 500.000,00
DANNI ALLE OPERE	Euro 500.000,00
DANNI A MACCHINARI, ATTREZZATURE, MATERIALI O STRUMENTI DESTINATI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI	Euro 500.000,00

9. **Calcolo del premio annuo Garanzia Base:**

Retribuzioni lorde	Tasso lordo	Premio lordo annuo
€ 2.000.000,00		

10. **Tassi relativi allo schema di copertura del dipendente incaricato della progettazione (ai sensi dello Schema Ministeriale). Tassi lordi per l'intera durata da applicare sul valore delle opere. Valore massimo dell'opera € 15.000.000,00**

Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 12 mesi	_____	per mille
Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 24 mesi	_____	per mille
Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 36 mesi	_____	per mille
Premio Lordo Minimo per singolo Certificato		Euro

11. **Tassi relativi allo schema di copertura del dipendente incaricato della verifica. Tassi lordi per l'intera durata da applicare sul valore delle opere. Valore massimo dell'opera € 15.000.000,00**

Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 12 mesi	_____	per mille
Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 24 mesi	_____	per mille
Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 36 mesi	_____	per mille
Premio Lordo Minimo per singolo Certificato		Euro

Per accettazione (Timbro e Firma) WORDING UIB Srl

.

INDICE

- Definizioni Comuni
- **Sezione Prima** – Norme che regolano l'Assicurazione in Generale
- **Sezione Seconda –** Norme che regolano l'Assicurazione per la Responsabilità Civile Patrimoniale della Pubblica Amministrazione
- **Sezione Terza –** Condizioni addizionali e/o modifiche relative all'estensione di copertura alla Responsabilità Civile Professionale per le attività tecniche
- **Allegato 1 (Progettazione) –** Norme che regolano la copertura assicurativa della responsabilità civile professionale dei dipendenti pubblici incaricati della progettazione di lavori
- **Allegato 2 (Verifica) –** Norme che regolano la copertura assicurativa della responsabilità civile professionale dei dipendenti pubblici incaricati della verifica della progettazione

.

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato sia che siano usati al singolare ovvero al plurale:

Assicuratori: L'impresa assicuratrice e le eventuali coassicuratrici

Assicurato: l'Ente pubblico o la Società Pubblica contraente indicata nella **Scheda Di Copertura** il cui interesse è tutelato dall'assicurazione.

Assicurazione: il contratto di Assicurazione.

Attività Dichiarata: quanto indicato nella **Scheda di Copertura**.

Atto Cyber: si intende un atto non autorizzato, malevolo o criminoso (o una serie di atti correlati non autorizzati, malevoli o criminosi), indipendentemente dal tempo e dal luogo, o una minaccia o una truffa che comporta l'accesso a, la elaborazione di, l'uso di o la gestione di un **Sistema Informatico**.

Beni: denaro, titoli, preziosi, merci, arredamento, macchinari ed attrezzature.

Broker: il soggetto indicato nella **Scheda di Copertura** iscritto al RUI -Registro Unico degli Intermediari assicurativi.

Circostanza: Qualsiasi atto, evento, situazione che non costituisca **Richiesta di risarcimento** ai sensi delle definizioni di questa polizza ma che sia suscettibile di dare luogo ad una Richiesta di risarcimento. A titolo esemplificativo e non limitativo:

- Avvio di un procedimento penale a carico delle persone delle quali l'assicurato debba rispondere;
- Qualsiasi contestazione, formalmente avanzata all'assicurato, che possa implicare una sua responsabilità, ma che non contenga una Richiesta di risarcimento.

Contraente: il soggetto che stipula l'**Assicurazione** indicato nella **Scheda di Copertura.**

Corrispondente/Coverholder: i corrispondenti degli **Assicuratori** che operano in una regione o in un paese, autorizzati a stipulare polizze per conto degli **Assicuratori** e separatamente identificati nella **Scheda di Copertura**.

Danno:	qualsiasi pregiudizio suscettibile di valutazione economica subito da **Terzi**.
Danni Materiali:	il **Danno** conseguente a danneggiamento di cose od animali.
Danni Corporali:	il **Danno** conseguente a lesioni o morte di persone, ivi compresi danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
Danno Erariale:	il pregiudizio economico subito dallo Stato o dalla Pubblica Amministrazione in genere a causa della condotta di un pubblico dipendente
Dipendente:	qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà alle dipendenze dell'Assicurato
Dipendente Tecnico:	qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge in materia, nell'ambito di un appalto pubblico, che predispone e sottoscrive il progetto ovvero è incaricato della sua verifica e validazione, dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori e/o esegue il collaudo statico dell'opera o svolge attività di Responsabile Unico del Progetto attività di supporto al Responsabile Unico del Progetto qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore, per conto e nell'interesse dell'Ente Pubblico in qualità di dipendente dell'Assicurato.
Franchigia:	l'importo di **Danno** relativo a ciascun **Sinistro** che non è coperto dal presente **Certificato** e che resterà pertanto a carico dell'**Assicurato**. In assenza di patto contrario Costi e Spese non sono soggetti alla **Franchigia.**
Incidente Cyber:	si intende: (a) qualsivoglia errore od omissione o serie di errori od omissioni correlati relativi all'acceso a, alla elaborazione di, all'uso di o alla gestione di un **Sistema Informatico**; o (b) qualsivoglia indisponibilità o impossibilità - parziale o totale - o serie - parziali o totali - indisponibilità o impossibilità correlate ad accedere, elaborare, usare o gestire un **Sistema Informatico**.

.

Indennizzo:	la somma dovuta dagli **Assicuratori** in caso di **Sinistro**.
Massimale in aggregato:	la massima esposizione degli **Assicuratori** per il **Periodo Di Assicurazione.**
Massimale per sinistro:	la massima esposizione degli **Assicuratori** per ogni **Sinistro.**
Perdite Patrimoniali:	ogni **Danno** immateriale (intendendosi per tale **Danno** il subito da terzi che non sia conseguenza di **Danni Materiali** e **Corporali**) inclusi i **Danni** patrimoniali e non patrimoniali.
Periodo di Assicurazione:	il periodo intercorrente tra la data di decorrenza e la data di scadenza dell'Assicurazione indicate nella Scheda di Copertura. Qualora l'Assicurazione abbia una durata pluriennale, ogni singola annualità a partire dalla data di decorrenza verrà considerata come un separato Periodo di Assicurazione, salvo in caso di periodi di polizza specificatamente concordati tra le Parti.
Periodo di Efficacia:	il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta, indicata nella **Scheda di Copertura**, e la data di scadenza indicata nel Periodo di Assicurazione nella **Scheda di Copertura.**
Polizza / Certificato:	documento che prova l'**Assicurazione**.
Premio:	la somma dovuta dal **Contraente** agli A**ssicuratori**.
Pubblica Amministrazione:	Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, IPAB, ATER, USSL, ASST, ATS Ospedali, RSA, Case di Riposo, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione amministrativa.
Responsabilità Amministrativa:	la responsabilità che incombe sull'**Assicurato** che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la **Pubblica Amministrazione**, abbia cagionato un **Danno** o **Perdite Patrimoniali** al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in

	generale, allo Stato o alla **Pubblica Amministrazione**.
Responsabilità Amministrativa -Contabile:	la responsabilità che implica l'esistenza di una gestione di **Beni**, valori o denaro pubblico, da parte di un **Assicurato** detto "agente contabile" ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la **Pubblica Amministrazione** e che abbia cagionato una **Perdita Patrimoniale** al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla **Pubblica Amministrazione.**
Responsabilità Civile:	la responsabilità che possa gravare personalmente sull'**Assicurato** nell'esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 e ss. del C.C. e dell'art. 28 della Costituzione, inclusa la **Responsabilità Civile** conseguente alla lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa.
Retribuzioni annue lorde:	ai fini del conteggio del **Premio**, per Retribuzioni annue lorde si intende il complessivo ammontare annuo, al lordo delle ritenute previdenziali e/o fiscali, che il personale dipendente effettivamente riceve a compenso delle proprie prestazioni inclusi i compensi corrisposti ai lavoratori interinali.
Richiesta di Risarcimento	Domanda giudiziale di condanna al risarcimento dei danni; Azione civile di risarcimento danni promossa nei confronti dell'amministrazione quale civilmente responsabile dalla parte civile nel processo penale; Qualsiasi documento scritto pervenuto all'assicurato che presenti una richiesta di risarcimento dei danni, anche non quantificati. Il ricorso al TAR che non contenga una effettiva domanda di risarcimento dei danni per equivalente monetario non sarà considerato una Richiesta di Risarcimento.
Scheda di copertura:	il documento allegato al **Certificato** contenente alcuni dati essenziali relativi alla copertura assicurativa.
Sinistro:	il ricevimento da parte dell'**Assicurato** di una **Richiesta di risarcimento**.

Sinistro in serie: Tutte le **richieste di risarcimento** derivanti dal medesimo evento dannoso saranno considerate alla stregua di una singola richiesta di risarcimento, anche se avanzate in tempi diversi.

Sistema Informatico: si intende qualsivoglia computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (ivi inclusi a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, telefoni smartphone, computer portatili, tablet, dispositivi indossabili), server, cloud o microcontrollore, incluso qualsivoglia sistema similare o qualsivoglia configurazione dei predetti e inclusi qualsivoglia dispositivo associato input e output o di memorizzazione dati, apparecchiatura networking o dispositivo di back up, che sia di proprietà o gestito dall'**Assicurato** e/o da qualsivoglia terzo.

Terzi: Ogni persona fisica e giuridica diversa dal Contraente e/o assicurato, compresa la Pubblica Amministrazione in genere. Sono esclusi da questa nozione:

- il legale rappresentante del Contraente e/o assicurato, il coniuge, i genitori, i figli del legale rappresentante del Contraente e le società da quest'ultimo controllate.
- i dipendenti e gli amministratori del Contraente/assicurato autori dell'evento dannoso, nonché i relativi coniuge, convivente more uxorio, genitori, figli e comunque qualsiasi altro parente o affine conviventi.

SEZIONE PRIMA

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'**assicurato** relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**indennizzo,** nonché la stessa cessazione dell'**assicurazione**, ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 del codice civile italiano, unicamente in caso di dolo.

Art. 2 - Altre assicurazioni
Il **Contraente** deve comunicare per iscritto agli **Assicuratori** l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di **Sinistro**, **l'Assicurato** deve darne avviso a tutti gli **Assicuratori,** indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

Art. 3 – <u>Pagamento del premio e decorrenza della garanzia</u>
A parziale deroga dell'art. 1901 del C.C. l'assicurazione ha effetto e copertura dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno indicato in polizza, anche se l'Ente, per ragioni di carattere amministrative, provvederà al pagamento del premio al Broker **entro 30 (trenta) giorni** dal ricevimento della polizza da parte della Compagnia.
Se il Contraente non paga i premi, le rate di premio successive o le rate di rinnovo della polizza **entro 60 giorni** dalla data di scadenza, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del 60° (sessantesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.
In ogni caso, tenuto conto che il Contraente, per proprie esigenze amministrative, effettua pagamenti solo tramite ordinativi bancari preventivamente deliberati, si conviene che ogni copertura inerente la polizza decorre dalle ore 24.00 del giorno in cui viene deliberato l'ordine di pagamento, a condizione che tale deliberazione sia fatta entro termini sopra indicati.
Trascorso tale termine, salvo accordi fra le Parti, la garanzia sarà sospesa e riprenderà dalle ore 24,00 del giorno della deliberazione di pagamento.

Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione
Le eventuali modifiche dell'**Assicurazione** devono essere provate per iscritto.

Art. 5 – Variazione del Rischio
A) Aggravamento del Rischio
L'**Assicurato** deve dare comunicazione scritta agli **Assicuratori** di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli **Assicuratori** possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo**, nonché la stessa cessazione dell'**Assicurazione** (art. 1898 C.C.).

B) Diminuzione del Rischio
Nel caso di diminuzione del rischio, gli **Assicuratori** sono tenuti a ridurre il **Premio** o le rate di **Premio** successive alla comunicazione dell'**Assicurato** (art. 1897 C.C.) e rinunciano al relativo diritto di recesso.

Art. 6 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro e Circostanza
A) In caso di **Richiesta Di Risarcimento**, l'**Assicurato** deve darne avviso scritto anche a mezzo telefax e/o email agli **Assicuratori** ai quali è assegnato il **Certificato** oppure all'**Intermediario** indicato nel **Certificato**, entro 15 giorni dalla ricezione.
B) In caso di **Circostanza**, l'**Assicurato** deve darne avviso scritto anche a mezzo telefax e/o email agli **Assicuratori** ai quali è assegnato il **Certificato** oppure all' **Intermediario,** entro 15 giorni da quando l'**Assicurato** ne è venuto a conoscenza, indicando le ragioni per le quale ritiene che la Circostanza sia suscettibile di dare luogo ad una Richiesta di risarcimento.
Se l'avviso di **Circostanza** viene dato nel **Periodo di Assicurazione**, qualsiasi successiva **Richiesta di Risarcimento** derivante dalla **Circostanza** verrà considerata come avvenuta nel medesimo **Periodo di Assicurazione**.
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo** (art. 1915 C.C.).
L'Assicurato dovrà prontamente fornire agli Assicuratori tutte le informazioni che gli saranno richieste ai fini della valutazione del Sinistro.

Art. 7 – Facoltà bilaterale di recesso in caso di Sinistro
Dopo ogni **Sinistro** e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'**Indennizzo**, gli **Assicuratori** ed il **Contraente** possono recedere dall'**Assicurazione**, con preavviso di 60 giorni. In caso di recesso da parte degli **Assicuratori**, questi entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsano la parte di **Premio** netto relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 8 – Durata del contratto
La durata del contratto sarà di anni 3 (tre) ferma restando la possibilità di disdetta annuale da parte del Contraente e/o della Compagnia, mediante lettera raccomandata o pec da spedirsi entro 90 (novanta) giorni dalla data di scadenza annuale. Il presente contratto ha effetto dalle ore 24.00 del 30.04.2026 e scadenza alle ore 24.00 del 30.04.2029 e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta da ambo le parti.
Il Contraente ha la facoltà, ove ritenuto conveniente in relazione alle proprie valutazioni tecniche ed economiche, di esercitare il diritto alla ripetizione del servizio per un periodo pari ad un anno agli stessi patti e condizioni, sulla base della normativa vigente.
Si conviene inoltre che alla scadenza o nel caso di rescissione del contratto per sinistro, al Contraente spetterà la facoltà di richiedere una proroga di ulteriori 120 giorni, al fine di consentire il regolare espletamento di una nuova gara.

Art. 9 – Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'**Assicurazione** sono a carico del **Contraente**.

Art. 10 – Foro competente
Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede il **Contraente**.

Art. 11 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non regolato da questo contratto, valgono le norme di legge.

Art. 12 – Legittimazione
Si prende atto che il presente **Certificato** viene stipulato dall'Ente esclusivamente nel proprio interesse.
La **Pubblica Amministrazione** assume pertanto la veste di **Contraente**, ovvero della persona giuridica che stipula l'**Assicurazione**, adempie agli obblighi previsti dall'**Assicurazione** stessa, e di **Assicurato** e conseguentemente esercita tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto.

Art. 13 – Clausola di delega in presenza di Broker
L'Ente Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Società Universal Insurance Broker Srl (con sede in Firenze, via P. Carnesecchi, 29) in qualità di Broker ai sensi del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.
Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente/Assicurato dal Broker il quale tratterà unicamente con la Compagnia Delegataria, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato dal Contraente/Assicurato al Broker che provvederà alla ripartizione tra tutte le Coassicuratrici. Pertanto sia la Delegataria che le Coassicuratrici riconoscono che tale pagamento è liberatorio per il Contraente/Assicurato, anche ai termini dell'art. 1901 C.C. Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto del Contraente/Assicurato, alla Compagnia, si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato. Parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia.
La remunerazione del Broker, nella misura del 15% del premio imponibile, è a carico della Compagnia aggiudicataria e delle eventuali Coassicuratrici, che dovranno rilasciare lettera di libera collaborazione al Broker. Queste ultime pertanto dichiarano che tale compenso mai costituirà un aumento dei premi per l'Ente Contraente.
.
Art. 14 – Gestione del contratto in presenza di Corrispondente/Coverholder
Con la sottoscrizione del presente contratto di assicurazione si prende atto che il Contraente/Assicurato conferisce mandato di rappresentarlo, ai fini del presente contratto di assicurazione, al Broker indicato nell'articolo precedente. Pertanto:

- ogni comunicazione effettuata al Broker dal Corrispondente/Coverholder, si considererà come effettuata al Contraente/Assicurato;
- ogni comunicazione effettuata dal Broker al Corrispondente/Coverholder, si considererà come effettuata dal Contraente/Assicurato.

Gli Assicuratori conferiscono mandato al Corrispondente/Coverholder di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa al presente contratto di assicurazione. Pertanto:

- ogni comunicazione effettuata dal Broker al Corrispondente/Coverholder, si considererà come effettuata alla Società;
- ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente/Coverholder al Broker, si considererà come effettuata dalla Società.

Art. 15 – Coassicurazione e Delega
Qualora risulti dalla polizza che l'Assicurazione è divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro la Società delegataria dovrà comunque corrispondere per intero gli indennizzi, salvo il suo diritto a rivalersi sulle coassicuratrici.

.

La Spettabile_____,all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto. Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza, (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile_____ _____ la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà anche le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.
Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato ad associazione temporanea di imprese, si deroga totalmente al disposto di cui all'art. 1911 del codice civile, essendo tutte le imprese responsabili in solido.
La delega assicurativa è assunta dall'impresa di assicurazione indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria. Non è consentita l'associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d'imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

Art. 16 – Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa
La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010 e s.m.i...

Art. 17 – Trattamento dei dati
Ai sensi della normativa vigente (Regolamento UE 679/2016 – D.Lgs. n° 196/2003 e s.m.i.) ciascuna delle parti (Società, Contraente, Assicurato, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 18 – Sanzioni e restrizioni internazionali
L'assicurato prende atto ed accetta che la prestazione della copertura, l'indennizzo di una richiesta di risarcimento/sinistro e l'erogazione di una prestazione in virtù della presente **Polizza** possano essere sospesi, qualora la prestazione di tale copertura, l'indennizzo di tale richiesta di indennizzo/sinistro o l'erogazione di tale prestazione da parte dell'**Assicuratore** possano esporre quest'ultimo a sanzioni, divieti o restrizioni ai sensi di qualsiasi:

a) risoluzione/i delle Nazioni Unite; o
b) programma di sanzioni commerciali o economiche, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Tale causa di sospensione permarrà fino a quando l'**Assicuratore** non sarà più esposto al rischio di tali sanzioni, divieti o restrizioni.

Art. 19 – Disciplina dell'Appalto
Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente polizza, ancorché non allegati: bando di gara, disciplinare di gara, offerta economica, dichiarazioni a corredo dell'offerta

SEZIONE SECONDA
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 20 – Oggetto dell'Assicurazione

Oggetto della presente Polizza Assicurativa è la Copertura per la **Responsabilità Civile Patrimoniale verso terzi,** inclusi gli utenti ed i destinatari dei servizi rientrante nei seguenti casi:

A. L'**Assicurazione** è prestata per la **Responsabilità Civile** derivante all'**Assicurato** per **Perdite Patrimoniali** involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio dell'**attività dichiarata** nel **Certificato**.
B. L'**Assicurazione** comprende la **Responsabilità Civile** derivante all'**Assicurato** anche in conseguenza di atti od omissioni commessi da soggetti dei quali o con i quali l'**Assicurato** debba rispondere, a fronte dell'esperimento dell'azione diretta promossa dai terzi danneggiati qualora, in base alle norme ed ai principi vigenti dell'ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità dell'**Assicurato** stesso.
C. L'**Assicurazione** è prestata per **perdite patrimoniali** a carico dell'Ente, conseguenti all'azione diretta della Corte dei Conti per **danni erariali** nei confronti di amministratori e dipendenti. L'**Assicuratore** potrá pertanto tenere indenne l'**Assicurato** dal pregiudizio economico sofferto qualora, a seguito dell'esercizio del potere riduttivo da parte della Corte dei Conti, il **danno erariale** non sia stato interamente risarcito dal diretto responsabile e la differenza sia stata posta a carico dell'Ente contraente della presente polizza.

Art. 21 – Estensioni di copertura

A) Perdite per interruzione o sospensione di attività di terzi

La garanzia di questo **Certificato** comprende le **Perdite Patrimoniali** derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

B) Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del personale

L'Assicurazione è altresì operante per la responsabilità in capo all' **Assicurato** per le sole **Perdite Patrimoniali** derivanti dall'attività connessa all'assunzione e gestione del personale in applicazione delle norme vigenti e del CCNL. Sono quindi comprese le **Perdite Patrimoniali** connesse a vertenze di lavoro derivanti da errata applicazione od interpretazione di norme vigenti e del CCNL.

Devono comunque intendersi sempre esclusi gli importi che l'**Assicurato** sia tenuto ad erogare a titolo di retribuzioni, compresi gli importi dovuti per lo svolgimento di mansioni superiori contributi o TFR, nonchè quanto dovuto al Dipendente a titolo di indennità per licenziamento illegittimo o reiterazione abusiva del contratto a termine, il giudizio pensionistico. Sono invece comprese tutte le altre **Perdite Patrimoniali** connesse e correlate al sinistro quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: rivalutazione di capitali, interessi, spese accessorie, ecc.

In deroga alla definizione di Responsabilitá Civile della presente Assicurazione, si intendono comprese la responsabilità a titolo contrattuale del datore di lavoro.

Per tali perdite, gli Assicuratori risponderanno fino al limite di Euro 500.000,00 per anno Assicurato.

C) Attività di rappresentanza
L'**Assicurazione** vale per la **Responsabilità Civile** derivante all'**Assicurato** per gli incarichi, anche di carattere collegiale e/o commissariale, svolti da soggetti dal medesimo incaricati in rappresentanza dell'**Assicurato** stesso presso altri enti.

D) Copertura sostituti
Nel caso di sostituzione temporanea o definitiva di soggetti di cui l'**Assicurato** deve rispondere, l'**Assicurazione** s'intende automaticamente operante per le attività svolte dai rispettivi sostituti, **purché in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, dal momento del loro incarico.**

E) Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di cui al D.lgs 196/2003 e Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
La garanzia di questo **Certificato** comprende le **Perdite Patrimoniali** involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili. **La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali oggetto dell'Assicurazione.** La garanzia copre i **Danni** cagionati in violazione del D.Lgs 196/2003 e Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
L'**Assicurazione** non vale:

- per il trattamento di dati aventi finalità commerciali;
- per la diffusione e il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti con finalità commerciali;
- per le multe e le ammende inflitte direttamente all'**Assicurato** o alle persone di cui o con cui l'**Assicurato** deve rispondere.

F) Perdite Patrimoniali derivanti dall'utilizzo degli Strumenti di Firma Elettronica di cui al Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005) e al DPCM 22/2/2013)
La garanzia di cui al presente **Certificato** comprende le **Perdite Patrimoniali** cagionate a terzi nell'erogazione di soluzioni di firma elettronica.
Ai fini della presente estensione di garanzia rivestono qualifica di terzo anche i soggetti titolari cui è attribuita o che hanno accesso, nell'esercizio dei rapporti intrattenuti con soggetti terzi per motivi istituzionali, societari o commerciali ai dispositivi per la creazione della firma elettronica.
La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite di Euro 500.000,00 per sinistro, con il massimo di Euro 1.000.000,00 per Periodo di Assicurazione, fermi i massimali indicati nella Scheda di Copertura.

G) Perdite patrimoniali derivanti dallo svolgimento delle attività di Responsabile della prevenzione della corruzione e di Responsabile del servizio finanziario (Legge n. 190/2012 e D.Lgs. 267/2020)
La garanzia di cui al alla presente **Assicurazione** vale per le perdite patrimoniali derivanti all'Assicurato in relazione alla responsabilità civile che possa insorgere in conseguenza di una violazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 190/2012 e del **D.Lgs. 267/2020**, per

le attività svolte da soggetti - di cui l'Assicurato deve rispondere - incaricati delle funzioni di:

- Responsabile della prevenzione della corruzione nell'adozione del piano triennale e nel mantenimento dei livelli delle prestazioni a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione;
- Responsabile del servizio finanziario nelle fasi di controllo di regolarità contabile di ogni atto, di controllo di gestione e di controllo sugli equilibri di bilancio.

H) Attività svolta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e del D.Lgs. 36/2023
L'assicurazione si estende anche alle responsabilità che gravino sull'assicurato ai sensi dell'art. 1218 del Codice Civile per le perdite patrimoniali derivanti da violazione, errata applicazione o interpretazione del D.Lgs. 50/2016, del D.Lgs. 36/2023 e di ogni altra norma correlata ai citati Decreti e alle procedure affidamento di contratti pubblici.
La garanzia comprende inoltre la responsabilità dell'Assicurato derivante dall'attività di commissario di gara svolta dal personale dell'**Assicurato**, nonché dall'attività svolta dal commissario esterno all'**Assicurato**, fermi gli eventuali obblighi assicurativi personali stabiliti dalla Legge per i commissari esterni.
L'estensione non comprende i danni materiali e il corrispettivo contrattuale previsto dall'obbligazione disattesa o le somme a tale titolo riconosciute mediante accordo extragiudiziale o a seguito di sentenza, né le penali contrattuali.
La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite di Euro 250.000,00 per anno Assicurato.

I) Custodia titoli e beni
Sono comprese in garanzia le conseguenze derivanti dalla perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti, titoli, somme di denaro e valori ricevuti in deposito dal personale soggetto a tale obbligo, anche se derivanti da furto, rapina, incendio.
La presente estensione di garanzia si applica anche ai Danni Materiali e viene prestata sino a concorrenza di un importo pari ad € 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e con applicazione di una franchigia per sinistro di €. 5.000,00.

J) Levata Protesti
L'assicurazione è estesa alle Perdite Patrimoniali cagionate a terzi nell'esercizio delle funzioni inerenti l'attività di levata protesti, ciò fino alla concorrenza del Massimale di Euro 150.000,00 per singolo Sinistro e per anno assicurativo. La garanzia è prestata con applicazione di uno scoperto del 10% per ogni Sinistro, con il massimo non indennizzabile di Euro 2.500,00.

Art. 22 – Limiti di Indennizzo
L'**Assicurazione** è prestata fino alla concorrenza del **Massimale** per ciascun **Sinistro** ed annualmente in aggregato indicati nella **Scheda di Copertura**, indipendentemente dal numero dei **Sinistri** denunciati dall'**Assicurato** nello stesso periodo.
Le garanzie vengono prestate con l'applicazione di una **Franchigia** per **Sinistro** e/o in aggregato annuo indicata nella **Scheda di Copertura**.

Art. 23 – Rischi esclusi dall'Assicurazione
L'**Assicurazione** non vale per le **Perdite Patrimoniali** ed i **Danni** conseguenti a:
a) **Danni corporali** e **danni materiali** di qualsiasi tipo, smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore,

b) **Danni** derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
c) Atti od omissioni dell'**Assicurato** in epoca anteriore al **Periodo di Efficacia** del presente **certificato**;
d) Responsabilità assunte volontariamente dall'**assicurato** e non derivategli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell'ente stesso;
e) Stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di contratti di assicurazione, nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione e/o dall'onere di pagare **premi**, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di **premi**;
f) Azioni od omissioni imputabili a titolo di dolo;
g) inquinamento di qualsiasi genere: d'aria, acqua e suolo; **Danno** ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto, salvo quanto previsto dall'art. 33a);
h) Calunnia, ingiuria, diffamazione;
i) Multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l'**assicurato;**
j) Azioni sindacali collettive salvo il caso in cui l'**assicurato** provi che la responsabilità dedotta sarebbe esistita anche se il danneggiato non fosse stato in rapporto di dipendenza o di servizio con l'**assicurato**;
k) Il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la **responsabilità civile** di cui all'art. 2054 c.c.;
l) Fatti o circostanze pregresse già note all'**assicurato** e/o al **contraente** e/o denunciate prima della data di decorrenza dell'**Assicurazione**;
m) Derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
n) Derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse. Atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
o) Le conseguenze della responsabilità amministrativa e della responsabilità amministrativa contabile dei **Dipendenti** nonché del personale in rapporto di di servizio con il contraente;
p) Le conseguenze dei danni nonché dei maggiori danni sofferti dai terzi danneggiati in conseguenza di omessa, ritardata od erronea liquidazione e pagamento dei sinistri ricompresi nell'(auto)/assicurazione della responsabilità civile sanitaria.
q) **Danni** e **perdite patrimoniali** derivanti da responsabilità professionale nello svolgimento dell'attività medica, paramedica, diagnostica, terapeutica, profilassi e di sperimentazione sui pazienti umani e veterinaria.

Art. 24 – Inizio e termine della garanzia (forma Claims Made)
L'**Assicurazione** vale per le **Richieste di Risarcimento** avanzate nei confronti dell'**Assicurato** per la prima volta nel corso del **Periodo di Assicurazione** a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere nel corso del **Periodo di Efficacia** dell'**Assicurazione** (periodo di garanzia retroattiva), e non siano state ancora presentate né all'**Assicurato** neppure al personale in rapporto di dipendenza o di servizio con l'**Assicurato** stesso.
Agli effetti di quanto disposto dagli art. 1892-1893 C.C. il **Contraente** dichiara di non avere ricevuto alcuna **Richiesta di Risarcimento** in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di

risarcimento, per fatto imputabile al medesimo od alle persone di cui lo stesso deve rispondere già al momento della stipulazione dell'**Assicurazione**.

Art. 25 – Garanzia Postuma
Ad integrazione di quanto previsto all'Art. 24 - Inizio e termine della garanzia (forma Claims Made) – l'Assicurazione è operante per i Sinistri che abbiano luogo durante un periodo di garanzia postuma di 5 (cinque) anni successivi alla data di scadenza della durata del presente Certificato, purché derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia.
Il Massimale stabilito nella Scheda di Copertura è l'obbligazione massima alla quale gli Assicuratori saranno tenuti, cumulativamente per tutti i Sinistri pertinenti all'intera durata della garanzia postuma. Si applica il disposto dell'articolo 6 e resta inteso che ogni annualità di garanzia postuma costituirà un Periodo di Assicurazione distinto e separato, quale definito in questa polizza.
La presente garanzia postuma non avrà alcuna validità nel caso l'Assicurato stipulasse durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi.

Art. 26 – Estensione territoriale
L'**Assicurazione** vale per le **Richieste di Risarcimento** originate da comportamenti posti in essere nel territorio dell'Unione Europea.
Nonostante quanto sopra riportato, viene concordato che la garanzia è valida anche per la responsabilità derivante all'**Assicurato** per atti ed omissioni del personale mentre presta servizio all'estero, ma limitatamente alle **Perdite Patrimoniali** risarcibili ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico ricevuto.

Art. 27 – Vincolo di solidarietà
L'**Assicurazione** vale esclusivamente per la personale responsabilità del **Contraente /Assicurato**. In caso di responsabilità solidale dell'**Assicurato** con altri soggetti, gli **Assicuratori** risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'**Assicurato** stesso.

Art. 28 – Sinistri in serie
In caso di **Sinistri in serie**, la data della prima denuncia di **Sinistro** sarà considerata come data di tutte le denunce presentate durante il periodo di **Assicurazione**.

Art. 29 – Gestione delle vertenze di Sinistro – Spese legali
Gli **Assicuratori** possono assumere, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia davanti al giudice ordinario che davanti al giudice amministrativo (nel caso in cui ci sia una domanda al risarcimento del danno per equivalente monetario), a nome dell'**Assicurato**, designando, ove occorra, legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'assicurato stesso.
Sono a carico degli **Assicuratori** le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra **Assicuratori** e **Assicurato** in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del massimale di cui sopra.

Qualora l'Assicurato non acconsenta alla gestione della vertenza da parte degli Assicuratori, questi ultimo non riconosceranno le spese per legali o tecnici nominati dall'Assicurato.
In caso vi sia dissenso tra Assicurato e Assicuratori in merito ad una possibile e concreta definizione transattiva del danno, l'Assicurato potrà continuare a proprie spese la gestione delle vertenze fino ad esaurimento di ogni grado di giudizio, anche se successivo. In tal caso gli Assicuratori restano obbligati fino all'importo che sarebbe stato dovuto in occasione della predetta definizione transattiva.

Sono incluse:

a) le spese di mediazione determinate in considerazione del valore della lite, comprese le spese di avvio;
b) le spese del legale eventualmente incaricato dall'**Assicurato** alla propria assistenza nella mediazione.

Art. 30 – Clausola di regolazione Premio
Il presente **Certifcato** non è soggetto a regolazione.

Art. 31 - Precisazione Rischio Cyber
Salvo quanto previsto dal paragrafo che segue, il **Sinistro** (sempre che ne ricorrano i presupposti ai sensi e per gli effetti dei termini, condizioni, garanzie e/o appendici di **Polizza**), derivante da una **Richiesta di Risarcimento** e conseguente ad un **Incidente Cyber**, sarà coperto ai sensi e per gli effetti dei termini, condizioni, garanzie, appendici e limitazioni del **Certificato.**
Fermo quanto precede, la copertura prevista ai sensi del presente **Certificato** non si applicherà ad alcun **Sinistro** derivante da una **Richiesta di Risarcimento** direttamente o indirettamente, causato da, risultante da, o derivante da un **Atto Cyber.**

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. l'Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione e delle norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Patrimoniale della Pubblica Amministrazione.

Art. 01 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.
Art. 02 - Altre Assicurazioni.
Art. 05 - Variazioni del rischio.
Art. 13 - Clausola Broker
Art. 14 - Clausola gestione del contratto in presenza di Corrispondente/Coverholder
Art. 16 - Obblighi inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n. 136/2010
Art. 18 – Sanzioni Internazionali
Art. 23 - Rischi esclusi dall'Assicurazione
Art. 24 - Inizio e termine della garanzia - (forma Claims Made)
Art. 25 – Garanzia Postuma
Art. 31 – Precisazione Rischio Cyber.

Firma del Contraente/Assicurato	**Data**

SEZIONE TERZA
CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL'ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITA` CIVILE PROFESSIONALE PER LE ATTIVITA` TECNICHE

Art. 32 – Estensione di Garanzia per la Responsabilità Professionale
Le garanzie previste dal precedente Art. 20 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE sono estese alla Responsabilità Civile e Professionale dell'**Assicurato** per:

1) le **Perdite Patrimoniali** involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di fatti od omissioni commessi da soggetti di cui debba rispondere a norma di Legge, nell'esercizio delle loro rispettive funzioni istituzionali svolte ed in particolare di:

- progettista ai sensi del D.M. 193/2022 Schema Tipo 2.1 e verificatore della progettazione;
- direttore dei lavori, direttore operativo, ispettore di cantiere;
- collaudatore;
- dirigente, preposto, RSPP (il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione), ASPP (Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione), medico competente, RLS (Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza) ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81
- "Committente", "Responsabile dei lavori", "Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori" ai sensi del T.U.S.L. D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81
- RUP - Responsabile Unico del Progetto ai sensi del D. Lgs. 36/2023 art. 15 e ss.mm.ii.;
- DEC – Direttore dell'Esecuzione del Contratto ai sensi del D. Lgs. 36/2023 art. 114 or ss.mm.ii.;
- Servizio di supporto al Responsabile Unico del Progetto ex art. 15, del D.Lgs 36/2023;
- altro **Dipendente Tecnico,** comprendente il personale che svolge le attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di cui al D.Lgs 36/2023 art. 45, Comma 1 ALLEGATO I.10.

2) le **Perdite Patrimoniali** che l'**Assicurato** sia tenuto a risarcire per attività di consulenza, perizia e ricerche catastali stabilite dalle leggi o dai regolamenti relativi dell'Ente **Contraente**.

3) i **Danni Materiali** e **Corporali** derivanti dagli effetti pregiudizievoli delle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo.

Art. 33 - Condizioni Aggiuntive

A) Ecologia e Ambiente
L'**Assicurazione** s'intende operante anche per lo svolgimento delle attività di consulenza e controlli in materia ecologica ed ambientale, fonti d'inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore).

B) Perdite Patrimoniali e danni conseguenti all'attività di cui ai D. Lgs. 81/2008

A condizione che i soggetti incaricati siano in possesso di legale qualifica e abbiano eseguito un idoneo corso richiesto dalla legge, la copertura, ferme le atre condizioni del **Certificato**, è altresì operante per la responsabilità dell'**Assicurato** per le attività svolte da soggetti di cui l'**Assicurato** deve rispondere incaricati per le funzioni di cui all'art. 32, per le **Perdite Patrimoniali** cagionate a terzi e derivanti da violazioni della normativa in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

C) Validazione e Verifica della Progettazione
L'Assicurazione è altresì operante per la responsabilità derivante all'**Assicurato** per atti, errori od omissioni del personale incaricato dell'attività di validazione dei progetti e verifica della progettazione così come prevista dall'art. 42 del D.Lgs. 36/2023 e successive modificazioni.

Art. 34 - Rischi esclusi dall'assicurazione
Ad integrazione di quanto previsto all'art. 23 - RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE, l'**Assicurazione** non vale per le **Perdite Patrimoniali** ed i **Danni** conseguenti a:

a) le attività professionali prestate dal dipendente tecnico che non rientrano nelle competenze professionali stabilite da Leggi e Regolamenti;
b) e derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate;
c) i danni alle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo ed a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i relativi lavori di costruzione;
d) i danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori.

Art. 35- Perdite patrimoniali e danni conseguenti ad inidoneitá dell'opera
A parziale deroga dell'Art. 34 - RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE - relativamente all'attività di progettazione, direzione dei lavori o collaudo, l'Assicurazione comprende le **Perdite Patrimoniali** conseguenti a gravi difetti, riscontrati nelle opere progettate e/o dirette, sopravvenuti dopo l'ultimazione dei lavori, che rendano l'opera non idonea all'uso al quale è destinata.
Sono in ogni caso escluse dalla presente garanzia le **Perdite Patrimoniali**:

- derivanti da mancato rispetto di vincoli imposti dalle pubbliche autorità;
- conseguenti a rovina delle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo;
- derivanti da gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera.

La presente estensione di garanzia è prestata, entro il limite per **Sinistro** e per anno assicurativo indicato nella **Scheda di Copertura**, e con uno scoperto a carico dell'**Assicurato** pari al 10% dell'**Indennizzo** col massimo di Euro 1.000,00.

Art. 36 - Ultimazione dei lavori e delle opere
Ad ogni effetto contrattuale si precisa che per data di ultimazione dei lavori o delle opere si deve intendere la data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze ancorché il contratto sia in vigore:

- sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di **Certificato** provvisorio;
- consegna anche provvisoria delle opere al committente;

- uso delle opere secondo destinazione.

Art. 37 - Danni alle opere
A parziale deroga della lettera c) dell'art. 34 RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE limitatamente ai soli errori di progettazione e di direzione dei lavori la garanzia è estesa ai **Danni** alle **Opere** in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori, provocati da uno dei seguenti eventi:

- rovina totale o parziale delle **Opere** stesse;
- gravi difetti di parti delle **Opere** destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera.

Ferma ogni altra condizione generale o particolare del **Certificato**, si precisa che l'**Assicurazione** comprende altresì le spese imputabili all'**Assicurato** per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell'opera, con l'obbligo da parte dell'**Assicurato** di ottenere il consenso scritto degli **Assicuratori**.
In caso di disaccordo sull'utilità delle spese ai fini previsti o sull'entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio.
Questo risiede presso il luogo di residenza dell'**Assicurato**. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunererà il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbale.
La presente estensione di garanzia è prestata, entro il limite per **Sinistro** e per anno assicurativo indicato nella **Scheda di Copertura**, e con uno scoperto a carico dell'**Assicurato** pari al 10% dell'**Indennizzo** col massimo di Euro 1.000,00.

Art. 38 - Danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori
A parziale deroga dell'Art. 34 - RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE, l'**Assicurazione** vale anche per i **Danni** a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori, di proprietà di terzi che l'**Assicurato** abbia in consegna o in custodia per lo svolgimento della sua attività di tecnico purché conseguenti a rovina totale o parziale delle opere progettate e/o dirette dall'**Assicurato**.
La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite per **Sinistro** e per anno assicurativo indicato nella **Scheda di Copertura**, e con uno scoperto a carico dell'**Assicurato** pari al 10% dell'**Indennizzo** col massimo di Euro 1.000,00.

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO RELATIVE ALLA SEZIONE ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE PER LE ATTIVITA` TECNICHE
Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. l'**Assicurato** dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni che regolano le norme relative all` estensione di copertura alla **Responsabilità Civile** Professionale per le attività tecniche.

Art. 32 – Estensione di Garanzia per la Responsabilità Professionale.
Art. 34 – Rischi esclusi dall'assicurazione.

Firma del Contraente/Assicurato	**Data**

.

ALLEGATO 1

COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI PUBBLICI INCARICATI DELLA PROGETTAZIONE DI LAVORI

Le parti convengono che le garanzie della presente assicurazione saranno adeguate in conformità a eventuali norme e/o regolamenti emanati nel corso della durata della polizza, come previsto dal D.Lgs. 36/2023, ai sensi del D.M.193/2022, schema tipo 2.1.

DEFINIZIONI :

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Affidatario/ Aggiudicatario
Il soggetto a cui sono affidati gli appalti di lavori pubblici di cui all'art. 53, comma 2, lett. b) e c), del Codice.

Appalti pubblici di lavori
Gli appalti di cui all'art. 3, comma 7, del Codice.

Assicurato
Le persone fisiche o giuridiche specificate nei singoli **Schemi Tipo**.

Assicuratori
L'impresa di assicurazione e le eventuali coassicuratrici.

Broker
il soggetto indicato nella Scheda iscritto al RUI -Registro Unico degli Intermediari assicurativi.

Certificato di collaudo provvisorio
Il documento di cui all'art. 141, comma 3, secondo periodo, del Codice attestante l'avvenuto collaudo dei lavori da effettuarsi nei modi e termini previsti dal Codice.

Certificato di regolare esecuzione
Il documento di cui all'art. 141, comma 3, quarto e quinto periodo, del Codice attestante l'avvenuto collaudo dei lavori, da effettuarsi nei modi e termini previsti dal Codice.

Codice
I D. Lgs. 50/2016 e D. Lgs. 36/2023, e successive modificazioni ed integrazioni.

Committente
La Stazione appaltante.

Contraente

Il soggetto, obbligato principale, che stipula con il Garante la garanzia fideiussoria o il soggetto che stipula l'assicurazione con gli Assicuratori.

Concessioni di lavori pubblici
Le concessioni di cui all'art. 3, comma 11, del Codice.

Corrispondente/Coverholder
i corrispondenti degli Assicuratori che operano in una regione o in un paese, autorizzati a stipulare polizze per conto degli Assicuratori e separatamente identificati nella Scheda.

Danno Erariale
Il pregiudizio economico subito dallo Stato o dalla Pubblica Amministrazione in genere a causa della condotta di un pubblico dipendente

Decreto
Il Decreto Ministeriale 193/2022 quale è accluso il presente Allegato.

Direttore dei lavori
Il soggetto di cui all'art. 114 del D. Lgs. 36/2023.

Ente di Appartenenza
L'Ente facente parte della Pubblica Amministrazione con il quale l'**Assicurato** abbia un rapporto di lavoro o di servizio.

Esecutore dei lavori
Il soggetto che agli art. 3, comma 19, e 34 del Codice, al quale sono stati affidati i lavori.

Franchigia
La parte di **Danno** espressa in misura fissa che resta a carico dell'Assicurato.

Indennizzo /Risarcimento
La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di sinistro.

Lavori
Opera per l'esecuzione di lavori relativi a una delle attività in favore della Stazione appaltante; l'esecuzione, oppure la progettazione esecutiva e l'esecuzione di un'opera; la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un'opera corrispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore che esercita un 'influenza determinante sul tipo o sulla progettazione dell'opera.

Luogo di esecuzione delle opere / il Cantiere
Area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella **Scheda Tecnica** - nel quale **l'Esecutore dei lavori** realizza le **Opere** assicurate.

Maggiore Costo
La differenza fra i costi e gli oneri che la **Stazione Appaltante** deve sopportare per l'esecuzione dell'intervento a causa dell'errore o omissione progettuale ed i costi e gli oneri che la stessa avrebbe dovuto affrontare per l'esecuzione di un progetto esente da errori ed omissioni.

Notifica di Accettazione
Atto mediante il quale il **Contraente** e/o l'**Assicurato** notificano agli Assicuratori l'accettazione dell'incarico di progettazione e le relative specifiche tecniche.

Opere
Le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella **Scheda Tecnica**.

Periodo di assicurazione
Il periodo di tempo intercorrente tra la decorrenza e la scadenza della copertura assicurativa.

Premio
La somma dovuta dal **Contraente** al Garante o alla **Società** quale controprestazione a fronte del rilascio dell'assicurazione.

Progettista dei lavori
il pubblico dipendente, il professionista libero o associato nelle forme consentite dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, la società di professionisti o di ingegneria ai sensi in del D.M. 193/2022 Schema Tipo 2.1 e dell'art. 46 del D.Lgs 36/2023, incaricato della progettazione esecutiva dei lavori da appaltare.

Responsabile del Progetto
Il funzionario pubblico che, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 31 del Codice, ha la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al procedimento medesimo.

Scheda Tecnica
La scheda obbligatoria, annessa ad ogni **Schema Tipo** di copertura assicurativa, che riporta gli elementi informativi essenziali della copertura stessa e ne prova il rilascio da parte degli Assicuratori firmatari nei confronti della **Stazione appaltante**.

Schema Tipo
Lo schema obbligatorio delle condizioni contrattuali delle singole coperture assicurative introdotto dal D.M. 193/2022.

Scoperto
La parte di **Danno** espressa in misura percentuale che resta a carico dell'**Assicurato**;

Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'**Assicurazione**;

Somma garantita/assicurata o importo complessivo garantito/massimale
L'importo massimo complessivo della garanzia fideiussoria o dell'assicurazione.

Stazione appaltante
Le Amministrazioni aggiudicatrici o gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, ai sensi dell'art. 5 della Legge, committenti dei lavori.

COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI PUBBLICI INCARICATI DELLA PROGETTAZIONE DI LAVORI

Art. 1 - Oggetto della Copertura Assicurativa
Gli **Assicuratori** si obbligano a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese), per i maggiori costi sostenuti dalla stazione appaltante dei lavori in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto posto a base di gara, come definiti all'art. 106, comma 10, del **Codice**, imputabili a colpa professionale dell'assicurato.

Art. 2 - Assicurato
Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato assicurato il singolo dipendente o la pluralità di dipendenti pubblici che l'amministrazione abbia incaricato della progettazione posta a base di gara dell'opera oggetto dell'appalto, fermo peraltro l'onere di stipula a carico dell'Amministrazione stessa ai sensi dell'art. 24, comma 4, del **Codice**.
L'assicurato presta previamente assenso affinché il pagamento dell'indennizzo sia effettuato dagli **Assicuratori** direttamente al Contraente-terzo danneggiato (stazione appaltante).

Art. 3 - Condizioni di validità dell'assicurazione
La copertura opera esclusivamente per i **maggiori costi**, per varianti di cui all'art 1 - OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA, sostenuti dalla stazione appaltante durante il periodo di efficacia dell'assicurazione riportato nella **Scheda Tecnica** in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto manifestati e notificati all'assicurato entro la data di cui all'art. 6 - DURATA DELL'ASSICURAZIONE, primo comma, ultimo periodo, e denunciati agli **Assicuratori** nei modi e nei termini di cui agli articoli 14 e 18.
La presente copertura non è efficace nel caso in cui:

a) la realizzazione dell'opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
b) i lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui l'assicurato, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata.

Nei casi di cui al secondo comma gli **Assicuratori** rimborseranno al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.

Art. 4 - Determinazione dell'indennizzo
Fermo il **Massimale** indicato all'art. 8, i costi di cui all'art. 1 - OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la **Stazione Appaltante** che abbia incaricato l'**Assicurato** deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

Art. 5 - Rischi esclusi dall'assicurazione
L'**Assicurazione** non comprende i **danni**, le spese e i costi:

a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a danneggiamento di cose;

b) conseguenti allo svolgimento di attività di direzione lavori;
c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità;
d) relativi al **danno erariale**;
e) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere; di giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività;
f) derivanti da obbligazioni volontariamente assunte dall'assicurato e non direttamente derivanti dalla legge;
g) conseguenti a:
- furto
- rapina
- incendio
- smarrimento, distruzione, danneggiamento, che abbiano per oggetto documenti (ivi compresi titoli) in custodia all'**Assicurato**;

h) conseguenti ad attività di consulenza e comunque al mancato raggiungimento del fine o all'insuccesso di iniziative a qualunque titolo o scopo intraprese;
i) derivanti dalla utilizzazione, divulgazione o comunicazione per fini diversi da quelli istituzionali, di dati, fatti o notizie inerenti direttamente o indirettamente a terzi/utenti da parte dell'**Assicurato**;
j) imputabili agli organi direttivi della **Stazione Appaltante**;
k) derivanti dall'uso fraudolento, da chiunque effettuato, di sistemi di elaborazione dati e computer;
l) conseguenti ad atti od operazioni da cui sia derivata per l'**Assicurato** un'illegittima percezione di utilità;
m) conseguenti a mancata esecuzione o a esecuzione non a regola d'arte dei lavori da parte dell'esecutore degli stessi;
n) derivanti, direttamente o indirettamente, o connessi alla presenza di amianto o di prodotti contenenti amianto;
o) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente all'Assicurato per la sua responsabilità personale.

Art. 6 - Durata dell'assicurazione

L'efficacia dell'**Assicurazione**, come riportato nella **Scheda Tecnica**:

a) decorre dalla data della consegna della progettazione, intesa quale completamento dell'incarico affidato comunicata dall'assicurato ai sensi dell'art. 14 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO, primo comma;
b) cessa, per ciascuna parte dell'opera progettata, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 6 mesi o 12 mesi dalla ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 116 comma 2 del **Codice**, purché gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l'ultimazione dei lavori indicata nella **Scheda Tecnica** e siano notificati all'assicurato entro la predetta data.

Qualora, per cause non imputabili al **progettista**, l'inizio effettivo dell'esecuzione dei lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della relativa gara, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia. In tale caso gli **Assicuratori**

rimborseranno al **Contraente** il premio pagato al netto delle imposte.

Art. 7 - Estensione territoriale
L'**Assicurazione** vale per gli incarichi di progettazione relativi ad opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi relativi a contratti da eseguire all'estero nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n.49, e su immobili all'estero ad uso dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 8 - Massimale di assicurazione
Il **Massimale** previsto dalla presente copertura assicurativa è quello indicato nella **Scheda Tecnica** e viene determinato in relazione all'importo dei lavori progettati e in riferimento alla natura delle varianti di cui all'art. 106 del Codice.
Detto massimale non può essere superiore al 10% del costo di costruzione dell'opera progettata, con il limite di 1.500.000 euro.
L'**Assicurazione** si intende prestata fino a concorrenza del **Massimale** indicato, che rappresenta la massima esposizione degli **Assicuratori** per uno o più **Sinistri** verificatisi nell'intero periodo di efficacia dell'**Assicurazione**.

Art. 9 - Pluralità di assicurati
Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il **Massimale** stabilito all'art. 8 resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

Art. 10 - Vincolo di solidarietà
In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'**Assicurazione** vale esclusivamente per la quota di responsabilità attribuibile all'**Assicurato**.

Art. 11 - Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza
Gli **Assicuratori** assumono, fino a quando ne hanno interesse, la gestione delle vertenze - in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale – a nome dell'**Assicurato**, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'**Assicurato**/**Contraente** stesso.
Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'**Assicurato**, entro il limite di un importo pari al quarto del **Massimale** di assicurazione, calcolato secondo i criteri di cui all'Art. 8 MASSIMALE DI ASSICURAZIONE del presente Allegato per il **Danno** cui si riferisce la richiesta di risarcimento. Qualora la somma dovuta alla **Stazione appaltante** superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e **Assicurato** in proporzione del rispettivo interesse.
Gli **Assicuratori** non riconoscono spese sostenute dall'**Assicurato** per legali e tecnici che non siano da essa designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 12 - Dichiarazioni
L'**Assicurazione** è prestata in base alle dichiarazioni rese dal **Contraente** nella proposta-questionario che forma parte integrante della presente copertura assicurativa.
Il **Contraente** dichiara che:

a) l'**Assicurato** è abilitato all'esercizio della professione e in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico di progettazione;

b) l'attività di progettazione descritta nella **Scheda Tecnica** rientra nelle competenze professionali dell'**Assicurato**;
c) la **Stazione Appaltante** ha verificato la rispondenza degli elaborati progettuali secondo quanto previsto dall'art. 26 del Codice.

In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze del **Contraente**, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).

Art. 13 - Modifiche Dell'assicurazione
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 14 - Obblighi dell'Assicurato
L'**Assicurato** deve comunicare tempestivamente agli **Assicuratori** la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.
In caso di sinistro, l'**Assicurato** deve darne avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnata la presente copertura assicurativa oppure agli **Assicuratori**, entro 10 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.
In particolare, l'**Assicurato** deve dare avviso scritto al Broker di ogni comunicazione ricevuta ai sensi dell'art. 106 comma 9 del Codice e di ogni riserva formulata dall'**Esecutore dei lavori** sempre riconducibile a errori od omissioni a lui imputabili di cui abbia conoscenza astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

Art. 15 - Proroga dell'assicurazione
Qualora, per qualsiasi motivo, il **Certificato** di collaudo provvisorio o il **Certificato** di regolare esecuzione non sia emesso entro i 6 o 12 mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori come precisato all'art. 6, primo comma, lett. b) della presente Sezione, l'**Assicurato** può chiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che gli **Assicuratori** si impegnano a concedere alle condizioni che saranno concordate.

Art. 16 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del **Contraente**.

Art. 17 - Rischio Cyber
Sono esclusi i danni materiali e immateriali, diretti indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:

a) perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;
b) indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati;
c) interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai danni e/o eventi di cui alle lettere a) e b);
d) utilizzo di cripto valute;
e) violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore, brevetto, ecc.) causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a: a) uso di Internet o intranet; b) trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni; c) computer virus o software simili (es. trojan, vermi, ecc.); d) uso di indirizzi Internet, siti-web o intranet; e) qualsiasi funzionamento o

malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi Internet, siti-web o intranet.

Sono esclusi i danni immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:

1. «Violazione della Privacy e dei Dati»;
2. «Violazione del Sistema Informatico».

Art. 18 - Forma delle Comunicazioni
Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto l'assicurato debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata, PEC o email alla Direzione degli Assicuratori ovvero all'Intermediario al quale è assegnata la presente copertura assicurativa.

Art. 19 - Foro Competente
Il Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.

Art. 20 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 21 - Calcolo del Premio
Il premio per certificato, che verrà emesso alle condizioni di cui alla presente polizza, sarà calcolato applicando i tassi indicati in scheda di copertura.

Art. 22 - Notifica di Accettazione
Per ogni progettazione il **Contraente** e/o l'**Assicurato** dovranno notificare agli **Assicuratori**, anche per il tramite dell'Intermediario, ai fini dell'attivazione della copertura assicurativa i dati richiesti nella **Scheda Tecnica**.

Art. 23 - Sanzioni internazionali
L'assicurato prende atto ed accetta che la prestazione della copertura, l'indennizzo di una richiesta di risarcimento/sinistro e l'erogazione di una prestazione in virtù della presente **Polizza** possano essere sospesi, qualora la prestazione di tale copertura, l'indennizzo di tale richiesta di indennizzo/sinistro o l'erogazione di tale prestazione da parte dell'**Assicuratore** possano esporre quest'ultimo a sanzioni, divieti o restrizioni ai sensi di qualsiasi:

a) risoluzione/i delle Nazioni Unite; o
b) programma di sanzioni commerciali o economiche, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Tale causa di sospensione permarrà fino a quando l'**Assicuratore** non sarà più esposto al rischio di tali sanzioni, divieti o restrizioni.

Art. 24 - Pagamento del premio
L'**Assicurazione** ha effetto dalla data indicata all'Art. 6 DURATA DELL'ASSICURAZIONE sempre che sia stato pagato il relativo **Premio**, altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del suddetto **Premio**.
Il **Premio** iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche.

Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dagli **Assicuratori** indipendentemente dal fatto che l'**Assicurazione** cessi prima della data prevista all'Art. 6 DURATA DELL'ASSICURAZIONE lett. b).
A parziale deroga dell'art. 1901 del C.C. le garanzie saranno valide anche se il **Premio** sarà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni successivi alla data indicata all'Art. 6 (scadenza pagamento premio).

Art. 25 - Clausola di raccordo
Qualora, durante il **Periodo di assicurazione** vengano emanate disposizioni regolamentari afferenti lo schema attuativo della presente **Assicurazione**, le Parti convengono che le garanzie di cui al presente Allegato saranno adeguate in conformità a quanto ivi previsto.

Art. 26 - Modalità per la denuncia dei sinistri
I sinistri devono essere denunciati per iscritto entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l'**Assicurato** è stato formalmente informato dell'evento dannoso – come da Art. 14 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO del presente Allegato.
La denuncia dovrà contenere una descrizione dettagliata del fatto, la data, il luogo, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, se conosciute, le generalità e l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni e dovrà essere corredata di copia della documentazione a ciò relativa eventualmente in suo possesso.
Successivamente alla denuncia, dovranno essere inoltrati tempestivamente tutti gli atti, i documenti e le notizie relativi al sinistro di cui sia venuto in possesso successivamente alla denuncia.

Art 27 - Clausola Broker
Con la sottoscrizione del presente contratto di **Assicurazione**, l'**Assicurato** conferisce mandato al Broker indicato nella **Scheda di copertura**, con l'incarico di assisterlo ai fini della presente **Assicurazione**.
Pertanto:

a) ogni comunicazione effettuata al **Broker** dal **Corrispondente/ Coverholder**, si considererà come effettuata all'**Assicurato**;
b) ogni comunicazione effettuata dal **Broker** dell'**Assicurato** al **Corrispondente/ Coverholder,** si considererà come effettuata dall'**Assicurato** stesso.

Gli **Assicuratori** conferiscono mandato al **Coverholder** di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa al presente **Certificato**. Pertanto:

a) ogni comunicazione effettuata al **Corrispondente/Coverholder** si considererà come effettuata agli **Assicuratori**;
b) ogni comunicazione effettuata dal **Corrispondente/Coverholder** si considererà come effettuata dagli **Assicuratori**.

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO RELATIVE ALLA SEZIONE "PROGETTAZIONE"

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. l'Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni che regolano le norme relative alla sezione "Scheda di Copertura del dipendente incaricato della progettazione (ai sensi dello Schema Ministeriale)"

Art. 1 - Oggetto della Copertura Assicurativa.
Art. 3 - Condizioni di validità dell'Assicurazione.
Art. 5 - Rischi esclusi dall'Assicurazione.
Art. 9 - Pluralità di assicurati.
Art. 10 - Vincolo di solidarietà.
Art. 11 - Gestione delle vertenze di Danno - Spese di resistenza.
Art. 12 – Dichiarazioni.
Art. 14 - Obblighi dell'Assicurato.
Art. 17 - Rischio Cyber.
Art. 23 - Sanzioni internazionali.
Art. 27 – Clausola Broker.

Firma del Contraente/Assicurato	**Data**

ALLEGATO 2

COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI PUBBLICI INCARICATI DELLA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE

Le parti convengono che le garanzie della presente assicurazione saranno adeguate in conformità a eventuali norme e/o regolamenti emanati nel corso della durata della stessa, come previsto dal D.Lgs. 36/2023 Allegato I.7 artt. 37, 42 e 43.

DEFINIZIONI:

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurato
Le persone fisiche o giuridiche portatrici dell'interesse assicurativo, cioè il/i soggetto/i incaricato/i dell'attività di verifica.

Assicuratori
L'impresa di assicurazione e le eventuali coassicuratrici.

Broker
il soggetto indicato nella Scheda iscritto al RUI -Registro Unico degli Intermediari assicurativi.

Certificato di collaudo provvisorio
Il documento attestante l'avvenuto collaudo dei lavori da effettuarsi nei modi e termini previsti dal Codice.

Certificato di regolare esecuzione
Il documento attestante l'avvenuto collaudo dei lavori, da effettuarsi nei modi e termini previsti dal Codice.

Codice
I D. Lgs. 50/2016 e D. Lgs. 36/2023, e successive modificazioni ed integrazioni.

Committente / Stazione appaltante
I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera 1), Allegato I.1 del D.Lgs. 36/2023.

Contraente
il soggetto che stipula l'assicurazione con gli Assicuratori.

Corrispondente/Coverholder
i corrispondenti degli Assicuratori che operano in una regione o in un paese, autorizzati a stipulare polizze per conto degli Assicuratori e separatamente identificati nella Scheda.

Danno Erariale
Il pregiudizio economico subito dallo Stato o dalla Pubblica Amministrazione in genere a causa della condotta di un pubblico dipendente.

Direttore dei lavori
Il soggetto di cui all'art. 114 del D. Lgs. 36/2023

Ente di Appartenenza
L'Ente facente parte della Pubblica Amministrazione con il quale l'**Assicurato** abbia un rapporto di lavoro o di servizio.

Evento dannoso
Il fatto, l'atto, l'errore, l'omissione, o il ritardo da cui scaturisce la richiesta di risarcimento.

Esecutore dei lavori
Il soggetto che all'art. 114 del D. Lgs. 36/2023, al quale sono stati affidati i lavori;

Franchigia
La parte di **Danno** espressa in misura fissa che resta a carico dell'Assicurato.

Lavori
Opera per l'esecuzione di lavori relativi a una delle attività in favore della Stazione appaltante; l'esecuzione, oppure la progettazione esecutiva e l'esecuzione di un'opera; la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un'opera corrispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore che esercita un 'influenza determinante sul tipo o sulla progettazione dell'opera.

Luogo di esecuzione delle opere / il Cantiere
Area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella **Scheda Tecnica** - nel quale **l'Esecutore dei lavori** realizza le **Opere** assicurate.

Notifica di Accettazione
Atto mediante il quale il **Contraente** e/o l'**Assicurato** notificano agli Assicuratori l'accettazione dell'incarico di verifica e le relative specifiche tecniche.

Opere
Le opere di cui all'art. 3, comma 1, lettera bb), Allegato I.1 del D.Lgs. 36/2023 o le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella **Scheda Tecnica**.

Periodo di assicurazione
Il periodo di tempo intercorrente tra la decorrenza e la scadenza della copertura assicurativa;

Progettista dei lavori
il pubblico dipendente, il professionista libero o associato nelle forme consentite dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, la società di professionisti o di ingegneria ai sensi in del D.M. 193/2022 Schema Tipo 2.1 e dell'art. 46 del D.Lgs 36/2023, incaricato della progettazione esecutiva dei lavori da appaltare.

Scheda Tecnica
La scheda obbligatoria, annessa al presente Allegato, che riporta gli elementi informativi essenziali della copertura stessa e ne prova il rilascio da parte degli Assicuratori firmatari

nei confronti della **Stazione appaltante**;

Scoperto
La parte di **Danno** espressa in misura percentuale che resta a carico dell'**Assicurato**;

Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'**Assicurazione**;

Verifica
L'attività affidata dalla **Stazione appaltante** a un **Verificatore** per attestare la loro conformità alla normativa, prima dell'inizio delle procedure di affidamento nel caso di progetti redatti a cura della **Stazione appaltante** o prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori nel caso di progetti redatti dall'offerente;

Verificatore
il soggetto incaricato dell'attività di verifica.

COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI PUBBLICI INCARICATI DELLA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione
Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne **l'Assicurato** di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese) cagionati alla **Stazione Appaltante** e/o a terzi derivanti da inadempimento in conseguenza di mancato rilievo di errori od omissioni nello svolgimento dell'attività di **Verifica** che ne pregiudicano in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione.

Art. 2 - Assicurato
Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato **Assicurato** la struttura tecnica della **Stazione appaltante** e/o il singolo o pluralità di Dipendenti che la **Stazione appaltante** abbia incaricato della verifica della progettazione dei lavori.

Art. 3 - Condizioni di validità dell'assicurazione
La presente copertura non è efficace nel caso in cui:

a) l'attività di progettazione dell'opera venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
b) la realizzazione dell'opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
c) i lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui l'Assicurato, il **Progettista** e/o **Contraente**, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata.

In tali casi gli Assicuratori rimborseranno al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.

Art. 4 - Determinazione dell'indennizzo
Fermo il **Massimale** indicato all'Art. 9, i danni di cui all'Art.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la **Stazione appaltante** che abbia affidato l'incarico di verifica della progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelle che avrebbe sostenuto qualora l'**Assicurato** avesse riconosciuto il progetto come affetto da errori od omissioni.

Art. 5 - Inizio e termine della garanzia - forma "claims made"
L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute all'assicurato e comunicate agli **Assicuratori** durante il periodo di durata dell'assicurazione come disciplinato all'apposito articolo, e cioè dalla data di accettazione e/o conferimento dell'incarico alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Art. 6 - Rischi esclusi dall'assicurazione

L'**Assicurazione** non comprende i **Danni**, le spese e i costi:

a) derivanti da richieste di risarcimento, delle quali l'assicurato abbia già avuto formale notizia, precedentemente alla data di stipulazione del presente contratto;
b) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a danneggiamento di cose;
c) conseguenti allo svolgimento di attività di direzione dei lavori;
d) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità;
e) relativi al danno erariale;
f) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività;
g) derivanti da obbligazioni volontariamente assunte dall'**Assicurato** e non direttamente derivanti dalla legge;
h) conseguenti a:
   - furto
   - rapina
   - incendio
   - smarrimento, distruzione, danneggiamento,

   che abbiano per oggetto documenti (ivi compresi titoli) in custodia all'**Assicurato**;
i) conseguenti ad attività di consulenza e comunque al mancato raggiungimento del fine o all'insuccesso di iniziative a qualunque titolo o scopo intraprese;
j) derivanti dall` utilizzazione, divulgazione o comunicazione, per fini diversi da quelli istituzionali, di dati, fatti o notizie inerenti direttamente o indirettamente a terzi/utenti da parte dell'**Assicurato**;
l) imputabili agli organi direttivi della **Stazione appaltante**;
m) derivanti dall'uso fraudolento, da chiunque effettuato, di sistemi di elaborazione dati e computer;
n) conseguenti ad atti od operazioni da cui sia derivata per l'**Assicurato** un'illegittima percezione di utilità;
o) conseguenti a mancata esecuzione o ad esecuzione non a regola d'arte dei lavori da parte dell'esecutore degli stessi;
p) derivanti, direttamente o indirettamente, o connessi alla presenza di amianto o di prodotti contenenti amianto.
q) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente all'**Assicurato** per la sua responsabilità personale.

Art. 7 - Durata ed efficacia dell'assicurazione

a) La durata di questo **Certificato** è riportata nella **Scheda Tecnica** ed in ogni caso non potrà superare un periodo di 48 mesi escluso il periodo di collaudo.
b) L'efficacia dell'**Assicurazione**, per ciascuna opera:
   1. decorre dalla data di accettazione dell'incarico di verifica della progettazione da parte dell'**Assicurato**, indicata nella **Notifica di Accettazione**.
   2. cessa:
      - nel caso di verifica di progetto preliminare, alla data di approvazione del progetto definitivo da parte della **Stazione appaltante**;
      - nel caso di verifica di progetto definitivo, alla data di approvazione del progetto esecutivo;

- nel caso di verifica di progetto esecutivo, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del **Certificato** di regolare esecuzione e, in ogni caso, una volta trascorsi **dodici mesi** dalla data di ultimazione dei lavori.

Quanto sopra è valido, purché gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l'ultimazione dei lavori e siano notificati all'**Assicurato** o al **Contraente** entro dodici mesi dalla data di ultimazione lavori secondo i termini previsti dall'Art. 17 Obblighi del Contraente e dell'Assicurato.
Qualora, per cause non imputabili al verificatore, l'inizio effettivo dell'attività di verifica non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di affidamento dell'attività medesima, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia. In tale caso gli Assicuratori rimborseranno al **Contraente** il **Premio** pagato al netto delle imposte.
Qualora, per qualsiasi motivo, il **Certificato** di collaudo provvisorio o il **Certificato** di regolare esecuzione non siano emessi entro ventiquattro mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei **Lavori**, l'**Assicurato** e/o il **Contraente** possono chiedere una proroga della presente copertura assicurativa. In tal caso, gli Assicuratori s'impegnano a concedere la proroga alle condizioni indicate nella Scheda di copertura.

Art. 8 - Estensione territoriale
L'**Assicurazione** vale per gli incarichi di verifica relativi ad opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi relativi a contratti da eseguire all'estero nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n.49, e su immobili all'estero ad uso dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 9 - Massimale di Assicurazione
Il **Massimale** previsto dalla copertura assicurativa è pari al 10% dell'importo dei lavori, con il limite di 1.500.000 euro.
Per ciascuna opera l'**Assicurazione** si intende prestata fino a concorrenza del **Massimale** indicato che rappresenta la massima esposizione degli **Assicuratori** per uno o più sinistri verificatisi nell'intero periodo di efficacia dell'**Assicurazione**, come riportato nella relativa Notifica di Accettazione.

Art. 10 - Pluralità di assicurati
Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il **Massimale** stabilito all'Art. 9 del presente Allegato resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

Art. 11 - Vincolo di solidarietà
In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'**Assicurazione** vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all'**Assicurato**.

Art. 12 - Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza
Gli **Assicuratori** assumono, fino a quando ne hanno interesse, la gestione delle vertenze - in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale – a nome dell'**Assicurato**, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'**Assicurato**/**Contraente** stesso.

Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'**Assicurato**, entro il limite di un importo pari al quarto del **Massimale** di assicurazione, calcolato secondo i criteri di cui all'Art. 9 - MASSIMALE DI ASSICURAZIONE del presente Allegato per il **Danno** cui si riferisce la richiesta di risarcimento. Qualora la somma dovuta alla **Stazione appaltante** superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e **Assicurato** in proporzione del rispettivo interesse.
Gli **Assicuratori** non riconoscono spese sostenute dall'**Assicurato** per legali e tecnici che non siano da essa designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 13 - Dichiarazioni
Il **Contraente** dichiara che:
a) l'**Assicurato** è abilitato all'esercizio della professione e in regola con le disposizioni del Codice per l'affidamento dell'incarico di attività di verifica di progettazione di lavori;
b) l'attività di verifica della progettazione descritta nella Notifica di Accettazione rientra nelle competenze professionali dell'**Assicurato**.

Art. 14 - Notifica di Accettazione
Come previsto all'Art. 17 - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO del presente Allegato, per ogni verifica il **Contraente** e/o l'**Assicurato** dovranno notificare agli Assicuratori, anche per il tramite del **Broker**, ai fini dell'attivazione della copertura assicurativa i seguenti dati:
a. **Assicurato** (Soggetto incaricato della verifica della progettazione)
b. Codice Fiscale/Partita Iva
c. Ente di Appartenenza
d. Descrizione dell'opera
e. Luogo di esecuzione
f. Data di accettazione dell'incarico
g. Data prevista della fine dei lavori
h. Importo dei lavori
i. Livello di progettazione
j. **Massimale** assicurato ai sensi del Codice

Art. 15 Costituzione del premio
Il **Premio** del presente Allegato sarà calcolato applicando i tassi indicati in scheda di copertura.

Art. 16 - Pagamento del premio
L'**Assicurazione** ha effetto dalla data indicata all'Art. 7 - DURATA ED EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE lett. b) sempre che sia stato pagato il relativo **Premio**, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento del suddetto **Premio**.
Il **Premio** iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche.
Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dagli **Assicuratori** indipendentemente dal fatto che l'**Assicurazione** cessi prima della data prevista all'Art. 7 lett. b).
A parziale deroga dell'art. 1901 del C.C. le garanzie saranno valide anche se il **Premio** sarà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni successivi alla data indicata nella SCHEDA TECNICA di cui all'Art. 7, primo comma, lett. b) (scadenza pagamento premio).

Art. 17 - Obblighi del Contraente e dell'Assicurato
Il **Contraente** o l'**Assicurato** devono comunicare tempestivamente agli Assicuratori la data di affidamento dell'incarico dell'attività di verifica della progettazione trasmettendo copia dell'allegato modello di Notifica di Accettazione, ai fini dell'attivazione della presente **Assicurazione** ai sensi e per gli effetti dell'Art. 7 - DURATA ED EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE.
Il **Contraente** o l'**Assicurato** devono comunicare agli Assicuratori l'eventuale mancato inizio dell'attività stessa entro ventiquattro mesi dalla data di affidamento dell'incarico.
In caso di sinistro, l'**Assicurato** deve darne avviso scritto agli Assicuratori, per il tramite del **Broker**, entro sessanta giorni da quando ne ha avuto conoscenza.
In ogni caso, l'**Assicurato** dovrà astenersi da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

Art. 18 - Facoltà di rivalsa nei confronti del Progettista esterno
Gli **Assicuratori** conservano il diritto di rivalsa, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, nei soli confronti del Progettista Esterno e rinunciano, altresì, a esercitare tale diritto nei confronti del Progettista dipendente del **Contraente**.

Art. 19 - Clausola di raccordo
Qualora, durante il Periodo di assicurazione vengano emanate disposizioni regolamentari afferenti allo schema attuativo della presente **Assicurazione**, le Parti convengono che le garanzie di cui al presente Allegato saranno adeguate in conformità a quanto ivi previsto.

Art. 20 - Modalità per la denuncia dei sinistri
I sinistri devono essere denunciati per iscritto entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l'**Assicurato** è stato formalmente informato dell'evento dannoso – come da Art. 17 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO del presente Allegato.
La denuncia dovrà contenere una descrizione dettagliata del fatto, la data, il luogo, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, se conosciute, le generalità e l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni e dovrà essere corredata di copia della documentazione a ciò relativa eventualmente in suo possesso.
Successivamente alla denuncia, dovranno essere inoltrati tempestivamente tutti gli atti, i documenti e le notizie relativi al sinistro di cui sia venuto in possesso successivamente alla denuncia.

Art. 21 - Rischio Cyber
Sono esclusi i danni materiali e immateriali, diretti indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:

a) perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;
b) indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati;
c) interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai danni e/o eventi di cui alle lettere a) e b);
d) utilizzo di cripto valute;
e) violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore, brevetto, ecc.) causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a: a) uso di Internet o intranet; b) trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni; c) computer virus o software simili (es. trojan, vermi,

ecc.); d) uso di indirizzi Internet, siti-web o intranet; e) qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi Internet, siti-web o intranet.

Sono esclusi i danni immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:

1. «Violazione della Privacy e dei Dati»;
2. «Violazione del Sistema Informatico».

Art. 22 - Sanzioni internazionali

L'assicurato prende atto ed accetta che la prestazione della copertura, l'indennizzo di una richiesta di risarcimento/sinistro e l'erogazione di una prestazione in virtù della presente **Polizza** possano essere sospesi, qualora la prestazione di tale copertura, l'indennizzo di tale richiesta di indennizzo/sinistro o l'erogazione di tale prestazione da parte dell'**Assicuratore** possano esporre quest'ultimo a sanzioni, divieti o restrizioni ai sensi di qualsiasi:

a) risoluzione/i delle Nazioni Unite; o
b) programma di sanzioni commerciali o economiche, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Tale causa di sospensione permarrà fino a quando l'**Assicuratore** non sarà più esposto al rischio di tali sanzioni, divieti o restrizioni.

Art 23 - Clausola Broker

Con la sottoscrizione del presente contratto di **Assicurazione**, l'**Assicurato** conferisce mandato al **Broker** indicato nella **Scheda di copertura**, con l'incarico di assisterlo ai fini della presente **Assicurazione**.
Pertanto:

a) ogni comunicazione effettuata al **Broker** dal **Corrispondente/ Coverholder**, si considererà come effettuata all'**Assicurato**;
b) ogni comunicazione effettuata dal **Broker** dell'**Assicurato** al **Corrispondente/ Coverholder,** si considererà come effettuata dall'**Assicurato** stesso.

Gli **Assicuratori** conferiscono mandato al **Coverholder** di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa al presente **Certificato**. Pertanto:

a) ogni comunicazione effettuata al **Corrispondente/Coverholder** si considererà come effettuata agli **Assicuratori**;
b) ogni comunicazione effettuata dal **Corrispondente/Coverholder** si considererà come effettuata dagli **Assicuratori**.

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO RELATIVE ALLA SEZIONE "VERIFICA"

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. l'**Assicurato** dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni che regolano le norme relative alla sezione "Scheda di Copertura del dipendente incaricato della progettazione (ai sensi dello Schema Ministeriale)"

Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione.
Art. 3 - Condizioni di validità dell'Assicurazione.
Art. 6 - Rischi esclusi dall'Assicurazione.
Art. 10 - Pluralità di assicurati.
Art. 11 - Vincolo di solidarietà.
Art. 12 - Gestione delle vertenze di Danno - Spese di Resistenza.
Art. 13 – Dichiarazioni.
Art. 17 – Obblighi del Contraente e dell'Assicurato.
Art. 21 - Rischio Cyber.
Art. 22 - Sanzioni internazionali.
Art. 23 – Clausola Broker.

Firma del Contraente/Assicurato	**Data**

COMUNE
DI
REGGELLO
(CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE)

POLIZZA INCENDIO

LOTTO n° 3

POLIZZA INCENDIO

Dati Assicurato/Contraente

Nome : **COMUNE DI REGGELLO**

C.F./P.I. : **01421240480**

Domicilio : **Piazza Roosevelt, 1 - 50066 REGGELLO (FI)**

Polizza

N.ro :

Periodo

Decorrenza : **ore 24:00 del 30.04.2026** - Scadenza : **ore 24:00 del 30.04.2029**

Durata

anni: **3** mesi: **0** giorni: **0**

Rata da pagarsi alla firma della polizza

Premio netto	Accessori	Premio Imponibile	Imposte	Totale

Rate successive annuali a partire dal 30.04.2027

Premio netto	Accessori	Premio Imponibile	Imposte	Totale

Quota Compagnie

Fatta in quattro esemplari, composta di 22 pagine ciascuna, ad un solo effetto in …….……il ……...

DEFINIZIONI

Le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa che quindi si devono intendere abrogate e prive di effetto.

Alle seguenti denominazioni, si attribuisce il significato qui precisato:

Parti : il Contraente/Assicurato e la Società;

Assicurazione **:** il contratto di assicurazione;

Polizza **:** il documento sottoscritto dalle Parti che prova il contratto di assicurazione;

Contraente **:** il soggetto che stipula l'assicurazione, ovvero il Comune di **REGGELLO;**

Assicurato **:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

Società **:** L 'impresa di Assicurazione che stipula la polizza in nome proprio, ovvero in qualità di Delegataria in nome e per conto anche delle Imprese Coassicuratrici (Art. 1911 del Codice Civile).

Broker **:** l'intermediario di assicurazioni a cui il Contraente/Assicurato ha affidato l'incarico di gestione della polizza;

Premio **:** la somma dovuta dal Contraente/Assicurato alla Società;

Sinistro **:** il verificarsi dell'evento per il quale è prestata l'assicurazione;

Rischio **:** la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;

Indennizzo - Risarcimento **:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

Franchigia **:** somma che viene dedotta da ciascun indennizzo che rimane a carico dell'Assicurato;

Scoperto **:** la quota percentuale dell'indennizzo che resta a carico dell'Assicurato;

Periodo assicurativo **:** termine con il quale si definisce l'anno assicurativo;

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Artt.1892, 1893 e 1894 C.C.).
Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempre ché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente/Assicurato.

Art. 2 - Dolo e colpa grave

La Società risponde dei danni derivanti da eventi per i quali è prestata la garanzia, anche se causati da colpa grave dell'Assicurato e da dolo e colpa grave delle persone delle quali deve rispondere a norma di legge, escluso il dolo dell'assicurato (art.1900 C.C.).

Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

A parziale deroga dell'art. 1901 del C.C. l'assicurazione ha effetto e copertura dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno indicato in polizza, anche se l'Ente, per ragioni di carattere amministrative, provvederà al pagamento del premio al Broker **entro 30 (trenta) giorni** dal ricevimento della polizza da parte della Compagnia.
Se il Contraente non paga i premi, le rate di premio successive o le rate di rinnovo della polizza **entro 60 giorni** dalla data di scadenza, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del 60° (sessantesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.
In ogni caso, tenuto conto che il Contraente, per proprie esigenze amministrative, effettua pagamenti solo tramite ordinativi bancari preventivamente deliberati, si conviene che ogni copertura inerente la polizza decorre dalle ore 24.00 del giorno in cui viene deliberato l'ordine di pagamento, a condizione che tale deliberazione sia fatta entro termini sopra indicati.
Trascorso tale termine, salvo accordi fra le Parti, la garanzia sarà sospesa e riprenderà dalle ore 24,00 del giorno della deliberazione di pagamento.

Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione – Aggravamento e Diminuzione del rischio

Il Contraente/Assicurato ha la facoltà di richiedere, nel corso della durata del contratto, eventuali modifiche che devono essere richieste per iscritto. L'eventuale aumento di premio relativo alle variazioni di rischio, sarà corrisposto alla scadenza della rata annuale successiva.
Gli aggravamenti di rischio non noti alla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 C.C.
Se, invece, la variazione implica diminuzione di rischio, il premio è ridotto in proporzione, a partire dalla scadenza successiva alla comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato, ai sensi dell'Art. 1897 C.C. ed in tal caso la Società rinuncia al diritto di recesso consentito dal citato Art. 1897 C.C.

Art. 5 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione, con un preavviso minimo di 90 giorni. In caso di recesso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 6 - Durata del contratto

La durata del contratto sarà di anni 3 (tre) ferma restando la possibilità di disdetta annuale da parte del Contraente e/o della Compagnia, mediante lettera raccomandata o pec da spedirsi entro 90 (novanta) giorni dalla data di scadenza annuale.
Il presente contratto ha effetto dalle ore 24.00 del 30.04.2026 e scadenza alle ore 24.00 del 30.04.2029 e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta da ambo le parti.
Il Contraente ha la facoltà, ove ritenuto conveniente in relazione alle proprie valutazioni tecniche ed economiche, di esercitare il diritto alla ripetizione del servizio per un periodo pari ad un anno agli stessi patti e condizioni, sulla base della normativa vigente.
Si conviene inoltre che alla scadenza o nel caso di rescissione del contratto per sinistro, al Contraente spetterà la facoltà di richiedere una proroga di ulteriori 120 giorni, al fine di consentire il regolare espletamento di una nuova gara.

Art. 7 - Proroga dell'Assicurazione

A norma dell'art. 44 della legge 23.12.1994 n.ro 724, il presente contratto non potrà essere tacitamente e automaticamente rinnovato.

Art. 8 - Oneri fiscali

Le imposte, tasse e tutti gli altri oneri stabiliti dalla Legge, presenti e futuri, relativi al premio, alle polizze e ad altri atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente/Assicurato, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 9 - Forma e validità delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni fra le parti, inerenti il contratto, devono essere fatte per iscritto, direttamente al Broker e/o alla Compagnia.

Art. 10 - Foro competente

Per le controversie riguardanti l'esecuzione dei contratti assicurativi di cui al presente capitolato è competente esclusivamente il Foro dove ha sede legale il Contraente/Assicurato.

Art. 11 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge in materia.

Art. 12 - Interpretazione del contratto

Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Art. 13 - Scheda sinistri

La Società si intende obbligata alla presentazione di una scheda semestrale analitica dei sinistri da inviare alla Contraente/Assicurato e/o al Broker.
La suddetta scheda dovrà contenere tutti gli elementi necessari ad una valutazione dei sinistri stessi, con indicazione di quelli posti temporaneamente a riserva, di quelli liquidati e di quelli chiusi senza seguito.

Art. 14 - Altre assicurazioni
Il Contraente/Assicurato dovrà comunicare alla Società l'esistenza o la stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio. In tal caso si richiama il disposto dell'Art. 1910 del Codice Civile.

Art. 15 - Prova della assicurazione
La polizza, le eventuali modifiche e/o integrazioni risultanti da Appendici successive debbono essere provate per iscritto mediante documento sottoscritto dalle Parti.

Art. 16 - Clausola di delega in presenza di Broker
L'Ente Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Società Universal Insurance Broker Srl (con sede in Firenze, via P. Carnesecchi, 29) in qualità di Broker ai sensi del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.
Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente/Assicurato dal Broker il quale tratterà unicamente con la Compagnia Delegataria, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato dal Contraente/Assicurato al Broker che provvederà alla ripartizione tra tutte le Coassicuratrici. Pertanto sia la Delegataria che le Coassicuratrici riconoscono che tale pagamento è liberatorio per il Contraente/Assicurato, anche ai termini dell'art. 1901 C.C.
Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto del Contraente/Assicurato, alla Compagnia, si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato. Parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia.
La remunerazione del Broker, nella misura del 12% del premio imponibile, è a carico della Compagnia aggiudicataria e delle eventuali Coassicuratrici, che dovranno rilasciare lettera di libera collaborazione al Broker. Queste ultime pertanto dichiarano che tale compenso mai costituirà un aumento dei premi per l'Ente Contraente.

Art. 17 - Gestione del contratto in presenza di Corrispondente/Coverholder
Con la sottoscrizione del presente contratto di assicurazione si prende atto che il Contraente/Assicurato conferisce mandato di rappresentarlo, ai fini del presente contratto di assicurazione, al Broker indicato nell'articolo precedente. Pertanto:
- ogni comunicazione effettuata al Broker dal Corrispondente/Coverholder, si considererà come effettuata al Contraente/Assicurato;
- ogni comunicazione effettuata dal Broker al Corrispondente/Coverholder, si considererà come effettuata dal Contraente/Assicurato.

La Società conferisce mandato al Corrispondente/Coverholder di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa al presente contratto di assicurazione. Pertanto:
- ogni comunicazione effettuata dal Broker al Corrispondente/Coverholder, si considererà come effettuata alla Società;

- ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente/Coverholder al Broker, si considererà come effettuata dalla Società.

Art. 18 - Coassicurazione e Delega

Qualora risulti dalla polizza che l'Assicurazione è divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro la Società delegataria dovrà comunque corrispondere per intero gli indennizzi, salvo il suo diritto a rivalersi sulle coassicuratrici.

La Spettabile_____,all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza, (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile_____ _____ la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà anche le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato ad associazione temporanea di imprese, si deroga totalmente al disposto di cui all'art. 1911 del codice civile, essendo tutte le imprese responsabili in solido.

La delega assicurativa è assunta dall'impresa di assicurazione indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.

Non è consentita l'associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d'imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

Art. 19 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010 e s.m.i...

Art. 20 - Trattamento dei dati

Ai sensi della normativa vigente (Regolamento UE 679/2016 – D.Lgs. n° 196/2003 e s.m.i.) ciascuna delle parti (Società, Contraente, Assicurato, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 21 - Sanzioni e restrizioni internazionali

In nessun caso la Società sarà tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base della presente assicurazione, qualora detta copertura, pagamento o indennizzo possa esporre la Società (o qualsiasi suo dipendente o collaboratore) a divieti, sanzioni o restrizioni o possa comportare violazioni di divieti, sanzioni o restrizioni, secondo quanto previsto da Risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi o sanzioni economiche e commerciali, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, dei suoi Stati membri, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Art. 22 - Disciplina dell'Appalto

Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente polizza, ancorché non allegati: bando di gara, disciplinare di gara, offerta economica, dichiarazioni a corredo dell'offerta.

CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE INCENDIO

Art. 23 - Beni assicurati
Con il presente contratto si intendono assicurati:

A) **i Fabbricati**, intendendosi per tali tutte le costruzioni di qualunque natura esse siano e qualunque destinazione esse abbiano, complete o in corso di costruzione o di ristrutturazione, di proprietà del Contraente/Assicurato o di terzi, nelle quali il Contraente/Assicurato stesso svolge la propria attività od ha un interesse assicurabile, comprese le opere di fondazione o interrate e tutte le parti del fabbricato ed opere in genere, anche esterne, intese come completamento delle costruzioni stesse, comprese le relative pertinenze.
Sono compresi affreschi, dipinti su pareti e soffitti, ed ogni altra opera simile, anche di particolare valore artistico.
Sono compresi altresì gli impianti e le strutture anche esterni, compreso fissi ed infissi.

B) **Il Contenuto** intendendosi per tali qualunque bene mobile che trovasi sia all'aperto nelle aree di pertinenza dell'Ente, che contenuto nei fabbricati sopra descritti, che in deposito presso terzi, ivi compreso quanto di proprietà di terzi, esclusi gli autoveicoli, i motoveicoli, i natanti.
Sono inoltre escluse le apparecchiature elettroniche, se assicurate con apposita polizza "elettronica – tutti i rischi".
Qualora un bene non trovasse precisa assegnazione nella suddetta sezione ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, il bene stesso verrà attribuito alla presente partita.

Art. 24 - Oggetto dell'assicurazione
La Società si obbliga a risarcire, nei limiti delle somme assicurate, i danni materiali diretti e materiali conseguenziali arrecati ai beni assicurati, verificatisi in conseguenza di uno o più degli eventi di seguito elencati qualunque sia la loro origine, avvenuti anche all'esterno dei fabbricati assicurati:

a) incendio, combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi,

b) esplosione, sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità,

c) scoppio repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione,

d) azione del fulmine, anche quando non vi sia sviluppo di incendio**;**

e) sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da incendio, da colaggio o

fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi per i quali è prestata la garanzia, che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di m. 20 (venti) da esse.

f) implosione repentino dirompersi o cedimento di contenitori per eccesso di pressione esterna o carenza di pressione interna**.**

g) dispersione liquidi la Società risponde dei danni derivanti da dispersione dei liquidi contenuti nei serbatoi, depositi, silos, o quant'altro esistente causati unicamente da rottura accidentale dei predetti contenitori**.**

La Società non risponde:

I. dei danni di stillicidio, dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;

II. delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

Agli effetti della presente estensione di garanzia la Società pagherà il 90% dell'indennizzo, restando il rimanente 10% a carico del Contraente/Assicurato, senza che questi possa, pena la decadenza del diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri.

h) fenomeno elettrico, correnti e scariche elettriche e danni conseguenziali, qualunque ne sia la causa, che abbiano colpito le apparecchiature, gli impianti, i circuiti e le macchine e/o loro parti, siano esse elettriche o elettroniche a servizio del fabbricato assicurato, anche quando si manifestassero sotto forma di abbruciamento, carbonizzazione, fusione e scoppio.
La garanzia è prestata con un massimo indennizzo di €. 110.000,00. per sinistro, previa detrazione, per ogni sinistro, di €. 250,00.

La Società non risponde dei danni:

- causati da usura o da carenza di manutenzione;
- dovuti a difetti noti al Contraente/Assicurato all'atto della stipula della polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere per legge il costruttore o il fornitore.

i) autocombustione e cioè da combustione spontanea senza fiamma;

j) fumo fuoriuscito a seguito di guasto agli impianti per la produzione di calore, facenti parte degli enti assicurati, purché collegati con adeguate condutture ad appropriati camini;

k) caduta di aeromobili, di velivoli spaziali e di cose da essi trasportate, caduta di meteoriti;

l) urto di veicoli stradali e/o carri ferroviari non appartenenti al Contraente/Assicurato né al suo servizio.

m)onda sonica, danni cagionati agli enti assicurati dall'onda d'urto provocata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità sonica o supersonica;

n) acqua condotta, a seguito di rottura, guasto o traboccamento, intasamento, occlusione di impianti idrici, igienici e tecnici di riscaldamento, di estinzione automatica, incluse le relative tubazioni e alimentazioni, compresi i danni derivanti da rigurgiti di fogna.
Si intendono inoltre comprese le spese **per ricercare, riparare e/o sostituire** le tubazioni ed i relativi raccordi collocate nei muri e nei pavimenti nei quali si è verificata la rottura, comprese quelle sostenute a tale scopo per la demolizione ed il ripristino di parti del fabbricato.

La garanzia è prestata con una franchigia fissa di €. 250,00. per ogni sinistro e sino ad un massimo per sinistro di €. 50.000,00;

o) intasamento gronde e pluviali, danni arrecati agli enti assicurati da acqua entrata nel fabbricato per intasamento e/o insufficiente capacità di smaltimento delle gronde pluviali.
Per tali danni il pagamento dell'indennizzo, per ogni singolo sinistro, sarà effettuato previa detrazione dell'importo di Euro 1.000,00 ed un massimo risarcimento pari a Euro 25.000,00.

p) acqua fuoriuscita dagli impianti di estinzione automatica degli incendi, per la loro improvvisa ed imprevista entrata in funzione;

q) acqua piovana, danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da acqua piovana con esclusione dei:
- danni a cose poste all'aperto e/o sotto tettoie aperte ai lati;
- danni ai fabbricati e loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti.

Per tali danni il pagamento dell'indennizzo, per ogni singolo sinistro, sarà effettuato previa detrazione dell'importo di € 1.500,00 e con il massimo risarcimento pari al 50% delle somme assicurate.

r) guasti alle cose assicurate causati dall'Assicurato o da terzi o per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;

s) rovina degli ascensori, montacarichi e simili, compresi danneggiamenti agli impianti degli ascensori medesimi;

t) caduta di alberi o piante in genere o di loro parti, posti nelle aree adiacenti i fabbricati assicurati, in conseguenza di evento naturale proprio o in conseguenza di evento garantito dal presente contratto, salvo quanto previsto nelle esclusioni;

u) eventi atmosferici quali trombe e uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, grandine.
La garanzia è prestata con uno scoperto del 20% dell'importo liquidabile con il minimo di €. 20.000,00 per ogni sinistro e con il massimo risarcimento per sinistro e per ubicazione pari al 60% della somma assicurata. La garanzia grandine è prestata sino ad un massimo risarcimento di €. 50.000,00 per sinistro e per anno.

La presente garanzia non è operante per i danni:

a) verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;

b) causati da:
   - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
   - mareggiata e penetrazione di acqua marina;
   - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
   - gelo, sovraccarico di neve;
   - cedimento o franamento del terreno;

   ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra.

c) subiti da :
   - alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
   - recinti, cancelli, gru, cavi aerei, insegne od antenne e consimili installazione esterne;
   - enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
   - fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni presso statici e simili;
   - baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
   - serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
   - lastre di cemento – amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

v) gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici e tecnici al servizio del fabbricato purché l'attività non sia stata sospesa per più di 72 ore (settantadue) antecedenti al sinistro.
La garanzia è prestata con una franchigia fissa di €. 2.500,00. per ogni sinistro e sino ad un massimo di €. 100.000,00. per sinistro e per anno;

w) sovraccarico da neve, da ghiaccio, da grandine, da acqua che determini il crollo parziale o totale dei tetti o delle tettoie, compresi i danni da bagnamento provocati all'interno dei fabbricati e loro contenuto, in conseguenza del verificarsi del su detto crollo.
La garanzia è prestata con una franchigia fissa di €. 2.500,00. per ogni sinistro e con il massimo risarcimento per sinistro e per ubicazione pari al 70% della somma assicurata.

La presente garanzia non è operante per i danni causati:

- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
- ai capannoni pressostatici ed il loro contenuto.

x) eventi sociopolitici (quali scioperi, atti dolosi-vandalici, sommosse, tumulti popolari, etc., escluso atti di terrorismo e di sabotaggio) compiuti sia individualmente che in associazione, i danni materiali e diretti alle cose assicurate anche a mezzo di ordigni esplosivi anche esterni, con

esclusione dei danni verificatisi in occasione di occupazione dei fabbricati qualora si protraesse per oltre 5 (cinque) giorni consecutivi.
La garanzia è prestata con la franchigia fissa di €. 2.500,00. per sinistro, con un massimo risarcimento per ubicazione pari al 70% della somma assicurata e con il limite di € 10.000.000,00 per sinistro/anno.

y) atti di terrorismo e di sabotaggio compiuti sia individualmente che in associazione, i danni materiali e diretti alle cose assicurate anche a mezzo di ordigni esplosivi anche esterni, con esclusione dei danni verificatisi in occasione di occupazione dei fabbricati qualora si protraesse per oltre 5 (cinque) giorni consecutivi.
La garanzia è prestata con la franchigia fissa di €. 5.000,00. per sinistro, con un massimo risarcimento per ubicazione pari al 50% della somma assicurata e con il limite di € 10.000.000,00 per sinistro/anno.

z) inondazioni, alluvioni ed allagamenti, compresi quelli di incendio e fenomeno elettrico in genere, esplosione e scoppio subiti dagli enti assicurati per effetto di tali eventi. Sono esclusi i danni verificatisi a cose mobili all'aperto, ad eccezione di quelli che si trovassero all'aperto per natura e destinazione.
La garanzia è prestata con la franchigia fissa di €. 10.000,00. per sinistro, con un massimo risarcimento per ubicazione pari al 50% della somma assicurata e con il limite di € 10.000.000,00 per sinistro/anno.

La presente garanzia non è operante per i danni causati da:

- mareggiate, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;

aa) terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, maremoto od altro fenomeno tellurico, nonché di eruzione vulcanica.

La Società non risponde dei danni:
- da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- da furto, smarrimento, rapina, saccheggio, o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- indiretti, quale cambiamenti di costruzione, mancata locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.
  Agli effetti della presente estensione di garanzia, le scosse registrate nelle 72 ore (settantadue) successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati, pertanto, "singolo sinistro".
  La garanzia è prestata con la franchigia fissa di €. 15.000,00. per sinistro, con un massimo risarcimento per ubicazione pari al 50% della somma assicurata e con il limite di € 10.000.000,00 per sinistro/anno.

bb) spese di demolizione e sgombero

La Società, senza applicazione della regola proporzionale e con un limite massimo per sinistro e anno di € 500.000,00, indennizza:

- le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residuati del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi;
- le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinario, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare i macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza.

E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 1914 c.c. circa il risarcimento delle spese di salvataggio.

cc) onorario del perito, dell'architetto, dell'ingegnere dei consulenti, che il Contraente/Assicurato avrà scelto e nominato, in seguito a sinistro indennizzabile ed in conformità alle Norme che regolano l'assicurazione, sarà riconosciuto sino alla concorrenza massima di €. 150.000,00. per sinistro. Sono compresi anche l'onorario e le spese relative al Terzo perito, nella quota spettante al Contraente/ Assicurato e sempre nei limiti sovraesposti;

dd) Ricorso terzi:

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme di cui egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni cagionati a terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. L'assicurazione è estesa ai danni indiretti ovvero derivanti da sospensioni o interruzioni totali o parziali dell'utilizzo di beni di servizio, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 15% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che il Contraente/Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo esclusi i mezzi degli Amministratori e dei Dipendenti;
- di qualsiasi natura, conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- le Società le quali rispetto al Contraente/Assicurato siano qualificabili come controllate o collegate ai sensi dell'art.2359 C.C., nonché il Legale Rappresentante delle medesime. Il Contraente/Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

  Il Contraente/Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità, senza il consenso della Società.

ee) Danni indiretti nella misura del 15%.

In conseguenza di sinistro alle partite Fabbricato/Contenuto risarcibile in base alle garanzie tutte della presente polizza, la Società indennizzerà il Contraente/Assicurato per un importo forfettario

del 15% del danno risarcibile, a titolo di risarcimento delle spese aggiuntive e/o straordinarie sostenute, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- *affitto di locali;*
- *installazioni temporanee di telefono, fax, ecc.;*
- *noleggio attrezzature;*
- *vigilanza;*
- *trasporto dipendenti*

ff) ricorso dei locatari

La società nei casi di Responsabilità dell'Assicurato nella sua qualità di locatore del fabbricato (oppure: dei locali) descritto in polizza, risponde, secondo le Condizioni Generali di Assicurazione e con il limite di € 250.000,00 dei danni diretti e materiali cagionati da incendio o dagli eventi previsti dalla presente polizza, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato medesimo, alle cose mobili di proprietà dei locatari.

Sono comunque esclusi i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell'Assicurato.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.
L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

gg) perdita delle pigioni o mancato godimento dei locali:

Se i locali assicurati sono colpiti da sinistro indennizzabile a termini della presente polizza, l'assicurazione è prestata per i locali effettivamente appigionati, fino a concorrenza dell'ammontare della pigione di un anno e, per i locali occupati dall'Assicurato/Contraente/Assicurato, fino a concorrenza della pigione di un anno presumibilmente ad essi relativa; in ambo i casi la pigione annua massima computabile non potrà superare 1/15 del valore che, rispetto a quello assicurato per il fabbricato, compete alle singole unità immobiliari.

Nessuna indennità spetta all'Assicurato per ritardi nel ripristino dei locali danneggiati, dovuti a cause eccezionali o per qualsiasi ritardo di locazione od occupazione dei locali ripristinati.

hh) archivi, documenti, disegni, registri, libri, microfilms, fotocolors, schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche, per elaboratori elettronici.

Relativamente agli enti di cui sopra, la Società oltre al danno materiale costituito dalla perdita del bene liquidato come previsto al successivo articolo 31, rimborserà anche le spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento e/o ricostruzione.
Per la garanzia relativa alle spese di rifacimento o ricostruzione, la Società risponderà fino alla concorrenza massima dell'importo di € 50.000,00 senza l'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del C.C.

ii) merci in refrigerazione (valida se indicata la relativa partita), danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di:

- mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
- fuoriuscita del fluido frigorigeno,

conseguenti :

a) ad eventi garantiti in polizza;
b) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica.

Se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo si prolunga per oltre 6 ore, il Contraente/Assicurato o l'Assicurato s'impegna, in tal caso, a darne avviso al Broker e/o alla Società con il mezzo più rapido disponibile.
La garanzia ha effetto se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 12 ore.

jj) costo collaudo:
La Società risarcisce le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati soggetti a sinistro risarcibile a termini di polizza, ma apparentemente non danneggiati, fino alla concorrenza del 15% del valore assicurato alla rispettiva partita.
La garanzia è prestata sino ad un massimo di €. 50.000,00.
La suddetta garanzia non è soggetta alla regola proporzionale e deve intendersi in aggiunta alle partite assicurate.

kk) guasti cagionati dai ladri :
Si intendono compresi in garanzia i danni arrecati a fissi ed infissi dai ladri, per tentato o riuscito furto.

ll) cristalli :
Si intendono compresi in garanzia i danni materiali e diretti, comprese le spese di trasporto ed installazione, causati a lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetri in genere, vetro stampato, comprese lavorazioni, iscrizioni, decorazioni, collocati tanto all'esterno che all'interno delle strutture assicurate, nonché le targhe, le vetrinette e le insegne, queste ultime anche se in materiale plastico grigio, a seguito di rottura e/o incrinatura, rigatura, scheggiatura per cause accidentali, da fatto di terzi, o da fatto involontario del Contraente/Assicurato e dei suoi dipendenti. La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, all'azione di rivalsa derivante dall'art.1916 del codice civile verso il responsabile del sinistro purché il Contraente/Assicurato/Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile medesimo. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del codice civile, con il limite di indennizzo per singolo oggetto di €. 5.000,00.
La somma complessivamente assicurata deve intendersi pari a €. 15.000,00 per sinistro.

L'assicurazione non comprende le rotture:
1. verificatesi durante i traslochi, le rimozioni, le riparazioni, i restauri ed i lavori in genere;
2. determinate da vizio di costruzione, difettosa installazione o deficiente manutenzione;
3. determinate da dolo del Contraente/Assicurato/Assicurato.

mm) frane, cedimenti/smottamenti del terreno, cadute massi, valanghe:

La garanzia è prestata con una franchigia fissa di €. 10.000,00. per ogni sinistro, con un massimo risarcimento per ubicazione pari al 50% della somma assicurata e con il limite di € 3.000.000,00 per sinistro/anno.

Art. 25 - Esclusioni

La Società non risponde dei danni:

a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, occupazione militare, invasione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali fenomeni;

b) causati da mareggiate;

c) causati da scoppio alla macchina o all'impianto in cui si è verificato lo scoppio stesso, se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;

d) I danni di qualsiasi natura derivanti, direttamente o indirettamente, anche quale concausa od occasione, dal mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware di proprietà o meno in merito alla gestione delle date (rischio 2000).

Art. 26 - Vicinanze pericolose

L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare le eventuali vicinanze pericolose od altre circostanze aggravanti il rischio sempreché le stesse si verifichino per fatto altrui o comunque al di fuori degli insediamenti assicurati.

Art. 27 - Esenzione dell'imposta sull'assicurazione dei beni mobili ed immobili di interesse Storico – Artistico – Culturale

Ai fini della esenzione dell'imposta sulle assicurazioni dei beni aventi interesse artistico – storico – culturale, la Compagnia prende atto che: gli enti immobili che l'Assicurato/Contraente/Assicurato, sotto la propria responsabilità, dichiara di essere sottoposti a vincolo della sopraintendenza ai Beni Artistici e Culturali, sono esenti da imposta sulla presente assicurazione ai sensi della legge 01/06/1939 n° 1089, alla successiva legge 28 – 02 – 1983 n° 53 e successive modifiche, integrazioni, variazioni.

Art. 28 - Somme assicurate e deroga alla proporzionale

Le somme assicurate alle partite Fabbricato e Contenuto rispondono ai criteri espressi ai successivi articoli 36 e 37. Pertanto se al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate risultassero inferiori al reale valore a nuovo, la Società risponderà del danno in proporzione al rapporto fra valore assicurato e quello risultante dalle stime effettuate (art.1907 C.C.). Tuttavia non si terrà conto del maggior valore degli enti in garanzia rispetto alle somme assicurate, sempre ché questo maggior valore si mantenga entro il limite del 20% delle somme assicurate. Se invece il limite predetto risultasse oltrepassato si applicherà quanto disposto dal comma precedente sull'eccedenza.

Art. 29 - Anticipo dell'indennizzo

In caso di sinistro con danno di prevedibile ammontare superiore a €. 200.000,00, il Contraente/Assicurato avrà la facoltà di richiedere ed ottenere, fermi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi e/o vincolatari, il pagamento di un anticipo dell'indennizzo pari al 50% di quello

presumibile, con il limite massimo di €. 5.000.000,00, che risulterebbe dovuto in base agli elementi acquisiti sino all'atto della richiesta e per il quale non vi siano contestazioni circa l'efficacia della garanzia.
La Società corrisponderà l'anticipo richiesto entro il centoventesimo giorno dalla data di denuncia del sinistro. E' da intendersi che se la richiesta di anticipo verrà effettuata oltre il 120° (centoventi) giorno dalla denuncia del sinistro la Società sarà comunque obbligata al pagamento del suddetto.

Art. 30 - Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente/Assicurato in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei Periti che saranno incaricati dalla Società e dal Contraente/Assicurato, né potranno esercitare alcuna azione per impugnare la perizia.
L'indennizzo liquidato a termini di polizza non potrà essere pagato se non con l'intervento dei terzi interessati, al momento del pagamento stesso.

Art. 31 - Copertura automatica nuovi enti

La Società si impegna inoltre a ritenere assicurati e senza obbligo di preventiva comunicazione, oltre ai beni facenti parte del patrimonio dall'Ente, alla data di stipula del presente contratto, anche quelli comunque acquisiti dalla stessa nel corso del periodo di assicurazione, nel limite del 30% della somma totale riferita al medesimo gruppo di rischio.
Nel caso di dichiarazioni inesatte sui dati identificativi dei beni assicurati, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto.
La garanzia è prestata alle seguenti condizioni:

- l'Assicurato non è tenuto a dare alcuna comunicazione alla società al momento dell'acquisizione o gestione di nuovi fabbricati, purché il loro valore complessivo non superi il limite percentuale sopra indicato, al netto di eventuali cessioni;
- per gli aumenti o diminuzioni di valore che superassero il suddetto limite del 30%, l'Assicurato è tenuto a comunicare alla Società e/o al Broker, mediante telefax e/o telex e/o raccomandata postale, i dati significativi degli stessi.
  Gli aumenti e le diminuzioni suddetti avranno effetto dalle ore 24,00 del giorno risultante dalla comunicazione stessa, sempre che sulla richiesta predetta non sia stata stabilita una data posteriore;
- la garanzia decorre dalle ore 24 del giorno in cui è avvenuta l'acquisizione o l'incarico di gestione;
- l'Assicurato si impegna a tenere aggiornate e mettere a disposizione della Società le registrazioni relative alle variazioni patrimoniali e gestionali; tali registrazioni dovranno comunque essere notificate alla società entro 90 giorni dalla scadenza del periodo assicurativo ai fini della regolazione del premio;
- il premio di regolazione (positivo o negativo) eventualmente dovuto sarà determinato applicando alle somme eccedenti quelle garantite in polizza un tasso pari al 50% del tasso annuale. Il premio risultante sarà conteggiato in aggiunta o in detrazione alla rata di premio in scadenza.

Art. 32 - Enti in Leasing

E' escluso dalla presente polizza quanto assicurato separatamente con contratti Leasing, limitatamente a quanto garantito con tale contratto, ma compreso totalmente per garanzie prestate con la presente polizza non esistenti nella copertura Leasing o comprese per la parte parzialmente non coperta dal contratto Leasing.

Art. 33 - Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga, di cui all'Art. 1916 del C.C., verso le persone delle quali il Contraente/Assicurato deve rispondere a norma di legge e verso i terzi responsabili.

La Società eserciterà, in ogni caso, il diritto di surroga qualora il Contraente/Assicurato facesse azione di rivalsa nei confronti dei responsabili.

Art. 34 - Oneri di urbanizzazione

Si dà atto che nella somma assicurata alla voce "**Fabbricati**" sono compresi anche i costi e/o oneri che il Contraente/Assicurato dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati assicurati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento del sinistro.

CONDIZIONI PER LA GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 35 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve:

1°) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla Legge ai sensi dell'Art. 1914 C.C**.,** seguendo anche le disposizioni eventualmente impartite dalla Società;

2°) fare, nei quindici giorni successivi, denuncia scritta all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale denuncia deve essere trasmessa al Broker e/o alla Società;

3°) produrre al Broker e/o alla Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data del sinistro o da quando ne è venuto a conoscenza, l'elenco dettagliato delle cose danneggiate e di quant'altro concorrente al danno;

4°) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino ad avvenuta stesura del verbale definitivo di perizia del danno.

Art. 36 - Procedimento per la determinazione dell'indennizzo

A) Valutazione dell'indennizzo

La valutazione dell'indennizzo è effettuata mediante accordo diretto fra le Parti, con la sottoscrizione di un atto di accertamento del danno, oppure, a richiesta di una di esse, la valutazione dell'indennizzo è effettuata da due periti che le parti nomineranno, uno per ciascuna, con atto unico; nel caso di disaccordo parziale o totale, verrà nominato un terzo perito scelto dai primi due. Ciascun perito ha la facoltà di farsi coadiuvare ed assistere da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo**.**

Se una delle Parti non avesse provveduto alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine saranno demandate al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto, su richiesta anche di una sola delle Parti.

Le conclusioni concordemente raggiunte dai due periti, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, ed anche, in quest'ultimo caso, se uno dei periti non le sottoscrivesse, sono vincolanti per le Parti. Queste ultime rinunciano a qualunque impugnativa.

La mancata sottoscrizione del perito dissenziente deve essere verbalizzata nel " processo verbale di perizia " dagli altri due periti.

Ciascuna delle Parti sopporta per intero la spesa del proprio perito e per metà quella del terzo. La valutazione dei danni effettuata anche tramite i periti lascia impregiudicata ogni questione inerente l'indennizzabilità dei danni stessi.

B) Mandato dei periti.

Le Parti conferiranno ai Periti da loro nominati il seguente mandato:

b1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;

b2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
b3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, illese, avariate o distrutte;
b4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni tutte delle Norme che regolano l'Assicurazione e di quant'altro previsto in polizza.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti b3) e b4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori o di violazione dei patti contrattuali.

C) <u>Determinazione dell'indennizzo a Valore a Nuovo</u>
L'ammontare del danno risarcibile, entro il limite delle somme assicurate, è determinato in conformità alle modalità di seguito indicate:

c1) per i danni ai fabbricati verificatisi in conseguenza degli eventi assicurati:

c1.1, in caso di danno parziale, la spesa per riparare o ricostruire le parti di fabbricato danneggiato;

c1.2, in caso di danno totale, il valore a nuovo, intendendosi per tale l'importo corrispondente alla spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo del fabbricato danneggiato;

c2) per i danni al contenuto, verificatisi in conseguenza degli eventi assicurati:

c2.1, in caso di danno parziale, la spesa per riparare o ripristinare le parti del bene danneggiato;

c2.2, in caso di danno totale, il valore a nuovo, intendendosi per tale l'importo corrispondente alla spesa necessaria per il rimpiazzo delle cose danneggiate con altre nuove uguali, oppure equivalenti per rendimento economico;

c3) per i danni a quadri, dipinti, affreschi, mosaici, sculture, bassorilievi, arazzi, tappeti, aventi valore artistico, verificatisi in conseguenza degli eventi assicurati:

c3.1, in caso di danno parziale le spese sostenute per restaurare l'oggetto danneggiato più l'eventuale deprezzamento con l'intesa che la somma di tali importi non può superare il valore commerciale che l'oggetto ha al momento del sinistro;

c3.2, in caso di danno totale il valore commerciale dell'oggetto al momento del sinistro;

c4) per i danni da RICORSO TERZI, la somma che l'Ente deve corrispondere a titolo di risarcimento a terzi;

Art. 37 - <u>Determinazione dell'indennizzo per fabbricati di " Valore Storico "</u>
A precisazione ed integrazione di quanto previsto dall'articolo precedente si conviene tra le parti che in caso di sinistro che colpisca fabbricati di Valore Storico, l'indennizzo sarà determinato tenendo

conto di eventuali richieste della Sovrintendenza alle Belle Arti per l'utilizzo di materiali similari a quelli preesistenti e di tecniche particolari, per la riparazione dei danni o il rifacimento dell'opera.
La Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che i beni assicurati con particolari qualità storico artistiche possono subire a seguito di sinistro e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dalla clausola "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno".
A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi di materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio alla Società.
In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, le Parti convengono sin d'ora di rimettersi al parere della Sovraintendenza ai fini storici e culturali competenti nel territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune. La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto.

Art. 38 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione richiesta entro 60 (sessanta) giorni dalla data di denuncia, la Società provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Art. 39 - Gestione delle vertenze

La difesa anche giudiziaria delle ragioni dell'Amministrazione contro le pretese dei danneggiati riguardo il rischio locativo ed il ricorso terzi è assunta direttamente dalla Società, che agisce in nome dell'Amministrazione la quale è tenuta a prestare la propria collaborazione designando, ove occorra, legali, tecnici e periti.

Nel caso di procedimento penale, il legale dovrà essere scelto di comune accordo tra la Società e l'Amministrazione; in caso di disaccordo su tale scelta, è in facoltà dell'Amministrazione di nominare un legale di sua fiducia da affiancare al legale indicato dalla Società.
In ogni caso le spese di difesa, nei limiti stabiliti dall'art. 1917 del C.C., restano a carico della Società.
L'Amministrazione farà pervenire alla Società nel termine di sette giorni dal ricevimento, copia dei documenti giudiziari (citazioni, avvisi di reato, ecc.) mediante i quali si dà inizio al procedimento nei suoi confronti.
L'Amministrazione, o il suo difensore, sono comunque tenuti a trasmettere alla Società copia degli atti processuali esplicitamente da essa richiesti.
Qualora l'interesse della Società alla gestione della lite cessi durante lo svolgimento del processo, le anzidette spese rimangono a carico della Società fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui esso si trova.

Art. 40 - <u>Somme assicurate</u>

Beni Assicurati	**Somme assicurate**	**Tasso Lordo**	**Premio Lordo Annuo**
1. Fabbricati	€. 30.800.000,00 x	_____ ‰	Euro _____
2. Contenuto	€. 1.800.000,00 x	_____ ‰	Euro _____
3. Danni indiretti 15% su partite 1-2	€. 4.890.000,00 x	_____ ‰	Euro _____
4. Ricorso Terzi	€. 2.500.000,00 x	‰	Euro _____.
		Totale	Euro _____.
		Imposte 22,25%	Euro _____.
T O T A L E	**€. 39.990.000,00.**		**Euro**

==========

L'Assicuratore **Il Contraente**

_____ _____

Agli effetti dell'art. 1341 e 1342 C.C. le Parti dichiarano di approvare specificamente le disposizioni degli artt. seguenti delle "Condizioni Generali che regolano l'assicurazione":

- Art. 5 C.G.A. (diritto di recesso dopo ogni denuncia di sinistro);
- Art. 6 C.G.A (durata del contratto);
- Art. 9 C.G.A. (foro competente).
- Art. 16 C.G.A. (clausola di delega in presenza di Broker).

L'Assicuratore **Il Contraente**

_____ _____

COMUNE
DI
REGGELLO
(CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE)

POLIZZA
INFORTUNI CUMULATIVA

LOTTO n° 4

.

POLIZZA
INFORTUNI CUMULATIVA

Dati Assicurato/Contraente

Nome : **COMUNE DI REGGELLO**

C.F./P.I. : **01421240480**

Domicilio : **Piazza Roosevelt, 1 - 50066 REGGELLO (FI)**

Polizza

N.ro :

Periodo

Decorrenza : **ore 24:00 del 30.04.2026** - Scadenza : **ore 24:00 del 30.04.2029**

Durata

anni: **3** mesi: **0** giorni: **0**

Rata da pagarsi alla firma della polizza

Premio netto	Accessori	Premio Imponibile	Imposte	Totale

Rate successive annuali a partire dal 30.04.2027

Premio netto	Accessori	Premio Imponibile	Imposte	Totale

Quota Compagnie

Fatta in quattro esemplari, composta di 18 pagine ciascuna, ad un solo effetto in ……..……il ……...

DEFINIZIONI

Le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa nei modelli dalle Società assicuratrici, che, quindi, si devono intendere abrogate e prive di effetto.

Alle seguenti denominazioni, si attribuisce il significato qui precisato:

Assicurazione	Il contratto di assicurazione;
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione;
Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione;
Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
Società	L'impresa assicuratrice;
Broker	L'intermediario di assicurazioni a cui il Contraente ha affidato la gestione del contratto;
Corrispondente/ Coverholder	I corrispondenti della società/assicuratori, che operano in una regione o in un paese, autorizzati a stipulare polizze per conto della società/assicuratori;
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società;
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
Sinistro	Il verificarsi dell'evento per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Franchigia	La somma che verrà detratta dall'indennizzo di ogni sinistro che rimane a carico dell'Assicurato;
Scoperto	La percentuale di indennizzo che resta a carico dell'Assicurato;
Infortunio	L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che provoca lesioni corporali constatabili;
Malattia	Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio;
Beneficiario	Il soggetto od i soggetti cui, in caso di morte dell'Assicurato, deve essere pagata la somma garantita;
Compagnia delegataria	La Società che emette e amministra la Polizza;
Periodo assicurativo	Termine con il quale si definisce l'anno assicurativo.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).
Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempre ché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

2) Dolo e colpa grave

La Società risponde dei danni derivanti da eventi per i quali è prestata la garanzia, anche se causati da colpa grave dell'assicurato e da dolo e colpa grave delle persone delle quali deve rispondere a norma di legge, escluso il dolo dell'assicurato (art. 1900).

3) Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto e copertura dalle ore 24:00 (ventiquattro) del giorno indicato in polizza, anche se l'Ente, per ragioni di carattere amministrativo, provvederà al pagamento del premio al Broker **entro 30 (trenta) giorni** da tale data.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, **entro 60 (sessanta) giorni**, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 (ventiquattro) del 60° (sessantesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 (ventiquattro) del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.
In ogni caso, tenuto conto che il Contraente, per proprie esigenze amministrative, effettua pagamenti solo tramite ordinativi bancari preventivamente deliberati, si conviene che ogni copertura inerente la polizza decorre dalle ore 24:00 (ventiquattro) del giorno in cui viene deliberato l'ordine di pagamento, a condizione che tale deliberazione sia fatta entro i termini sopra indicati.
Trascorso tale termine, salvo accordi tra le Parti, la garanzia sarà sospesa e riprenderà dalle ore 24:00 (ventiquattro) del giorno della deliberazione di pagamento.

4) Modifiche dell'assicurazione

Il Contraente ha la facoltà di richiedere, nel corso della durata del contratto, eventuali modifiche del contratto di assicurazione che devono essere richieste per iscritto.
L'eventuale aumento di premio relativo alle variazioni di rischio, sarà corrisposto alla scadenza della rata annuale successiva.
Se, invece, la variazione implica diminuzione di rischio, il premio è ridotto in proporzione, a partire dalla scadenza successiva alla comunicazione fatta dal Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C. ed in tal caso la Società rinuncia al diritto di recesso consentito dal citato art. 1897 C.C.. E' espressamente convenuto che eventuali aggravanti o diminuzioni del rischio resteranno ininfluenti ai fini della validità della presente garanzia e non comporteranno diritto di recesso.

5) Obblighi del Contraente in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto al Broker e/o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 15 (quindici) giorni da quando ne ha avuto conoscenza.
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

6) Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, l'Impresa ed il Contraente possono recedere dall'assicurazione, con un preavviso minimo di 90 (novanta) giorni.
In caso di recesso la Società, entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

7) Durata del contratto

La durata del contratto sarà di anni 3 (tre) ferma restando la possibilità di disdetta annuale da parte del Contraente e/o della Compagnia, mediante lettera raccomandata o pec da spedirsi entro 90 (novanta) giorni dalla data di scadenza annuale.
Il presente contratto ha effetto dalle ore 24.00 del 30.04.2026 e scadenza alle ore 24.00 del 30.04.2029 e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta da ambo le parti.
Il Contraente ha la facoltà, ove ritenuto conveniente in relazione alle proprie valutazioni tecniche ed economiche, di esercitare il diritto alla ripetizione del servizio per un periodo pari ad un anno agli stessi patti e condizioni, sulla base della normativa vigente.
Si conviene inoltre che alla scadenza o nel caso di rescissione del contratto per sinistro, al Contraente spetterà la facoltà di richiedere una proroga di ulteriori 120 giorni, al fine di consentire il regolare espletamento di una nuova gara.

8) Proroga dell'assicurazione

A norma dell'art. 44 della legge 23.12.1994 n.ro 724, il presente contratto non potrà essere tacitamente e automaticamente rinnovato.

9) Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

10) Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni fra le parti, inerenti il contratto, devono essere fatte per iscritto, direttamente alla Compagnia e/o al Broker.

11) Foro competente

Per le controversie riguardanti l'esecuzione dei contratti assicurativi di cui al presente capitolato è competente esclusivamente il Foro dove ha sede legale il Contraente.

12) Interpretazione del contratto

Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

13) Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge in materia.

14) Scheda sinistri

La Società di assicurazione dietro richiesta scritta del Contraente si intende obbligata alla presentazione di una scheda semestrale analitica dei sinistri denunciati.
La suddetta scheda dovrà contenere tutti gli elementi necessari ad una valutazione dei sinistri stessi, con indicazione degli importi pagati e di quelli posti temporaneamente a riserva.

15) Clausola di delega in presenza di Broker

L'Ente Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Società Universal Insurance Broker Srl (con sede in Firenze, via P. Carnesecchi, 29) in qualità di Broker ai sensi del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.
Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente/Assicurato dal Broker il quale tratterà unicamente con la Compagnia Delegataria, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato dal Contraente/Assicurato al Broker che provvederà alla ripartizione tra tutte le Coassicuratrici. Pertanto sia la Delegataria che le Coassicuratrici riconoscono che tale pagamento è liberatorio per il Contraente/Assicurato, anche ai termini dell'art. 1901 C.C.
Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto del Contraente/Assicurato, alla Compagnia, si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato. Parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia.
La remunerazione del Broker, nella misura del 12% del premio imponibile, è a carico della Compagnia aggiudicataria e delle eventuali Coassicuratrici, che dovranno rilasciare lettera di libera collaborazione al Broker. Queste ultime pertanto dichiarano che tale compenso mai costituirà un aumento dei premi per l'Ente Contraente.

16) Gestione del contratto in presenza di Corrispondente/Coverholder

Con la sottoscrizione del presente contratto di assicurazione si prende atto che il Contraente/Assicurato conferisce mandato di rappresentarlo, ai fini del presente contratto di assicurazione, al Broker indicato nell'articolo precedente. Pertanto:

- ogni comunicazione effettuata al Broker dal Corrispondente/Coverholder, si considererà come effettuata al Contraente/Assicurato;
- ogni comunicazione effettuata dal Broker al Corrispondente/Coverholder, si considererà come effettuata dal Contraente/Assicurato.

La Società conferisce mandato al Corrispondente/Coverholder di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa al presente contratto di assicurazione. Pertanto:

- ogni comunicazione effettuata dal Broker al Corrispondente/Coverholder, si considererà come effettuata alla Società;
- ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente/Coverholder al Broker, si considererà come effettuata dalla Società.

17) Coassicurazione e Delega

Qualora risulti dalla polizza che l'Assicurazione è divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro la Società delegataria dovrà comunque corrispondere per intero gli indennizzi, salvo il suo diritto a rivalersi sulle coassicuratrici.
La Spettabile_____, all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.
Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza, (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile_____ _____ la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà anche le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.
Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato ad associazione temporanea di imprese, si deroga totalmente al disposto di cui all'art. 1911 del codice civile, essendo tutte le imprese responsabili in solido.
La delega assicurativa è assunta dall'impresa di assicurazione indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.
Non è consentita l'associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d'imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

18) Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.
Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

19) Trattamento dei dati

Ai sensi della normativa vigente (Regolamento UE 679/2016 – D.Lgs. n° 196/2003 e s.m.i.) ciascuna delle parti (Società, Contraente, Assicurato, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

20) Sanzioni e restrizioni internazionali

In nessun caso la Società sarà tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base della presente assicurazione, qualora detta copertura, pagamento o indennizzo possa esporre la Società (o qualsiasi suo dipendente o collaboratore) a divieti, sanzioni o restrizioni o possa comportare violazioni di divieti, sanzioni o restrizioni, secondo quanto previsto da Risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi o sanzioni economiche e commerciali, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, dei suoi Stati membri, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

21) Disciplina dell'Appalto

Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente polizza, ancorché non allegati: bando di gara, disciplinare di gara, offerta economica, dichiarazioni a corredo dell'offerta.

CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE

1) Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione vale per gli infortuni che gli Assicurati subiscono nello svolgimento delle proprie funzioni come specificate negli allegati ***A – B – C – D – E***.

Sono inoltre comprese:

- l'asfissia non di origine morbosa;
- gli avvelenamenti acuti di origine traumatica, da ingestione o assorbimento di sostanze;
- contatto con corrosivi;
- le affezioni conseguenti a morsi di animali o a punture di insetti o aracnidi, esclusi il carbonchio, la malaria e le malattie tropicali;
- l'annegamento;
- l'assideramento o congelamento;
- la folgorazione;
- i colpi di soli o di calore;
- le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi muscolari aventi carattere traumatico;
- gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismi, attentati, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
- gli infortuni derivanti da malore ed incoscienza;
- gli infortuni derivanti da imprudenza e negligenza anche gravi;
- gli infortuni derivanti dall'uso o guida di ciclomotori e motocicli di qualunque cilindrata, trattori e macchine agricole semoventi, veicoli a motore e natanti, a condizione che l'Assicurato sia in possesso, ove prescritto, di regolare patente di abilitazione alla guida;
- gli infortuni subiti in conseguenza di calamità naturali costituite da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, alluvioni, inondazioni e fenomeni connessi;
- gli infortuni causati da influenze termiche ed atmosferiche;
- gli infortuni derivanti da abuso di alcolici, con l'esclusione di quelli subiti alla guida di veicoli e/o natanti in genere.

2) Rischi esclusi

Sono esclusi dall'assicurazione infortuni i rischi derivanti:

a) dalla guida di veicoli e natanti a motore, se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
b) dall'uso anche come passeggero di aeromobili, compresi deltaplani ed ultra leggeri, salvo quanto disposto dal successivo art. 3;
c) dalla pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, alpinismo con scalata di roccia o ghiacciaio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, paracadutismo, parapendio e sport aerei in genere;
d) da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni;
e) da guerre, insurrezioni, salvo quanto disposto dall'art. 10 delle "*Condizioni Particolari che regolano l'assicurazione infortuni*"
f) da trasmutazione del nucleo dell'atomo come pure di radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
g) da reati dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato.

3) Rischio volo

La garanzia comprende anche gli infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi in aereo, turistici o di trasferimento, effettuati in qualità di passeggero su velivoli o elicotteri di linea da chiunque eserciti, tranne che: da società/azienda di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri.
Il rischio volo inizia nel momento in cui l'Assicurato sale a bordo dei suddetti aeromobili e cessa quando ne é disceso; la salita e la discesa, mediante scale o altre attrezzature speciali aeroportuali, fanno parte del rischio volo.
Resta convenuto che la somma delle garanzie previste da questa estensione e da eventuali analoghe estensioni (riguardanti il rischio volo di cui al presente articolo) contemplate da altre assicurazioni infortuni da chiunque stipulate in favore degli stessi assicurati, non potrà superare:

- per ciascuna persona assicurata i capitali di:

  €. 1.000.000,00 (unmilione/00) per morte;

  €. 1.000.000,00 (unmilione/00) per invalidità permanente;

- complessivamente per aeromobile, i capitali di:

  €. 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per morte;

  €. 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per invalidità permanente;

In detta limitazione per aeromobile rientrano anche i capitali riferiti ad eventuali altre polizze assicurate per lo stesso rischio volo con estensioni contemplate da polizze cumulative stipulate dallo stesso Assicurato.
Nell'eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopraindicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti.

4) Limiti di età

L'assicurazione vale per le persone di età non superiore a 80 (ottanta) anni.
Tuttavia, per le persone che raggiungono tale età in corso di contratto, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto termine.

5) Estensione territoriale

L'assicurazione vale in tutto il mondo.

6) Morte

L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica, anche successivamente alla scadenza della polizza, entro 2 (due) anni dal giorno dell'infortunio.
Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali.
L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, gli eredi e/o i

beneficiari dell'Assicurato hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte, se superiore e quello già pagato per invalidità permanente.

7) Morte presunta

Se il corpo dell'Assicurato non viene ritrovato entro un anno a seguito di infortunio indennizzabile a termine di polizza e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali, il capitale previsto in caso di morte.
La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 6 (sei) mesi dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta a termini degli artt. 60 e 62 del C. C.
Resta inteso che, se dopo che la Società ha pagato l'indennità, risulterà che l'Assicurato è vivo la Società avrà diritto alla restituzione della somma pagata.
A restituzione avvenuta, l'Assicurato potrà far valere i propri diritti per l'invalidità permanente eventualmente subita.

8) Invalidità permanente

Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida per tale titolo un'indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente, secondo la tabella annessa al T.U. sull'assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali approvata con DPR 30.06.1965 n.ro 1124 e successive modifiche, con rinuncia da parte della Società all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge.
Per gli assicurati mancini, si che le percentuali di Invalidità Permanente previste dalla citata tabella per l'arto superiore destro, varranno per l'arto superiore sinistro e viceversa.
La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto, viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di minorazione, le percentuali vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.
Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100% (centoprocento).
L'indennità per la perdita funzionale ed anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell'alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito.
Nei casi di invalidità permanente non specificati, l'indennità è stabilita tenendo conto della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorati, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

9) Ernie addominali

A parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione infortuni e fermi comunque i criteri di indennizzabilità fissati per contratto, l'assicurazione comprende le ernie addominali derivanti da causa fortuita, limitatamente al caso di invalidità permanente e sempre ché questo caso sia contemplato dal contratto.

Relativamente all'ernia addominale:

a) se risulta obiettivamente non operabile, verrà corrisposta solamente una indennità non superiore al 10% (dieciprocento) della somma assicurata per invalidità permanente;

b) qualora insorga contestazione circa la natura e la operabilità dell'ernia, la decisione è rimessa ai sensi di polizza al Collegio medico.

10) Rischio Guerra

La garanzia viene estesa agli infortuni avvenuti all'estero (escluso comunque il territorio della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino) derivanti da stato di guerra civile, guerra, invasione, atti nemici, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata e non), per il periodo massimo di 14 (quattordici) giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio di eventi bellici mentre si trova all'estero.

11) Responsabilità del Contraente

Qualora l'infortunato, o in caso di morte i beneficiari, o soltanto qualcuno di essi non accettino, a completa tacitazione dell'infortunio l'indennità dovuta ai sensi della presente polizza, ed avanzino verso il Contraente maggiori pretese a titolo di responsabilità civile, detta indennità, nella sua totalità, verrà accantonata per essere computata nel risarcimento che il Contraente fosse tenuto a corrispondere per sentenza o transazione.
Qualora l'infortunato o gli anzidetti beneficiari recedano dall'azione di responsabilità civile, o rimangano in essa soccombenti, l'indennità accantonata viene agli stessi pagata sotto deduzione, a favore del Contraente, delle spese di causa da esso sostenute.

12) Regolazione del premio

Essendo il premio convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto negli allegati **"A – B – C – D – E"** ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio stabilito in polizza.
A tale scopo entro 90 (novanta) giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società gli elementi consuntivi indicati per il calcolo del premio.
Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 (sessanta) giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società.
La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 (trenta) giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o in garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24:00 (ventiquattro) del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente.
Effettuato il pagamento, la garanzia verrà ripristinata anche relativamente al periodo in cui questa è stata sospesa.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie ed in particolare ad esibire il libro paga prescritto dall'art. 20 del DPR 30.06.1965 n.ro 124.

13) Diritto di surrogazione

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga, di cui all'art. 1916 del C.C., verso le persone delle quali il Contraente deve rispondere a norma di legge e verso i terzi responsabili.
La Società eserciterà, in ogni caso, il diritto di surroga qualora il Contraente facesse azione di rivalsa nei confronti dei responsabili.

14) Criteri di indennizzabilità

La Società corrisponderà l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato le percentuali di cui all'art. 8 delle "*Condizioni Particolari che regolano l'assicurazione infortuni*" sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

15) Denuncia dell'infortunio

La denuncia dell'infortunio con l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che lo determinarono deve essere corredata di certificato medico.
Avvenuto l'infortunio, l'Assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni.
Successivamente l'Assicurato deve inviare alla Compagnia e/o al Broker, a periodi non superiori a 60 (sessanta) giorni e fino a guarigione avvenuta, certificati medici sul decorso delle lesioni.
Quando l'infortunio abbia cagionato la morte dell'Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato immediato avviso telegrafico alla Società.
L'Assicurato ed i suoi familiari od aventi diritto devono consentire alla visita di medici della Società ed a qualsiasi indagine od accertamento che questa ritenga necessari.

16) Controversie

Le divergenze sulla natura, causa ed entità delle lesioni, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'art. 14 delle "*Condizioni Particolari che regolano l'assicurazione Infortuni*" sono demandate per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici.
Il Collegio medico risiede, presso la sede dell'Istituto di medicina legale del luogo di residenza del Contraente.
Ciascuna delle due Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.
E' data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull'indennizzo.
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.

L'Assicuratore **Il Contraente**

_____ _____

Agli effetti dell'art. 1341 e 1342 C.C. le Parti dichiarano di approvare specificamente le disposizioni degli artt. seguenti delle "Condizioni Generali che regolano l'assicurazione":

- Art.6 C.G.A. (diritto di recesso dopo ogni denuncia di sinistro);
- Art.7 C.G.A. (durata del contratto);
- Art.11 C.G.A. (foro competente);
- Art.15 C.G.A. (clausola Broker).

L'Assicuratore **Il Contraente**

_____ _____

.

ALLEGATO "A"

INFORTUNI SINDACO, VICE SINDACO, ASSESSORI, CONSIGLIERI E SEGRETARIO COMUNALE

PERSONE ASSICURATE :

1) n° 2 SINDACO E VICE SINDACO
2) n° 4 ASSESSORI
3) n° 16 CONSIGLIERI
4) n° 1 SEGRETARIO COMUNALE

DESCRIZIONE DEL RISCHIO:

La garanzia viene prestata per gli infortuni avvenuti durante ed in conseguenza dello svolgimento di qualsiasi incarico per conto della Contraente, compresi i rischi della circolazione stradale, rischio in itinere, sopralluoghi e comunque nello svolgimento di ogni altra mansione inerente al mandato istituzionale ricoperto, nonché per le mansioni svolte in rappresentanza del Comune in altri organi collegiali.

SOMME ASSICURATE PER PERSONA:

Morte	€. 350.000,00
Invalidità Permanente	€. 350.000,00

PREMIO ANNUO LORDO PER OGNI ASSICURATO: €. _____

PREMIO ANNUO LORDO TOTALE: €. _____

Il premio complessivo dovuto alla Società quale risulta dal conteggio su esposto è stato determinato in base al numero delle persone dichiarato dal Contraente e sarà regolato a fine anno così come disciplinato all'art. 12 delle C.P.A.

L'Assicuratore **Il Contraente**

_____ _____

ALLEGATO "B"

INFORTUNI DIPENDENTI E COLLABORATORI A QUALSIASI TITOLO CHE UTILIZZANO IL MEZZO PROPRIO

DESCRIZIONE DEL RISCHIO.

La garanzia di cui alla presente polizza s'intende valida per gli infortuni occorsi ai dipendenti ed ai collaboratori a qualsiasi titolo della Contraente in qualità di conducenti, durante ed in conseguenza dell'uso, della guida e della circolazione dei mezzi da loro utilizzati che non siano di proprietà dell'Ente.
La garanzia è operante esclusivamente per gli infortuni avvenuti durante la circolazione in occasione di missioni o di adempimenti di servizio fuori dell'ufficio nel tempo necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio.
L'assicurazione è prestata anche in favore dei dipendenti trasportati, qualora gli stessi non siano considerati "terzi" dalla vigente legislazione sulla assicurazione obbligatoria della R.C. derivante dalla circolazione di veicoli a motore e dei natanti.
L'assicurazione comprende inoltre gli infortuni avvenuti durante la salita e la discesa dal mezzo, nonché in caso di riparazioni di emergenza, effettuate dagli Assicurati sulla strada, sia per mettere il mezzo in condizione di riprendere la marcia che per spostare il mezzo stesso dal flusso del traffico o per reinserirlo nel traffico medesimo.

SOMME ASSICURATE PER CIASCUNA PERSONA:

Morte	€. 250.000,00
Invalidità Permanente	€. 250.000,00

PREVENTIVO KM. ANNUI PERCORSI = **10.000**

CALCOLO DEL PREMIO

Il premio annuo dovuto alla Società s'intende pattuito in **€.** _____ al lordo delle imposte per ogni KM di percorrenza annua effettuato per motivi di servizio dalle persone di cui all'oggetto della garanzia.
Il premio versato in via anticipata viene preventivamente conteggiato sulla base di una percorrenza annua presunta di **Km. 10.000 (diecimila)** e sarà regolato a fine anno così come disciplinato all'art. 12 delle C.P.A.

PREMIO ANNUO LORDO TOTALE (€. _____ x km 10.000) : **€. _____**

L'Assicuratore **Il Contraente**

_____ _____

ALLEGATO "C"

INFORTUNI DIPENDENTI E COLLABORATORI A QUALSIASI TITOLO CHE UTILIZZANO IL MEZZO DELL'AMMINISTRAZIONE

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

La garanzia di cui alla presente polizza s'intende valida per gli infortuni occorsi ai dipendenti ed ai collaboratori a qualsiasi titolo del Contraente in qualità di conducenti durante ed in conseguenza dell'uso, della guida e della circolazione dei mezzi da loro utilizzati di proprietà dell'Ente.
L'assicurazione è prestata anche in favore dei dipendenti trasportati, qualora gli stessi non siano considerati "terzi" dalla vigente legislazione sulla assicurazione obbligatoria della R.C. derivante dalla circolazione di mezzi a motore e dei natanti.

L'assicurazione comprende inoltre gli infortuni avvenuti durante la salita e la discesa dal mezzo, nonché in caso di riparazioni di emergenza, effettuate dagli Assicurati sulla strada, sia per mettere il mezzo in condizione di riprendere la marcia che per spostare il mezzo stesso dal flusso del traffico o per reinserirlo nel traffico medesimo.

SOMME ASSICURATE PER CIASCUNA PERSONA:

Morte	€. 250.000,00
Invalidità Permanente	€. 250.000,00

MEZZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE

Complessivamente n° 25 mezzi.

CALCOLO DEL PREMIO

Per ciascun mezzo viene pattuito un premio di **€.** _____ al lordo delle imposte.
Il premio complessivo dovuto alla Società quale risulta dal conteggio esposto è stato determinato in base al numero dei mezzi dichiarato dal Contraente e sarà regolato a fine anno così come disciplinato all'art. 12 delle C.P.A.

PREMIO ANNUO LORDO TOTALE (€. _____ x 25 mezzi) : **€. _____**

L'Assicuratore **Il Contraente**

_____ _____

ALLEGATO "D"

INFORTUNI MINORI IN AFFIDO

PERSONE ASSICURATE :

N° 5 Minori in affido

DESCRIZIONE DEL RISCHIO.

I minori affidati al Contraente su disposizione dell'organo competente, nell'ambito delle competenze istituzionali del Contraente stesso in tema di affidamento minori ai sensi della normativa vigente.
Si intendono parificati ai minori in affido anche eventuali minori utenti di attività organizzate o promosse dai Servizi Sociali del Contraente nell'ambito di progetti di sostegno alle famiglie in difficoltà (a titolo esemplificativo ma non limitativo: progetti di vicinanza solidale, famiglie collocatarie, famiglie di appoggio, etc…)
L'assicurazione copre ogni infortunio che possa occorrere agli assicurati durante l'intero periodo di affidamento, eseguito attraverso qualsiasi forma (familiare, eterofamiliare, a singoli, a strutture residenziali/comunità/casa famiglia ai sensi della normativa vigente), anche tramite altri Enti, Consorzi od organismi strumentali a cui il Contraente partecipa, senza limitazione alcuna.
L'assicurazione è operante anche nei casi di affidamento parziale e temporaneo ovvero limitato a giornate e/o fasce orarie limitate, il tutto purchè documentato dal Contraente.
La società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti degli affidatari.
Per l'identificazione delle persone assicurate faranno fede gli appositi atti amministrativi presenti presso gli uffici competenti del Contraente (atti di affido, altri documenti equipollenti, patti tra famiglie, etc…).

SOMME ASSICURATE PER CIASCUNA PERSONA:

Morte	€. 150.000,00
Invalidità Permanente	€. 200.000,00

PREMIO ANNUO LORDO PER OGNI ASSICURATO: €. _____

PREMIO ANNUO LORDO TOTALE: €. _____

Il premio complessivo dovuto alla Società quale risulta dal conteggio su esposto è stato determinato in base al numero delle persone dichiarato dal Contraente e sarà regolato a fine anno così come disciplinato all'art. 12 delle C.P.A.

L'Assicuratore **Il Contraente**

_____ _____

ALLEGATO "E"

INFORTUNI ASILO NIDO

PERSONE ASSICURATE :

N° 75 Bambini iscritti all'asilo nido comunale

DESCRIZIONE DEL RISCHIO.

Premesso che la Contraente gestisce l'asilo nido comunale, le garanzie di cui alla presente polizza sono prestate per gli infortuni subiti dai frequentanti (compresi i portatori di handicap) durante lo svolgimento di tutte le attività organizzate, nessuna esclusa.

L'assicurazione comprende inoltre il trasferimento dei frequentanti dal proprio domicilio all'asilo e viceversa; quest'ultima garanzia è operante relativamente ai sinistri avvenuti entro un'ora dall'inizio e dalla fine delle attività.

SOMME ASSICURATE PER CIASCUNA PERSONA:

Morte	€. 78.000,00
Invalidità Permanente	€. 78.000,00

PREMIO ANNUO LORDO PER OGNI ASSICURATO: €. _____

PREMIO ANNUO LORDO TOTALE: €. _____

Il premio complessivo dovuto alla Società quale risulta dal conteggio su esposto è stato determinato in base al numero delle persone dichiarato dal Contraente e sarà regolato a fine anno così come disciplinato all'art. 12 delle C.P.A.

L'Assicuratore **Il Contraente**

_____ _____

COMUNE
DI
REGGELLO
(CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE)

POLIZZA
INCENDIO - FURTO - KASKO

LOTTO n° 5

.

POLIZZA
INCENDIO-FURTO-KASKO
AUTO AMMINISTRATORI E DIPENDENTI IN MISSIONE

Dati Assicurato/Contraente

Nome : **COMUNE DI REGGELLO**

C.F./P.I. : **01421240480**

Domicilio : **Piazza Roosevelt, 1 - 50066 REGGELLO (FI)**

Polizza

N.ro :

Periodo

Decorrenza : **ore 24:00 del 30.04.2026** - Scadenza : **ore 24:00 del 30.04.2029**

Durata

anni: **3** mesi: **0** giorni: **0**

Rata da pagarsi alla firma della polizza

Premio netto	Accessori	Premio Imponibile	Imposte	Totale

Rate successive annuali a partire dal 30.04.2027

Premio netto	Accessori	Premio Imponibile	Imposte	Totale

Quota Compagnie

Fatta in quattro esemplari, composta di 11 pagine ciascuna, ad un solo effetto in ……..……il ……...

DEFINIZIONI

Le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa nei modelli dalle Società assicuratrici, che, quindi, si devono intendere abrogate e prive di effetto.

Alle seguenti denominazioni, si attribuisce il significato qui precisato:

Assicurazione	Il contratto di assicurazione;
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione;
Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione;
Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione; **- Mezzi degli Amministratori e del Segretario Comunale;** **- Mezzi dei Dipendenti e Collaboratori;**
Società	L'impresa assicuratrice;
Broker	L'intermediario di assicurazioni a cui il Contraente ha affidato la gestione del contratto;
Corrispondente/ Coverholder	I corrispondenti della società/assicuratori, che operano in una regione o in un paese, autorizzati a stipulare polizze per conto della società/assicuratori;
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società;
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
Sinistro	Il verificarsi dell'evento per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Franchigia	La somma che verrà detratta dall'indennizzo di ogni sinistro che rimane a carico dell'Assicurato;
Scoperto	La percentuale di indennizzo che resta a carico dell'Assicurato;
Limite di risarcimento	L'indennizzo massimo pagabile per ogni sinistro e per ogni annualità assicurativa.
Degrado	Il deprezzamento dovuto all'età od allo stato di conservazione del mezzo;
Accessorio	Parte secondaria, complementare, aggiunta, per migliorare la funzionalità del mezzo;
Compagnia delegataria	La Società che emette e amministra la Polizza;
Periodo assicurativo	Termine con il quale si definisce l'anno assicurativo.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).
Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempre ché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

2) Dolo e colpa grave

La Società risponde dei danni derivanti da eventi per i quali è prestata la garanzia, anche se causati da colpa grave dell'Assicurato e da dolo e colpa grave delle persone delle quali deve rispondere a norma di legge, escluso il dolo dell'assicurato (art.1900).

3) Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto e copertura dalle ore 24:00 (ventiquattro) del giorno indicato in polizza, anche se l'Ente, per ragioni di carattere amministrative, provvederà al pagamento del premio al Broker **entro 30 (trenta) giorni** da tale data.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, **entro 60 (sessanta) giorni**, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 (ventiquattro) del 60° (sessantesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 (ventiquattro) del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.
In ogni caso, tenuto conto che il Contraente, per proprie esigenze amministrative, effettua pagamenti solo tramite ordinativi bancari preventivamente deliberati, si conviene che ogni copertura inerente la polizza decorre dalle ore 24:00 (ventiquattro) del giorno in cui viene deliberato l'ordine di pagamento, a condizione che tale deliberazione sia fatta entro i termini sopra indicati.
Trascorso tale termine, salvo accordi tra le Parti, la garanzia sarà sospesa e riprenderà dalle ore 24:00 (ventiquattro) del giorno della deliberazione di pagamento.

4) Modifiche dell'assicurazione

Il Contraente ha la facoltà di richiedere, nel corso della durata del contratto, eventuali modifiche del contratto di assicurazione che devono essere richieste per iscritto.
L'eventuale aumento di premio relativo alle variazioni di rischio, sarà corrisposto alla scadenza della rata annuale successiva.
Se, invece, la variazione implica diminuzione di rischio, il premio è ridotto in proporzione, a partire dalla scadenza successiva alla comunicazione fatta dal Contraente, ai sensi dell'art.1897 C.C. ed in tal caso la Società rinuncia al diritto di recesso consentito dal citato art. 1897 C.C..
E' espressamente convenuto che eventuali aggravanti o diminuzioni del rischio resteranno ininfluenti ai fini della validità della presente garanzia e non comporteranno diritto di recesso.

5) Obblighi del Contraente in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto al Broker e/o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 15 (quindici) giorni da quando ne ha avuto conoscenza.
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

6) Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, l'Impresa ed il Contraente possono recedere dall'assicurazione, con preavviso di 90 (novanta) giorni.
In caso di recesso la Società, entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

7) Durata del contratto

La durata del contratto sarà di anni 3 (tre) ferma restando la possibilità di disdetta annuale da parte del Contraente e/o della Compagnia, mediante lettera raccomandata o pec da spedirsi entro 90 (novanta) giorni dalla data di scadenza annuale.
Il presente contratto ha effetto dalle ore 24.00 del 30.04.2026 e scadenza alle ore 24.00 del 30.04.2029 e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta da ambo le parti.
Il Contraente ha la facoltà, ove ritenuto conveniente in relazione alle proprie valutazioni tecniche ed economiche, di esercitare il diritto alla ripetizione del servizio per un periodo pari ad un anno agli stessi patti e condizioni, sulla base della normativa vigente.
Si conviene inoltre che alla scadenza o nel caso di rescissione del contratto per sinistro, al Contraente spetterà la facoltà di richiedere una proroga di ulteriori 120 giorni, al fine di consentire il regolare espletamento di una nuova gara.

8) Proroga dell'assicurazione

A norma dell'art. 44 della legge 23/12/1994 n.ro 724, il presente contratto non potrà essere tacitamente e automaticamente rinnovato.

9) Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

10) Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni fra le parti, inerenti il contratto, devono essere fatte per iscritto, direttamente alla Compagnia e/o al Broker.

11) Foro competente

Per le controversie riguardanti l'esecuzione dei contratti assicurativi di cui al presente capitolato è competente esclusivamente il Foro dove ha sede legale il Contraente.

12) Interpretazione del contratto

Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

13) Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge in materia.

14) Scheda sinistri

La Società di assicurazione dietro richiesta scritta del Contraente si intende obbligata alla presentazione di una scheda semestrale analitica dei sinistri denunciati.
La suddetta scheda dovrà contenere tutti gli elementi necessari ad una valutazione dei sinistri stessi, con indicazione degli importi pagati e di quelli posti temporaneamente a riserva.

15) Estensione territoriale

L'assicurazione vale per tutta l'Europa compresi La Repubblica di S. Marino e la Città del Vaticano.

16) Clausola di delega in presenza di Broker

L'Ente Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Società Universal Insurance Broker Srl (con sede in Firenze, via P. Carnesecchi, 29) in qualità di Broker ai sensi del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.
Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente/Assicurato dal Broker il quale tratterà unicamente con la Compagnia Delegataria, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato dal Contraente/Assicurato al Broker che provvederà alla ripartizione tra tutte le Coassicuratrici. Pertanto sia la Delegataria che le Coassicuratrici riconoscono che tale pagamento è liberatorio per il Contraente/Assicurato, anche ai termini dell'art. 1901 C.C.
Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto del Contraente/Assicurato, alla Compagnia, si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato. Parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia.
La remunerazione del Broker, nella misura dell'8% del premio imponibile, è a carico della Compagnia aggiudicataria e delle eventuali Coassicuratrici, che dovranno rilasciare lettera di libera collaborazione al Broker. Queste ultime pertanto dichiarano che tale compenso mai costituirà un aumento dei premi per l'Ente Contraente.

17) Gestione del contratto in presenza di Corrispondente/Coverholder

Con la sottoscrizione del presente contratto di assicurazione si prende atto che il Contraente/Assicurato conferisce mandato di rappresentarlo, ai fini del presente contratto di assicurazione, al Broker indicato nell'articolo precedente. Pertanto:

- ogni comunicazione effettuata al Broker dal Corrispondente/Coverholder, si considererà come effettuata al Contraente/Assicurato;
- ogni comunicazione effettuata dal Broker al Corrispondente/Coverholder, si considererà come effettuata dal Contraente/Assicurato.

La Società conferisce mandato al Corrispondente/Coverholder di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa al presente contratto di assicurazione. Pertanto:

- ogni comunicazione effettuata dal Broker al Corrispondente/Coverholder, si considererà come effettuata alla Società;
- ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente/Coverholder al Broker, si considererà come effettuata dalla Società.

18) Coassicurazione e Delega

Qualora risulti dalla polizza che l'Assicurazione è divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro la Società delegataria dovrà comunque corrispondere per intero gli indennizzi, salvo il suo diritto a rivalersi sulle coassicuratrici.
La Spettabile_____, all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.
Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza, (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile_____ _____ la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà anche le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.
Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato ad associazione temporanea di imprese, si deroga totalmente al disposto di cui all'art. 1911 del codice civile, essendo tutte le imprese responsabili in solido.
La delega assicurativa è assunta dall'impresa di assicurazione indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.
Non è consentita l'associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d'imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

19) Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.
Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

20) Trattamento dei dati

Ai sensi della normativa vigente (Regolamento UE 679/2016 – D.Lgs. n° 196/2003 e s.m.i.) ciascuna delle parti (Società, Contraente, Assicurato, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

21) Sanzioni e restrizioni internazionali

In nessun caso la Società sarà tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base della presente assicurazione, qualora detta copertura, pagamento o indennizzo possa esporre la Società (o qualsiasi suo dipendente o collaboratore) a divieti, sanzioni o restrizioni o possa comportare violazioni di divieti, sanzioni o restrizioni, secondo quanto previsto da Risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi o sanzioni economiche e commerciali, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, dei suoi Stati membri, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

22) Disciplina dell'Appalto

Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente polizza, ancorché non allegati: bando di gara, disciplinare di gara, offerta economica, dichiarazioni a corredo dell'offerta.

CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE INCENDIO - FURTO – KASKO VEICOLI A MOTORE

1) Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi indicati in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti subiti:

A) dai mezzi, non di proprietà dell'Amministrazione, utilizzati dai Dipendenti e dai Collaboratori a qualsiasi titolo della Contraente, in occasione di missioni e per adempimento di servizio fuori ufficio, limitatamente al tempo necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio stesso;

B) dai mezzi, non di proprietà dell'Amministrazione, utilizzati dagli Amministratori, dai Consiglieri e dal Segretario Comunale della Contraente nell'espletamento delle mansioni inerenti la carica;

in conseguenza di **collisione con altri veicoli, urto con ostacoli di qualsiasi genere, ribaltamento e fuoriuscita di strada.**

Sono compresi i trasferimenti compiuti per ragioni di servizio nell'ambito cittadino e nel Comune di residenza che non comportino corresponsione di missione o indennità chilometrica.

L'assicurazione è inoltre prestata per i danni subiti dai mezzi usati dagli Assicurati di cui ai precedenti punti, in conseguenza di:

- **incendio**, intendendosi per tali i danni subiti dal mezzo assicurato a seguito di incendio, fulmine, scoppio di serbatoi o dell'impianto di alimentazione;
- **furto**, intendendosi per tale la perdita del mezzo assicurato o di sue parti, in conseguenza di furto, rapina, estorsione, nonché i danni subiti dal veicolo stesso nella esecuzione o nel tentativo di commettere tali reati;
- **eventi sociopolitici**, quali tumulti popolari, scioperi, atti di terrorismo, sommosse, sabotaggio, vandalismo;
- **eventi naturali**, intendendosi per tali trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane, smottamenti;

2) Limite di indennizzo

La garanzia è prestata, a **"Primo Rischio Assoluto",** fino alla concorrenza massima di **€. 20.000,00 (ventimila/00)** per ogni sinistro in conseguenza del verificarsi di uno o più eventi di cui al precedente punto 1), compresi i danni agli accessori forniti dalla casa costruttrice e da essa installati, nonché alle parti di ricambio.
Qualora i veicoli risultino già assicurati in tutto od in parte, per i rischi di cui alla presente polizza, la copertura opererà in secondo rischio.
L'ammontare del danno è determinato senza tenere conto del degrado per uso e vetustà e non può mai superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Per ogni sinistro il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato con la detrazione di **€. 250,00 (duecentocinquanta/00)** (vedi art. 11).

3) Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

a) cagionati con dolo dell'Assicurato, o delle persone del cui fatto esso risponde a norma di legge;

b) verificatisi in occasione di esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, atti di guerra, occupazioni militari, requisizioni, invasioni, insurrezioni, eruzioni vulcaniche, terremoti;

c) derivanti dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti, avvenuti quando il conducente non sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore o guidi in stato di ubriachezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti.

4) Veicoli assicurati

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe delle autovetture assicurate, nonché delle generalità delle persone che usano tali autovetture.
Per l'identificazione di tali elementi e per il computo del premio di cui al successivo articolo, si farà riferimento alle risultanze dei registri od altri documenti equipollenti sui quali siano riscontrabili i seguenti elementi:

a) data e luogo della trasferta;

b) numero dei chilometri percorsi;

c) generalità dell'incaricato autorizzato alla trasferta;

Tali registri od altri documenti equipollenti dovranno essere tenuti costantemente aggiornati e messi a disposizione in qualsiasi momento delle persone incaricate dalla Società ad effettuare accertamenti e controlli.
In caso di sinistro la Contraente si obbliga a rilasciare apposita dichiarazione attestante che il mezzo, di cui saranno indicate targa e marca, si trovava in missione per conto e su autorizzazione della stessa.

5) Determinazione del premio

Il premio viene pattuito in ragione di:

- **€. _____** finite per ogni chilometro percorso dai mezzi degli Assicurati di cui al precedente **art. 1);**
- il premio finito viene anticipato dalla Contraente sulla base di un preventivo minimo annuo di **Km. 15.000 (quindicimila)**.

Sulla base di quanto sopra il Contraente corrisponde il premio anticipato come da conteggio che segue: **Km. 15.000 x €. _____ a Km. = €. _____**

6) Regolazione del premio

Entro 90 (novanta) giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, la Contraente deve fornire per iscritto alla Società l'ammontare complessivo dei chilometri percorsi dai mezzi degli Assicurati**,** affinché si possa procedere alla regolazione del premio definitivo.

Le differenze attive, devono essere pagate nei 60 (sessanta) giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei quarantacinque giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 (trenta) giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24:00 (ventiquattro) del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente.
Effettuato il pagamento, la garanzia verrà ripristinata anche relativamente al periodo in cui questa è stata sospesa.
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria, quale il registro delle fatture o quello dei corrispettivi.

7) Diritto di surrogazione

La Società rinuncia al diritto di surrogazione che le compete ai sensi dell'art. 1916 C. C. nei confronti del conducente del veicolo danneggiato.

8) Riparazione o sostituzione in natura delle cose danneggiate

L'Assicurato ha la facoltà di far eseguire a regola d'arte in officina di sua fiducia le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, oppure di sostituire con altro di uguale valore, nelle stesse condizioni e con le stesse caratteristiche tecniche, il veicolo o parte di esso.

9) Liquidazione del danno - Nomina dei periti

La liquidazione del danno ha luogo mediante l'accordo fra le Parti ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dal Contraente; i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.
Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede la Contraente.
I periti decidono inappellabilmente a maggioranza senza alcuna formalità e la loro decisione impegna le parti anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta.
Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio perito, la spesa del terzo e a carico della parte totalmente soccombente; negli altri casi essa viene suddivisa fra Società e Contraente in parti uguali.

10) Obbligo di salvataggio e di conservazione

L'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno adoperandosi per la difesa, la salvaguardia ed il recupero di tutto o di parte del mezzo; per le spese relative si applica l'art. 1914 del C.C.

L'Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere in nessun caso per tale titolo diritto a qualsivoglia indennità.

11) Pagamento dell'indennizzo

L'impresa, tenuto conto degli eventuali limiti all'indennizzo pattuiti in polizza effettua il pagamento del danno entro 30 (trenta) giorni dal verbale di perizia, sempre ché non sia stata fatta opposizione, dalla data di sottoscrizione degli atti perizia.
Limitatamente alla garanzia "eventi sociopolitici" la Società rimborsa il danno sempre ché l'Assicurato abbia prodotto copia della denuncia presentata all'Autorità.
La Società di assicurazione si impegna ad effettuare al proprietario del veicolo danneggiato il pagamento del danno senza applicazione di alcuna franchigia (vedi art. 2).
Il Contraente altresì si impegna a pagare la franchigia alla Società di assicurazione previa presentazione di documentazione attestante l'avvenuto indennizzo.
La Società ha facoltà, prima di pagare l'indennizzo, di richiedere la fattura e/o il preventivo di riparazione dei danni subiti dal veicolo.

L'Assicuratore **Il Contraente**

_____ _____

Agli effetti dell'art. 1341 e 1342 C.C. le Parti dichiarano di approvare specificamente le disposizioni degli artt. seguenti delle "Condizioni Generali che regolano l'assicurazione":

- Art.6 C.G.A. (diritto di recesso dopo ogni denuncia di sinistro);
- Art.7 C.G.A. (durata del contratto);
- Art.11 C.G.A. (foro competente).
- Art.16 C.G.A. (clausola broker).

L'Assicuratore **Il Contraente**

_____ _____

COMUNE
DI
REGGELLO
(CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE)

POLIZZA LIBRO MATRICOLA
RESPONSABILITA' CIVILE AUTO

LOTTO n° 6

.

POLIZZA LIBRO MATRICOLA
RESPONSABILITA' CIVILE AUTO

Dati Assicurato/Contraente

Nome : **COMUNE DI REGGELLO**

C.F./P.I. : **01421240480**

Domicilio : **Piazza Roosevelt, 1 - 50066 REGGELLO (FI)**

Polizza

N.ro :

Periodo

Decorrenza : **ore 24:00 del 30.04.2026** - Scadenza : **ore 24:00 del 30.04.2029**

Durata

anni: **3** mesi: **0** giorni: **0**

Rata da pagarsi alla firma della polizza

Premio netto	Accessori	Premio Imponibile	Imposte	Totale

Rate successive annuali a partire dal 30.04.2027

Premio netto	Accessori	Premio Imponibile	Imposte	Totale

Quota Compagnie

Fatta in quattro esemplari, composta di 15 pagine ciascuna, ad un solo effetto in ……..……il ……...

Polizza Libro Matricola

Le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa che quindi si devono intendere abrogate e prive di effetto.

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono :

per **CONTRAENTE** : l'Ente che stipula il contratto;

per **ASSICURATO** : il soggetto il cui interesse è tutelato dall' assicurazione e pertanto :

- **Tutti i mezzi del Comune di Reggello;**

per **SOCIETA'** : ciascuna Impresa Assicuratrice;

per **BROKER** : l'intermediario di assicurazioni a cui il Contraente ha affidato la gestione del contratto;

per **CORRISPONDENTE/ COVERHOLDER** : i corrispondenti della società/assicuratori, che operano in una regione o in un paese, autorizzati a stipulare polizze per conto della società/assicuratori;

per **ASSICURAZIONE** : il contratto di assicurazione;

per **POLIZZA** : il documento che prova l'assicurazione;

per **PREMIO** : la somma dovuta alle Imprese Assicuratrici;

per **RISCHIO** : la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivare;

per **SINISTRO** : il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prevista l'assicurazione;

per **INDENNIZZO** : la somma dovuta dalle Compagnie di Assicurazione in caso di sinistro;

per **COSE** : sia gli oggetti materiali sia gli animali.

Condizioni Generali di Assicurazione

1. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Buona fede

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non avvenute in buona fede, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione. Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempre ché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

2. Durata del contratto

La durata del contratto sarà di anni 3 (tre) ferma restando la possibilità di disdetta annuale da parte del Contraente e/o della Compagnia, mediante lettera raccomandata o pec da spedirsi entro 90 (novanta) giorni dalla data di scadenza annuale.
Il presente contratto ha effetto dalle ore 24.00 del 30.04.2026 e scadenza alle ore 24.00 del 30.04.2029 e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta da ambo le parti.
Il Contraente ha la facoltà, ove ritenuto conveniente in relazione alle proprie valutazioni tecniche ed economiche, di esercitare il diritto alla ripetizione del servizio per un periodo pari ad un anno agli stessi patti e condizioni, sulla base della normativa vigente.
Si conviene inoltre che alla scadenza o nel caso di rescissione del contratto per sinistro, al Contraente spetterà la facoltà di richiedere una proroga di ulteriori 120 giorni, al fine di consentire il regolare espletamento di una nuova gara

3. Proroga dell'assicurazione

A norma dell'art. 44 della legge 23.12.1994 n.ro 724, il presente contratto non potrà essere tacitamente e automaticamente rinnovato.

4. Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto e copertura dalle ore 24:00 (ventiquattro) del giorno indicato in polizza, anche se l'Ente, per ragioni di carattere amministrativo, provvederà al pagamento del premio al Broker **entro 30 (trenta) giorni** da tale data.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi **entro 60 giorni**, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 (ventiquattro) del 60° (sessantesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 (ventiquattro) del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.
In ogni caso, tenuto conto che l'Amministrazione, per proprie esigenze amministrative, effettua pagamenti solo tramite ordinativi bancari preventivamente deliberati, si conviene che ogni copertura inerente la polizza decorre dalle ore 24:00 (ventiquattro) del giorno in cui viene deliberato l'ordine di pagamento, a condizione che tale deliberazione sia fatta entro i termini sopra indicati.

Trascorso tale termine, salvo accordi tra le Parti, la garanzia sarà sospesa e riprenderà dalle ore 24:00 (ventiquattro) del giorno della deliberazione di pagamento.

5. Regolazione del premio

Alla scadenza di ciascuna rata si procederà alla eventuale regolazione, attiva o passiva, del premio effettivamente dovuto, in base ai mezzi che saranno stati inseriti o esclusi nella presente polizza.

6. Obblighi del Contraente in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto al Broker e/o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 15 (quindici) giorni da quando ne ha avuto conoscenza. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

7. Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, l'Impresa ed il Contraente possono recedere dall'assicurazione, con un preavviso minimo di 90 (novanta) giorni.
In caso di recesso la Società, entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

8. Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

9. Foro competente

Foro competente per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è esclusivamente quello del luogo ove ha sede l'Assicurato.

10. Interpretazione del contratto

Si conviene tra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

11. Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

12. Clausola di delega in presenza di Broker

L'Ente Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Società Universal Insurance Broker Srl (con sede in Firenze, via P. Carnesecchi, 29) in qualità di Broker ai sensi del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.
Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente/Assicurato dal Broker il quale tratterà unicamente con la Compagnia Delegataria, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato dal

Contraente/Assicurato al Broker che provvederà alla ripartizione tra tutte le Coassicuratrici. Pertanto sia la Delegataria che le Coassicuratrici riconoscono che tale pagamento è liberatorio per il Contraente/Assicurato, anche ai termini dell'art. 1901 C.C.
Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto del Contraente/Assicurato, alla Compagnia, si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato. Parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia.
La remunerazione del Broker, nella misura del 4% del premio imponibile, è a carico della Compagnia aggiudicataria e delle eventuali Coassicuratrici, che dovranno rilasciare lettera di libera collaborazione al Broker. Queste ultime pertanto dichiarano che tale compenso mai costituirà un aumento dei premi per l'Ente Contraente.

13. Gestione del contratto in presenza di Corrispondente/Coverholder

Con la sottoscrizione del presente contratto di assicurazione si prende atto che il Contraente/Assicurato conferisce mandato di rappresentarlo, ai fini del presente contratto di assicurazione, al Broker indicato nell'articolo precedente. Pertanto:
- ogni comunicazione effettuata al Broker dal Corrispondente/Coverholder, si considererà come effettuata al Contraente/Assicurato;
- ogni comunicazione effettuata dal Broker al Corrispondente/Coverholder, si considererà come effettuata dal Contraente/Assicurato.

La Società conferisce mandato al Corrispondente/Coverholder di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa al presente contratto di assicurazione. Pertanto:
- ogni comunicazione effettuata dal Broker al Corrispondente/Coverholder, si considererà come effettuata alla Società;

ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente/Coverholder al Broker, si considererà come effettuata dalla Società.

14. Coassicurazione e Delega

Qualora risulti dalla polizza che l'Assicurazione è divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro la Società delegataria dovrà comunque corrispondere per intero gli indennizzi, salvo il suo diritto a rivalersi sulle coassicuratrici.
La Spettabile_____, all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.
Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza, (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile_____ _____ la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà anche le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.
Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato ad associazione temporanea di imprese, si deroga totalmente al disposto di cui all'art. 1911 del codice civile, essendo tutte le imprese responsabili in solido.
La delega assicurativa è assunta dall'impresa di assicurazione indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.
Non è consentita l'associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d'imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

15. Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.
Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

16. Trattamento dei dati

Ai sensi della normativa vigente (Regolamento UE 679/2016 – D.Lgs. n° 196/2003 e s.m.i.) ciascuna delle parti (Società, Contraente, Assicurato, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

17. Sanzioni e restrizioni internazionali

In nessun caso la Società sarà tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base della presente assicurazione, qualora detta copertura, pagamento o indennizzo possa esporre la Società (o qualsiasi suo dipendente o collaboratore) a divieti, sanzioni o restrizioni o possa comportare violazioni di divieti, sanzioni o restrizioni, secondo quanto previsto da Risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi o sanzioni economiche e commerciali, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, dei suoi Stati membri, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

18. Disciplina dell'Appalto

Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente polizza, ancorché non allegati: bando di gara, disciplinare di gara, offerta economica, dichiarazioni a corredo dell'offerta.

RESPONSABILITÀ CIVILE
DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE
(ai sensi degli artt. 122 e seguenti del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e s.m.i. – "Nuovo Codice delle Assicurazioni Private")

Premesso che la presente polizza assicura il parco veicoli dell'Ente Contraente, di cui all'allegato "A", la Società assicura, in conformità alle norme del Codice, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti nel presente contratto, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo a motore.

1. Polizza amministrata a Libro Matricola

L'assicurazione ha per base un libro matricola o una polizza cumulativa nel quale sono iscritti i veicoli da assicurare inizialmente e successivamente, purché presso il P.R.A. risultino intestati al Contraente.
Per i veicoli che venissero inseriti in garanzia nel corso dell'annualità il premio sarà determinato in base alla tariffa di cui all'offerta di gara.
Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita o demolizione o esportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati, dei contrassegni e delle Carte Verdi.
Per le inclusioni, la garanzia decorrerà dal giorno ed ora indicati nella richiesta che la Contraente invierà al Broker o alla Compagnia, a mezzo telefax, telex o raccomandata A.R..
Tuttavia la decorrenza non potrà essere antecedente alla data e/o all'orario di invio della richiesta.
Per le esclusioni la garanzia cessa dalle ore 24:00 del giorno indicato nella richiesta che la Contraente invierà al Broker o alla Compagnia, a mezzo telefax, telex o raccomandata A.R., o comunque dalle ore 24:00 della data di restituzione del certificato, del contrassegno e della Carta Verde.
Il premio per ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 (untrecentosessantesimo) per ogni giornata di garanzia.
Entro 60 (sessanta) giorni dal termine di ogni annualità assicurativa, o frazione di anno, l'Impresa procederà alla regolazione del premio tenendo conto delle inclusioni e delle esclusioni intervenute nel corso della annualità stessa.
In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare - assieme alla differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce - la differenza di premio per l'annualità successiva in relazione allo stato di rischio risultante alla fine del periodo per il quale è stata effettuata la regolazione stessa.
In caso di diminuzione, l'Assicuratore restituirà la parte di premio imponibile riscosso in più oltre al maggior premio percepito per l'annualità successiva.

2. Estensioni di garanzia

La garanzia dovrà intendersi estesa:

2.1. In caso di sostituzione di veicolo con ingresso di altro veicolo la Società si impegna a mantenere per quest'ultimo la classe di merito del vicolo uscente;

2.2. Ai danni corporali cagionati a terzi trasportati, anche se a titolo gratuito e con sovraccarico;

2.3. Ai danni arrecati agli indumenti ed oggetti di comune uso personale, che per la loro naturale destinazione siano indossati o comunque portati dai passeggeri, compresi gli oggetti posti nei bauli, valigie, colli e borse, esclusi denaro, titoli e valori in genere ed esclusi anche i danni derivanti da furto e/o smarrimento;

2.4. Ai danni causati agli animali eventualmente trasportati;

2.5. Ai danni causati nel momento della salita e discesa dal veicolo;

2.6. L'Impresa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Contraente nella eventualità che:

- il veicolo sia guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di danni subiti da terzi trasportati qualora il trasporto non sia stato effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;

Rinuncia inoltre nel caso in cui il veicolo sia condotto, al momento del sinistro, da persona:

a) che abbia già superato con esito favorevole sia l'esame teorico sia quello pratico di idoneità alla guida, pur non essendo ancora in possesso della prescritta patente di guida;
b) con patente scaduta il cui rinnovo sia già stato richiesto;
c) con patente scaduta e che involontariamente abbia omesso di provvedere al suo rinnovo.

Resta comunque inteso che, qualora detta patente non venisse rinnovata dalle competenti autorità entro:

1. dodici mesi dalla data dell'esame o della richiesta di rinnovo per i casi di cui al punto a) e b);
2. sei mesi dalla data del sinistro per il caso di cui al punto c);

l'Impresa sarà libera di esercitare il diritto di rivalsa per recuperare gli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rinnovo o rilascio.

2.7. Devono rientrare nel novero di terzi il Sindaco, il Vice Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri, i Sindaci revisori, i dipendenti, nonché coloro i quali si trovino con le suddette persone in rapporti di parentela od affinità, ferma comunque l'esclusione delle persone che si trovino alla guida del veicolo.

2.8. L'Assicuratore rimborsa le spese di assistenza legale sostenute dall'Assicurato per il recupero del veicolo identificato sulla scheda di polizza a seguito del suo sequestro da parte dell'Autorità giudiziaria per incidente di circolazione.

2.9. L'Assicuratore indennizza l'Assicurato per i danni materiali e diretti dovuti al trasporto e/o soccorso di persone infortunate in incidenti stradali, fino alla concorrenza di €. 1.000,00 (mille/00), per il danneggiamento della tappezzeria del veicolo assicurato.

2.10. L'Assicuratore si obbliga a tenere indenni i trasportati del veicolo Assicurato da eventuali richieste di risarcimento per danni involontariamente causati a terzi dei quali i trasportati stessi

dovessero rispondere per fatto e responsabilità propri, e, comunque, per eventi connessi alla circolazione del veicolo assicurato, nonché alla salita e alla discesa dal veicolo. Le persone a bordo del veicolo non sono considerate "terzi" tra loro.

2.11. L'Assicuratore rimborsa, fino ad un massimo di € 1.000,00 per sinistro e previa presentazione di idonea documentazione, le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione dei cristalli in conseguenza della rottura degli stessi dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi. La garanzia è prestata indipendentemente dal numero dei cristalli rotti e comprende anche le spesse di installazione dei nuovi cristalli.

Sono esclusi dalla garanzia le rigature, le segnature nonché i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli e comunque i danni agli specchi retrovisori esterni e della fanaleria in genere.
Sono escluse dalla garanzia le macchine operatrici, le macchine agricole ed i rulli compressori.

2.12. La garanzia traino si intende automaticamente operante per i veicoli abilitati a tale scopo.

2.13. La Società assicura la responsabilità civile per danni materiali e diretti provocati a cose di terzi dall'incendio (combustione con sviluppo di fiamma), dall'esplosione o scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione o altre parti del veicolo assicurato quando lo stesso non è in circolazione ai sensi della legge n° 990 del 24.12.1969, fino alla concorrenza per capitali, interessi e spese di € 250.000 per sinistro.

Tale garanzia non comprende i danni:

- alle cose in uso, custodia o possesso del Contraente/Assicurato ad eccezione del locale usato come rimessa del veicolo condotto dall'Assicurato stesso in locazione o ad altro titolo diverso dalla proprietà;
- da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

In caso di sinistro l'Assicurato deve informare la Società dei procedimenti giudiziari promossi nei suoi confronti fornendo tutta la documentazione utile alla difesa.
Fermo il disposto dell'art. 1917 comma 3) del C.C. la Società ha la facoltà di assumere la gestione delle vertenze e di provvedere per la difesa giudiziale dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

2.14. Qualora a seguito di guasto e/o incidente il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo da non essere in condizione di spostarsi autonomamente, l'Assicuratore rimborsa, fino ad un massimo di € 200,00 per sinistro, le spese di recupero e traino, purchè documentate, al più vicino punto di assistenza oppure fino alla residenza abituale, carrozzeria e/o altra officina di fiducia del Contraente/Assicurato.

La garanzia è operante anche qualora le operazioni di cui sopra vengano effettuate con mezzi del Contraente/Assicurato.
Sono esclusi dalla garanzia il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per la riparazione e tutte le altre spese effettuate in officina.
Sono escluse dalla garanzia le macchine operatrici, le macchine agricole ed i rulli compressori

3. Massimali

La garanzia deve essere prestata fino a concorrenza dei seguenti massimali:

- **€. 15.000.000,00** unico per tutti i veicoli.

4. Estensione territoriale

L'assicurazione deve valere per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli stati dell'Unione Europea nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca, dell'Ungheria, della Slovenia, del Principato di Monaco, della Svizzera, e della Bosnia-Erzegovina.
Per la circolazione sul territorio degli Stati facenti parte del sistema della Carta Verde l'assicurazione è operante a condizione che sia stato rilasciato dall'Impresa il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).
Nel rispetto di quanto innanzi previsto la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C.A. ferme le maggiori garanzie previste dal contratto.
La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato.
Tuttavia, qualora la scadenza del documento coincida con la scadenza del periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio, e trovi applicazione l'art. 1901, secondo comma, del Codice Civile, l'Impresa risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore 24:00 (ventiquattro) del 60° (sessantesimo) giorno dopo quello della scadenza del premio o delle rate di premio successive.

5. Determinazione del premio

I veicoli elencati nel presente libro matricola, di cui **all'ALLEGATO "A",** sono assicurati secondo le seguenti formule tariffarie:

a) **Bonus/Malus** relativamente alle autovetture ed ai motocicli/motoveicoli;

b) Maggiorazione per sinistrosità **"Pejus"** (o bonus/malus) relativamente agli autocarri, motocarri, macchine operatrici;

L'Impresa si impegna a praticare, all'atto dell'emissione della polizza, gli sconti o le maggiorazioni in funzione degli elementi riportati negli attestati di rischio, relativi all'ultimo anno.

6. Furto e Rapina totale e parziale (solo per i mezzi il cui valore sia riportato nell'allegato A)

6.1 Copertura sul valore commerciale dei mezzi di cui all'**ALLEGATO "A"** e sul valore a nuovo per quelli che si trovano nel primo anno di immatricolazione.

6.2 L'impresa si impegna ad indennizzare l'Assicurato:

a) dei danni materiali e diretti, subiti dal veicolo per l'esecuzione di furto o rapina di cose non assicurate. La garanzia si estende ai danni alle parti interne del veicolo;
b) in caso di furto dei bagagli trasportati di proprietà dell'Assicurato medesimo o delle persone trasportate. Sono esclusi dalla garanzia i gioielli e preziosi, gli apparecchi fotografici e relativi accessori, gli apparecchi ottici e simili, i corredi professionali, raccolte e collezioni, denaro, titoli ed altri valori in genere, i documenti e i biglietti di viaggio, oggetti aventi particolare valore artistico ed artigianale. La garanzia è operante a condizione che i bagagli si trovino all'interno del veicolo, che il veicolo sia debitamente chiuso a chiave e abbia i cristalli rialzati.

La garanzia è prestata fino a un massimo di €. 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per sinistro;

c) delle perdite a lui derivate dall'appropriazione indebita del veicolo commessa dai suoi dipendenti a condizione che:

- tanto gli atti idonei diretti al compimento del reato quanto la consumazione di esso siano avvenuti durante la validità dell'assicurazione;
- del fatto che l'Impresa sia stata messa a conoscenza del fatto entro il termine di un anno dalla consumazione del reato;
- l'Assicurato non addivenga, senza il consenso dell'Impresa, a transazioni con il dipendente infedele;
- il reato sia stato comunque accertato in sede giudiziale.

Il capitale assicurato è pari a quello delle garanzie Furto e Rapina.
Le perdite indennizzabili sono quelle costituite dal valore del mezzo sottratto, con esclusione dei lucri mancati.

6.3 L'Assicuratore risarcisce i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di:

- furto tentato o consumato;
- rapina;
- il risarcimento dei danni al veicolo per il suo possesso od uso abusivo a seguito di furto o rapina;
- rimborso delle spese di immatricolazione sostenute al momento dell'acquisto del veicolo assicurato, con il limite di €. 500,00 (cinquecento/00), qualora si verifichi un sinistro coperto dalla garanzia furto che ne determini la sua perdita totale;
- l'Assicuratore si impegna a corrispondere congiuntamente alla liquidazione del sinistro stesso, un indennizzo pari:

- al rateo di premio, al netto delle imposte, dell'assicurazione di responsabilità civile contratta con l'Assicuratore relativo al periodo intercorrente tra la data di avvenimento del sinistro e la data di scadenza della rata di premio pagato;
- alla quota della tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata.

6.4 L'Assicuratore rimborsa le spese sostenute dal Contraente, col il limite di indennizzo pari a €. 300,00 (trecento/00) per:

- il parcheggio e/o la custodia del veicolo disposto dall'Autorità fino al giorno della comunicazione al Contraente dell'avvenuto ritrovamento;
- il traino dal luogo dove il veicolo è stato recuperato alla più vicina officina di riparazione;
- il viaggio ferroviario in prima classe per se e per i suoi familiari eventualmente al seguito, per il rientro dal luogo del furto o rapina al domicilio del Contraente.

7 <u>Incendio ed Eventi Accidentali (solo per i mezzi il cui valore sia riportato nell'allegato A)</u>

Garanzia da attribuire sul valore commerciale dei mezzi di cui all'**ALLEGATO "A"** e sul valore a nuovo per quelli che si trovano nel primo anno di immatricolazione.

L'Assicuratore risarcisce i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di:

- incendio, fulmine, scoppio od esplosione del serbatoio o dell'impianto di alimentazione. Sono esclusi i danni causati da semplici bruciature non seguite da sviluppo di fiamma, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi. Sono risarciti anche i danni subiti dal veicolo in conseguenza di uno scoppio che non ha origine in tali beni assicurati, ferma l'esclusione degli eventi specificati al punto successivo.

L'Assicuratore, inoltre, risarcisce i danni materiali e diretti subiti dai veicoli (esclusi i natanti) in conseguenza di:

7.1 atti di vandalismo o sabotaggio perpetrati individualmente od in associazione, e che causano incendio, scoppio, esplosione.
Per tali danni è prevista una franchigia di €. 200,00 (duecento/00).

7.2 Atti di sabotaggio e socio-politici, atti vandalici o dolosi in genere. Sull'ammontare del danno risarcibile è applicato il 10% (diecipercento) di scoperto con il minimo di €. 100,00 (cento/00).

7.3 Allagamento, alluvione, bufera, caduta di sassi o di alberi, cedimento o smottamento del terreno, collisione con animali selvatici, eruzione vulcanica, frana, grandine, inondazione, mareggiata, pressione della neve, tempesta, tromba d'aria, turbine di vento, uragano, valanga, slavina.

Sull'ammontare del danno risarcibile è applicato il 15% (quindicipercento) di scoperto con il minimo di €. 250,00 (duecentocinquanta/00).

L'Assicuratore presta, inoltre, la garanzia per i seguenti danni indiretti:

- in caso di sinistro che colpisca l'autovettura assicurata a seguito di un evento previsto dalla garanzia *Incendio ed Eventi Accidentali*, si impegna a corrispondere, congiuntamente alla liquidazione del sinistro stesso, un indennizzo pari:
  - al rateo di premio al netto delle imposte dell'assicurazione di Responsabilità civile relativo al periodo intercorrente tra la data di avvenimento del sinistro e la data di scadenza della rata di premio pagato;
  - alla quota della tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata.

8 Esclusioni

Dalle Garanzie integrative, (Incendio, Eventi Accidentali, Furto e Rapina), è escluso il risarcimento dei danni:

8.1 avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove, salvo si tratti di gare di regolarità pura, indette dall'A.C.I. o dalla F.M.I.;

8.2 determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato o delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti durante lo svolgimento dell'attività lavorativa o delle persone incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.

8.3 subito in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasione, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività, di terremoto, salvo che l'Assicurato provi che il danno non ha avuto alcun rapporto con tale evento;

8.4 da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo.

9 Franchigie e scoperti

E' prevista l'applicazione per ciascun sinistro:

a) per la garanzia furto : scoperto del 5% (cinquepercento);

b) per la garanzia incendio : nessuna applicazione di franchigia o scoperto;

IL CONTRAENTE **LA SOCIETA'**

_____ _____

ALLEGATO " A "

N°	Decorr.	Automezzo	Targa	A	P	Q.li	CC	CV	Imm	B.M	Max €.(000)	Valore	Premio Annuo Lordo
1	30/04/26	AUTOVETTURA FIAT PANDA	ES 383 BH	B	--	---	--	14	2013	3	15.000,00	---	
2	30/04/26	AUTOVETTURA FIAT PUNTO	DF 176 NJ	B	--	__	--	15	2006	1	15.000,00	---	
3	30/04/26	AUTOVETTURA SANTANA	BM 956 VW	D	--	--	--	19	2000	1	15.000,00	---	
4	30/04/26	AUTOVETTURA FIAT PANDA 900	CY 136 NC	B	--	--	--	14	2005	1	15.000,00	---	
5	30/04/26	AUTOVETTURA FIAT PANDA 1.0	FI K29858	B	--	--	--	12	1989	1	15.000,00	---	
6	30/04/26	AUTOVETTURA FIAT PANDA 4X4	DH 362 SW	B	--	--	--	14	2007	1	15.000,00	---	
7	30/04/26	AUTOVETTURA FIAT SEDICI	EK 130 TR	B	--	--	--	17	2011	6	15.000,00	---	
8	30/04/26	AUTOVETTURA FIAT PANDA	FD 051 GP	B	--	--	--	14	2016	5	15.000,00	---	
9	30/04/26	AUTOVETTURA DACIA DUSTER	YA 039 AN	D	--	--	--	17	2019	8	15.000,00	---	
10	30/04/26	AUTOVETTURA LANCIA DELTA	EJ 730 TC	D	--	--	--	19	2011	6	15.000,00	---	
11	30/04/26	AUTOVETTURA FIAT BRAVO	ET 563 BC	D	--	--	--	17	2013	13	15.000,00	---	
12	30/04/26	AUTOVETTURA SUZUKI VITARA	YA 689 AR	I	--	--	--	16	2025	14	15.000,00	---	
13	30/04/26	AUTOCARRO OPEL COMBO	CP 260 YX	D	--	28	--	--	2004	T.F. 1	15.000,00	---	
14	30/04/26	AUTOCARRO LAND ROVER	ZA 758 HD	D	--	24	--	--	2001	T.F. 1	15.000,00	---	
15	30/04/26	AUTOCARRO FIAT IVECO	AC 486 PG	D	--	150	--	--	1994	T.F. 1	15.000,00	---	
16	30/04/26	AUTOCARRO PIAGGIO PORTER	ES 912 HK	D	--	22	--	--	2013	T.F. 13	15.000,00	---	
17	30/04/26	AUTOCARRO PIAGGIO PORTER MAXI	FC 440 EM	B	--	22	--	--	2016	T.F. 4	15.000,00	---	
18	30/04/26	AUTOCARRO IVECO	BY 065 LH	D	--	60	--	--	2013	T.F. 4	15.000,00	---	
19	30/04/26	AUTOCARRO PIAGGIO PORTER	FM 665 RN	B	--	17	--	--	2017	T.F. 7	15.000,00	---	
20	30/04/26	AUTOVEICOLO SPEC. FIAT	FR 366 NC	D	--	33	--	--	2018	T.F. 8	15.000,00	---	
21	30/04/26	MACCHINA OP. SEM. CUBOTA	ADR 436	D	--	12	--	--	2004	T.F. 7	15.000,00	---	
22	30/04/26	MACCHINA OP. SEM. BANDFORD JCB3CX PERNA	AHM 566	D	--	60	--	--	2017	T.F. 7	15.000,00	---	
23	30/04/26	MOTOVEICOLO BMW 650	AB 14965	B	--	--	652	--	1998	1	15.000,00	---	
24	30/04/26	MOTOCICLO GBN	FI 346437	B	--	--	644	--	1993	1	15.000,00	---	
25	30/04/26	MOTOCICLO VESPA SKIPPER 150	FI 364108	B	--	--	150	--	1995	1	15.000,00	---	

LOSS RU COMUNE DI REGGELLO

aggiornato il: 31/10/2025

polizza n. **K21IT006155**
decorrenza: 30/12/2021
scadenza: 30/12/2025

Data sinistro	N Sinistro	Descrizione	Stato	Chiusura	Riservato	Spese	Pagato
14/01/2022	REGG01/22	vehicle damage due to road closed for works (there were no any signs)	Closed	22/02/2024	0,00	0,00	0,00
31/01/2022	REGG02/22	injuries due to fall, caused by rough sidewalk	Closed	25/03/2024	0,00	0,00	300,00
07/03/2022	REGG03/22	vehicle damage due to impact with a wolf	Closed	21/03/2024	0,00	0,00	0,00
26/04/2022	REGG04/22	claimant suffered injuries after falling on the ground due to a grid	Closed	25/03/2024	0,00	184,00	13.000,00
22/05/2022	REGG05/22	injuries due to fall, caused by rough road	Closed	25/10/2023	0,00	0,00	0,00
24/09/2022	REGG06/22	vehicle damage due to fallen boulders	Closed	25/03/2024	0,00	0,00	1.141,88
11/08/2022	REGG07/22	claimant suffered injuries after falling on a rough sidewalk + glasses damaged	Closed	29/12/2023	0,00	0,00	0,00
27/07/2022	REGG08/22	car damage due to collision with iron post	Closed	17/07/2023	0,00	0,00	0,00
05/10/2022	REGG09/22	claimant suffered injuries after falling on the ground due to the rough road (pines roots)	Closed	25/03/2024	0,00	183,50	4.508,50
19/11/2022	REGG10/22	claimant suffered injuries after falling on the ground due to the rough road	Closed	08/06/2024	0,00	647,60	5.000,00
29/12/2022	REGG11/23	injuries from falling due to railing collapse	Closed	25/03/2024	0,00	183,50	802,00
29/12/2022	REGG12/23	injuries from falling due to railing collapse	Closed	18/03/2024	0,00	183,50	12.599,68
24/01/2023	REGG13/23	car damage due to ice + fall injuries due to ice	Closed	25/06/2025	0,00	312,93	2.745,00
15/06/2023	REGG14/23	Property Damage	Closed	26/06/2024	0,00	0,00	1.540,00
05/03/2023	REGG15/23	Claimant's vehicle damaged due to a collision with a wild animal	Closed	18/06/2024	0,00	0,00	0,00
11/09/2023	REGG16/23	claimant's property was damaged due to infiltration from neighbouring property cesspit	Closed	19/03/2024	0,00	0,00	0,00
22/05/2023	REGG17/23	claimant suffered injuries after falling on the ground due to the rough road	Closed	11/06/2024	0,00	0,00	0,00
24/10/2023	REGG18/23	Claimant's vehicle damaged due to a fall down of a road sign	Closed	18/03/2024	0,00	0,00	351,62
13/11/2023	REGG19/23	claimant's vehicle was damaged due to a pothole	Closed	10/06/2024	0,00	0,00	0,00
11/06/2023	REGG20/23	claimant suffered injuries after falling on the ground with his bike due to the rough road	Closed	09/01/2025	0,00	0,00	0,00
22/11/2023	REGG21/23	claimant's vehicle was damaged due to a pothole	Closed	26/06/2024	0,00	0,00	0,00
20/11/2023	REGG22/24	Claimant's vehicle damaged due to a hole on the road surface	Closed	24/09/2024	0,00	0,00	0,00
21/07/2023	REGG23/24	injury due to pothole	Open		15.000,00	220,20	0,00

02/09/2023	REGG24/24	injury due to bumpy road	Closed	11/09/2024	0,00	220,10	4.500,00
03/11/2023	REGG25/24	Property Damage	Closed	07/07/2024	0,00	0,00	0,00
08/12/2023	REGG26/24	Claimant fall down due to a ruin road surface	Closed	27/05/2025	0,00	220,20	38.000,00
02/11/2023	REGG27/24	Claimant's vehicle damaged due to a collision with a manhole	Closed	11/09/2024	0,00	0,00	0,00
26/09/2023	REGG28/24	Claimant's vehicle damaged due to a collision with a roe deer	Closed	28/08/2024	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	REGG29/24	Claimant's vehicle damaged due to a ruin road surface	Closed	11/09/2024	0,00	0,00	0,00
22/10/2023	REGG30/24	vehicle damage due to oily substance on road	Closed	11/09/2024	0,00	0,00	0,00
23/02/2024	REGG31/24	VEHICLE DAMAGE DUE TO FALLING SIGNBOARD	Closed	30/10/2024	0,00	0,00	650,00
22/03/2024	REGG32/24	INJURY FROM FALL DUE TO HOLE IN THE SIDEWALK	Closed	12/02/2025	0,00	220,10	1.750,00
17/11/2023	REGG33/24	CAR DAMAGES DUE TO A HOLE ON TH ROAD	Closed	21/11/2024	0,00	0,00	341,00
22/03/2024	REGG34/24	VEHICLE DAMAGE DUE TO POTHOLE	Closed	09/10/2024	0,00	0,00	330,00
01/04/2024	REGG35/24	PROPERTY BASEMENT DAMAGE DUE TO WATER SEEPAGE FROM PIPE BURST OF ADJACENT SCHOOL	Closed	19/03/2025	0,00	128,68	2.300,00
09/12/2023	REGG36/24	INJURY CAUSED BY POTHOLE IN PEDESTRIAN STREET	Closed	17/03/2025	0,00	220,20	19.800,00
25/06/2024	REGG37/24	PROPERTY DAMAGE DUE TO IMPACT WITH GARBAGE TRUCK	Closed	03/02/2025	0,00	0,00	0,00
18/07/2024	REGG38/24	CAR DAMAGES DUE TO A STONE FELL FROM A WALL	Closed	03/12/2024	0,00	0,00	200,00
11/08/2024	REGG39/24	VEHICLE DAMAGE DUE TO POTHOLE	Closed	21/11/2024	0,00	0,00	250,00
23/06/2024	REGG40/24	INJURY FROM FALL DUE TO ROTTEN FRUT ON ROAD AND SCOOTER DAMAGE	Closed	17/03/2025	0,00	220,20	1.400,00
14/06/2024	REGG41/24	Claimant's vehicle damaged due to a stone trowed by a grass trimmer	Closed	08/04/2025	0,00	0,00	0,00
12/09/2024	REGG42/24	Claimant's vehicle damaged due to a hole on the road surface	Closed	01/08/2025	0,00	94,05	3.000,00
15/09/2024	REGG43/24	Claimant fell down due to a drainage canal	Closed	23/05/2025	0,00	0,00	0,00
30/04/2024	REGG44/24	PROPERTY DAMAGES DUE TO A PIPE BRIKE	Closed	25/02/2025	0,00	0,00	750,00
01/07/2023	REGG45/24	BODILY INJURIES DUE TO A FALLING FROM A BRIDGE	Open		15.000,00	0,00	0,00
16/10/2024	REGG46/24	Claimant's vehicle damaged due to a hole on the road surface	Closed	18/09/2025	0,00	94,05	435,00
17/10/2024	REGG47/24	Claimant's vehicle damaged due to a hole ont he road surface	Closed	30/09/2025	0,00	0,00	0,00
17/10/2024	REGG48/24	Claimant's vehicle due to a hole on the road surface	Closed	28/04/2025	0,00	0,00	300,00
03/09/2024	REGG49/24	CAR DA,AGES DUE TO A HOLE ON THE ROAD	Closed	01/08/2025	0,00	0,00	230,00
21/11/2024	REGG50/24	BODILY INJURIES DUE TO A DISCONNECTED SIDEWALK	Closed	10/09/2025	0,00	220,20	8.600,00
19/12/2024	REGG51/25	Claimant's vehicle damaged due to a hole on the road surface	Closed	06/08/2025	0,00	0,00	0,00
04/01/2025	REGG52/25	BODILY INJURIES DUE TO A DISCONNECTED STAIRCASE	Closed	13/08/2025	0,00	0,00	0,00
13/03/2025	REGG53/25	CAR DAMAGE DUE TO A POTHOLE IN THE ROAD	Open		200,00	0,00	0,00
14/03/2025	REGG54/25	BODILY INJURIES DUE TO CONSEQUENCES OF A SLIPPERY SIDEWALK	Closed	24/09/2025	0,00	220,20	5.300,00
01/04/2025	REGG55/25	CAR DAMAGE DUE TO AN IMPACT OF FALLING OBJECT	Closed	17/10/2025	0,00	94,05	570,00
23/04/2025	REGG56/25	BODILY INJURIES DUE TO CONSEQUENCES OF AN UNEVEN SIDEWALK	Open		4.500,00	0,00	0,00

21/04/2025	REGG57/25	CAR DAMAGE CAUSED BY ROADWORKS AND LACK OF SIGNAGE	Open		1.500,00	0,00	0,00
13/05/2025	REGG58/25	BODILY INJURIES DUE TO A UNEVEN SIDEWALK	Open		18.000,00	0,00	0,00
17/05/2025	REGG59/25	CAR DAMAGE DUE TO CONSEQUENCES OF AN UNEVEN ROAD	Open		100,00	0,00	0,00
23/06/2025	REGG60/25	CAR DAMAGE DUE TO ROOTS ON THE ROAD	Open		0,00	0,00	0,00
30/06/2025	REGG61/25	CAR DAMAGE DUE TO A POTHOLE IN THE ROAD	Open		1.330,00	0,00	0,00
14/06/2025	REGG62/25	CAR DAMAGE DUE TO AN OBSTACLE ON THE ROAD	Open		100,00	0,00	0,00
30/06/2025	REGG63/25	CAR DAMAGE DUE TO AN OBSTACLE (MANHOLE) ON THE ROAD	Open		150,00	0,00	0,00
29/08/2025	REGG65/25	BODILY INJURIES DUE TO CONSEQUENCES OF AN UNEVEN SIDEWALK	Open		3.500,00	0,00	0,00
20/09/2025	REGG66/25	BODILY INJURIES DUE TO CONSEQUENCES OF AN UNEVEN SIDEWALK	Open		2.500,00	0,00	0,00
09/07/2025	REGG67/25	BODILY INJURIES (BY MOTORBIKE) DUE TO A HOLE ON THE ROAD+ MOTORBIKE DAMAGES	Open		1.000,00	0,00	0,00
02/12/2024	REGG68/25	Property Damage	Open		5.500,00	0,00	0,00
20/09/2025	REGG69/25	CAR DAMAGES DUE TO SIDEWALK KERB	Open		1.000,00	0,00	0,00

.

17/12/2025 - SINISTRI COMUNE DI REGGELLO POLIZZE P&O LLOYD'S BRUXELLES
N. BE000059216-LB, N. BE000060126-LB E N. BE000061781-LB
DAL 30/10/2020 AL 30/04/2026

RIF. COMPAGNIA	RIF. AIB	DATA SINISTRO	AMMONTARE RICHIESTO	IMPORTO RISERVATO	IMPORTO LIQUIDATO	IMPORTO SPESE LEGALI E PERITALI	POLIZZA NUMERO	STATO SINISTRO
2023ARCH0146	2023/2373	13/09/2023	1.020.928,03 €	NON DISPONIBILE	- €	- €	BE000060126-LB	APERTO
830	2023/3727	05/12/2023	- €	- €	- €	- €	BE000060126-LB	CHIUSO

Comune di Reggello - Sinistrosità Incendio 01.01.2021 - 01.12.2025

POLIZZA	SINISTRO	DT DENUNCIA	DT SINISTRO	GARANZIA	STATO	DT CHIUSURA	CAUSALE	IMPORTOLIQUIDATO
00000363400924	'202103062202	2021-10-15	2021-09-27	GH01 - Incendio Fabbricato	Chiuso	2021-11-25	EV ATMOSFERICI	17500
00000363400924	'202203075296	2022-11-14	2022-08-18	GH01 - Incendio Fabbricato	Chiuso	2023-05-18	EV ATMOSFERICI	6300
00000363400924	'202303112683	2023-11-09	2023-10-24	GH01 - Incendio Fabbricato	Chiuso	2025-02-11	EV ATMOSFERICI	220056

01/12/2025 13:36:33

.

COMUNE DI REGGELLO

Città Metropolitana di Firenze

Reggello 22.12.2025

Spett.li

Compagnie Assicuratrici

Oggetto: **Lotto 5 Incendio/Furto/Kasko – Dichiarazione assenza sinistri**

Con riferimento a quanto in oggetto si dichiara che il ns. Ente non ha avuto alcun sinistro negli ultimi 5 anni.

IL VICE SEGRETARIO
(Dott. SIMONE PICCIOLI)

Timbro e Firma

COMUNE DI REGGELLO
Firenze

COMUNE DI REGGELLO

Città Metropolitana di Firenze

Reggello 22.12.2025

Spett.li

Compagnie Assicuratrici

Oggetto: **Lotto 4 INFORTUNI – Dichiarazione assenza sinistri**

Con riferimento a quanto in oggetto si dichiara che il ns. Ente non ha avuto alcun sinistro negli ultimi 5 anni.

IL VICE SEGRETARIO
(Dott. SIMONE PIEGIOLI)

COMUNE DI REGGELLO
Firenze

Timbro e Firma

COMUNE DI REGGELLO - SINISTROSITA' LIBRO MATRICOLA RCA 30.12.2021 - 01.12.2025

Numero	Anno	Polizza	Data	Stato	Garanzia	Targa	Riservato	Liquidato	Tipo sinistro
2022030411	2022	202442727	01/04/2022	CHIUSO (01/12/2022)	RCA	BM956VW	0,00	2.283,00	CARD DEB.
2022104248	2022	202442727	27/10/2022	CHIUSO (01/01/2023)	RCA	AC486PG	0,00	1.940,00	CARD DEB.
2023109246	2023	202954676	28/09/2023	CHIUSO (17/01/2024)	RCA	AC486PG	0,00	9.400,00	CARD GEST.
2023146188	2023	202954676	23/12/2023	CHIUSO (01/04/2024)	RCA	YA039AN	0,00	2.439,00	CARD DEB.
2024133262	2024	203416001	23/10/2024	CHIUSO (01/01/2025)	RCA	FM665RN	0,00	2.526,00	CARD DEB.
2025094713	2025	203883596	10/03/2025	APERTO (24/06/2025)	CRISTALLI	ET563BC	439,37	0,00	CVT

uib Universal Insurance Broker s.r.l.

Firenze 22.12.2025

Spett.le
Comune di Reggello
Settore Affari Generali
Piazza Roosevelt,1
50066 – Reggello

Alla c.a. del Dr. Simone Piccioli

Prot.: F25-005

Oggetto: **Relazione per indizione Gara Servizi Assicurativi 2026 - 2029**

Con riferimento a quanto in oggetto ed al fine di procedere all'indizione della gara pubblica trasmettiamo, in allegato, la seguente documentazione:

- Lotto 1: Capitolato Rct/Rco;
- Lotto 1: Sinistrosità 30.12.2021 – 31.10.2025;
- Lotto 2: Capitolato RC Patrimoniale;
- Lotto 2: Sinistrosità 30.10.2020 – 17.12.2025;
- Lotto 3: Capitolato Incendio;
- Lotto 3: Sinistrosità 01.01.2021 – 01.12.2025
- Lotto 4: Capitolato Infortuni;
- Lotto 4: Bozza dichiarazione assenza sinistri da firmare e timbrare;
- Lotto 5: Capitolato Incendio/Furto/Kasko;
- Lotto 5: Bozza dichiarazione assenza sinistri da firmare e timbrare;
- Lotto 6: Capitolato Libro Matricola;
- Lotto 6: Sinistrosità 30.12.2021 – 01.12.2025;

La durata contrattuale, per il Lotto 1, sarà di anni 3 e giorni 1, dalle ore 24.00 del 29.04.2026 alle ore 24.00 del 30.04.2029, con facoltà di esercitare il diritto alla ripetizione del servizio per un periodo pari ad 1 anno, nonché di richiedere una proroga tecnica di ulteriori 120 giorni, per l'espletamento di una nuova gara.

La durata contrattuale, per i Lotti 2-3-4-5-6, sarà di anni 3, dalle ore 24.00 del 30.04.2026 alle ore 24.00 del 30.04.2029, con facoltà di esercitare il diritto alla ripetizione del servizio per un periodo pari ad 1 anno, nonché di richiedere una proroga tecnica di ulteriori 120 giorni, per l'espletamento di una nuova gara.

Relativamente agli importi presunti da indicare precisiamo quanto segue:

- Lotto 1 – Rct-Rco:
  - Importo annuale stimato: € 92.000,00
  - Importo complessivo stimato (durata + ripetizione + proroga tecnica): € 398.246,57

- Lotto 2 – Rc Patrimoniale:
  - Importo annuale stimato: € 14.000,00
  - Importo complessivo stimato (durata + ripetizione + proroga tecnica): € 60.602,73

- Lotto 3 – Incendio:
  - Importo annuale stimato: € 55.000,00
  - Importo complessivo stimato (durata + ripetizione + proroga tecnica): € 238.082,19

- Lotto 4 – Infortuni:
  - Importo annuale stimato: € 5.000,00
  - Importo complessivo stimato (durata + ripetizione + proroga tecnica): € 21.643,83

- Lotto 5 – Incendio-Furto-Kasko:
  - Importo annuale stimato: € 4.000,00
  - Importo complessivo stimato (durata + ripetizione + proroga tecnica): € 17.315,06

- Lotto 6 – Libro Matricola Rca:
  - Importo annuale stimato: € 17.000,00
  - Importo complessivo stimato (durata + ripetizione + proroga tecnica): € 73.589,04

per un totale complessivo per il triennio, per l'eventuale ripetizione del servizio di un anno e per la proroga tecnica di 120 gg. pari ad € 809.479,42.

L'incidenza dei costi di manodopera è presuntivamente stimata nella misura del 5%.

Per quanto riguarda la capacità economica e finanziaria (ex art. 100 comma 1 e comma 11 del D.Lgs. n° 36/2023) riteniamo opportuno richiedere una raccolta premi assicurativi complessiva nel ramo danni, nel triennio 2022 – 2023 – 2024, pari ad almeno € 300.000.000,00.

Per quanto riguarda la capacità tecnica e professionale (ex art. 100 comma 1 del D.Lgs. n° 36/2023) riteniamo opportuno richiedere di aver stipulato nel triennio antecedente la data di pubblicazione della gara almeno n° 3 servizi assicurativi analoghi al ramo cui si partecipa il cui valore complessivo sia almeno pari alla base d'asta annua lorda del lotto cui si presenta offerta.

Restiamo in attesa della pubblicazione della gara nonché a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o necessità e con l'occasione porgiamo i ns. più cordiali saluti.

Universal Insurance Broker Srl

Giuseppe Bertolami

COMUNE DI REGGELLO

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

Settore Affari Generali

Prot. 30852

Reggello, lì 22/12/2025

C.U.C.C. - Centrale Unica di Committenza e Consulenza
Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve

INDIZIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI REGGELLO:
- LOTTO 1 RCT/RCO – AFFIDAMENTO PER ANNI TRE E GIORNI UNO CON DECORRENZA DALLE ORE 24:00 DEL GIORNO 29/04/2026 E CON SCADENZA ALLE ORE 24:00 DEL GIORNO 30/04/2029
- LOTTO 2 RC PATRIMONIALE - LOTTO 3 INCENDIO – LOTTO 4 INFORTUNI - LOTTO 5 INCENDIO/FURTO/KASKO - LOTTO 6 RCA LIBRO MATRICOLA - AFFIDAMENTO PER ANNI TRE CON DECORRENZA DALLE ORE 24:00 DEL GIORNO 30/04/2026 E CON SCADENZA ALLE ORE 24:00 DEL GIORNO 30/04/2029.

RELAZIONE DEL RUP

Con riferimento all'indizione di gara per l'affidamento in appalto dei servizi assicurativi: RCT/RCO - RC PATRIMONIALE - INCENDIO - INFORTUNI - INCENDIO/FURTO/KASKO - RCA LIBRO MATRICOLA del Comune di Reggello, preso atto della relazione a firma del Dott. Giuseppe Bertolami L.R. della Soc. UIB – Universal Insurance Broker srl con sede legale in Firenze, Via P. Carnesecchi, 29 – C.F. e P.IVA 02253220483, affidataria del servizio di brokeraggio del Comune di Reggello, pervenuta in data 22/12/2025 al n. di prot. 30810 a mezzo della quale vengono trasmessi i capitolati di gara e gli elenchi sinistri delle compagnie assicuratrici e/o le dichiarazioni assenza sinistri, parte integrante e sostanziale della documentazione di gara e con la quale vengono precisati elementi essenziali relativi alla procedura di affidamento; si significa quanto segue:

1) la selezione del nuovo contraente avverrà a mezzo di procedura aperta sopra soglia comunitaria ai sensi dell'art. 71 D.Lgs. 36/2023.

2) la gara sarà impostata su lotti distinti ed il servizio sarà affidato mediante il criterio del prezzo più basso di cui all' art. 108 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 in quanto trattasi di servizio con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato. L'offerta economica dovrà essere presentata in RIBASSO PERCENTUALE rispetto all'importo posto a base di gara per il/i lotto/i per il/i quale/i si intende partecipare. Il concorrente a pena di esclusione dovrà indicare, nella propria offerta economica, l'incidenza dei costi di manodopera (presuntivamente stimati in 5%) e degli oneri interni di sicurezza, ai sensi dell'art. 108 comma 9 del Codice dei Contratti. Per l'espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza, e che pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" – DUVRI.

3) i contratti relativi alle suddette polizze avranno la durata di seguito indicata:

- Lotto n. 1 RCT/RCO durata di anni 3 (tre) e giorni 1 (uno) con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno 29/04/2026 alle ore 24:00 del giorno 30/04/2029;
- Lotti nn. 2, 3, 4, 5 e 6 durata di anni 3 (tre) con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno 30/04/2026 alle ore 24:00 del giorno 30/04/2029,

con facoltà per l'amministrazione di procedere al rinnovo per un ulteriore anno. È prevista inoltre, da capitolato, la facoltà al termine del contratto di richiedere una proroga tecnica di giorni 120 nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara;

4) il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023 per la partecipazione alla presente procedura, dovranno essere dichiarati anche i seguenti requisiti:

a) Requisiti di idoneità professionale ex art. 100, comma 1, lett. a) e comma 3 del D.Lgs. 36/2023:

- I concorrenti alla gara, se cittadini italiani o di altro stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali. Al soggetto di altro stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione (secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza) in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello stato membro nel quale è stabilito, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.
- Le imprese aventi sede in Italia devono possedere autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica (oggi Ministero per lo Sviluppo Economico) e/o dal CIPE, all'esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi ai lotti cui gli operatori economici intendano partecipare (per le imprese aventi sede legale in Italia).
- Le imprese aventi sede legale in uno stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia devono possedere autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica (oggi Ministero per lo Sviluppo Economico) e/o dal CIPE, all'inizio delle attività in Italia (riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di libertà di stabilimento in Italia) per il tramite della propria sede secondaria in Italia, oppure autorizzazione IVASS, o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi Ministero per lo Sviluppo Economico) e/o dal CIPE, inerente la regolarità della documentazione ricevuta (riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di libera prestazione di servizio in Italia) nonché di aver comunicato all'ufficio del Registro di Roma ed all' IVASS nomina del proprio rappresentante fiscale o l'autorizzazione rilasciata dal Paese di provenienza.

b) Requisiti di capacità economica e finanziaria ex 100, comma 1, lett. b) e comma 11 del D.Lgs. 36/2023:

Il concorrente dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 di aver effettuato nel triennio 2022 – 2023 - 2024 una raccolta premi assicurativi complessiva nel ramo danni pari ad almeno Euro 300.000.000,00.

c) Capacità tecniche e professionali dell'art. 100, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023:

50066 REGGELLO - Piazza Roosevelt, 1 - Tel. 05586691 - Fax 0558669266 - P.IVA e C.F. 01421240480

Gli operatori economici devono aver stipulato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente disciplinare, in favore di Pubbliche Amministrazioni e/o destinatari privati, almeno n. 3 servizi assicurativi analoghi al ramo per il quale si partecipa, il cui valore annuale complessivo sia pari almeno alla base d'asta annua lorda del lotto cui si presenta offerta.

In caso di partecipazione plurisoggettiva, i requisiti dichiarati devono essere posseduti:

1. requisiti generali: ciascun soggetto deve esserne in possesso;
2. requisiti di idoneità professionale: ciascun soggetto deve esserne in possesso;
3. requisiti di capacità economica e finanziaria: nel caso di raggruppamento temporaneo/associazione temporanea/consorzi ex art. 68 D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii, possono essere cumulativamente dimostrati; nel caso di coassicurazione, ciascun soggetto deve esserne in possesso;
4. requisiti e capacità tecnica e professionale: devono essere in capo alla Società Mandataria o Delegataria, comunque alla capogruppo.

Relativamente ai requisiti di capacità economico-finanziari e tecnico-professionali è ammesso, altresì, l'avvalimento alle condizioni di cui all'art. 104 D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii..

5) il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare in conformità ai limiti previsti all'art. 119 c. 2 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice.

6) l'Amministrazione potrà procedere all'aggiudicazione dei servizi assicurativi di cui in parola anche disgiuntamente, in relazione alla convenienza economica delle singole offerte.

7) per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica dei rapporti fra le parti, si farà riferimento al/ai Capitolato/i di gara nonché, ove necessario, alle norme vigenti in materia.

8) i servizi assicurativi oggetto di affidamento sono suddivisi nei seguenti 6 lotti che identificano la procedura:

(1) RCT/RCO – affidamento per anni TRE e giorni UNO con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno 29/04/2026 e con scadenza alle ore 24:00 del giorno 30/04/2029 – importo presunto annuo Euro 92.000,00 per un totale di Euro 276.000,00;

(2) RC PATRIMONIALE affidamento per anni TRE con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno 30/04/2026 e con scadenza alle ore 24:00 del giorno 30/04/2029 – importo presunto annuo Euro 14.000,00 per un totale di Euro 42.000,00;

(3) INCENDIO affidamento per anni TRE con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno 30/04/2026 e con scadenza alle ore 24:00 del giorno 30/04/2029 – importo presunto annuo Euro 55.000,00 per un totale di Euro 165.000,00;

(4) INFORTUNI affidamento per anni TRE con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno 30/04/2026 e con scadenza alle ore 24:00 del giorno 30/04/2029 – importo presunto annuo Euro 5.000,00 per un totale di Euro 15.000,00;

(5) INCENDIO-FURTO-KASKO affidamento per anni TRE con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno 30/04/2026 e con scadenza alle ore 24:00 del giorno 30/04/2029 – importo presunto annuo Euro 4.000,00 per un totale di Euro 12.000,00;

(6) LIBRO MATRICOLA RCA affidamento per anni TRE con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno 30/04/2026 e con scadenza alle ore 24:00 del giorno 30/04/2029 – importo presunto annuo Euro 17.000,00 per un totale di Euro 51.000,00;

50066 REGGELLO - Piazza Roosevelt, 1 - Tel. 05586691 - Fax 0558669266 - P.IVA e C.F. 01421240480

9) la spesa per l'affidamento dei Servizi di Assicurazione del Comune di Reggello per i periodi sopra indicati, per un importo a base di gara di Euro 561.000,00 (comprensivo di imposte ai sensi di legge), ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000, trova copertura finanziaria negli stanziamenti del Bilancio 2026-2028;

10) la spesa generale per l'affidamento dei Servizi di Assicurazione del Comune di Reggello comprensiva dei tre anni + 1 anno per la previsione di ripetizione del servizio + 120 giorni per eventuale proroga tecnica è pari ad Euro 809 479,42 e le relative quote parte saranno previste nei bilanci degli anni 2029 e 2030;

11) clausola di delega in presenza di Broker: l'Ente Contraente dichiara di aver affidato la gestione delle polizze alla Società Universal Insurance Broker Srl (con sede in Firenze, via P. Carnesecchi, n. 29 in qualità di Broker ai sensi del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.

Il Dirigente del Settore Affari Generali e Servizi alla Persona
(Dott. Simone Piccioli)



50066 REGGELLO - Piazza Roosevelt, 1 - Tel. 05586691 - Fax 0558669266 - P.IVA e C.F. 01421240480

PROSPETTO DELLA LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO - STAFF FUNZIONI TECNICHE (art. 45 D.Lgs. 36/2023)

TIPOLOGIA DI CONTRATTO **(Stabilisce percentuali da Tabella del regolamento)**	*APPALTO DI SERVIZI/FORNITURE*
OGGETTO DEI LAVORI	

		fino alla soglia	*oltre soglia*
IMPORTO LAVORI A BASE DI AFFIDAMENTO	**561.000,00**		
IMPORTO FONDO INCENTIVI (max 2,00%) **(Vedere modulazione su importo a base di gara art.2 del Regolamento)**	**5.610,00**	2,00%	1,00%
Fondo Innovazione 20% art.45 d.lgs. 36/2023 **(Solo se finanziamento con fondi propri,** **non va calcolato se finanziamenti Europei o Vincolati)**	**1.122,00**		
INCENTIVO DA RIPARTIRE	**4.488,00**		

QUALIFICA	ELENCO NOMINATIVO DIPENDENTI STAFF TECNICO	Numero dip.	PERCENTUALE	AMMISSIBILITA INCENTIVO (1=SI; 0=NO)	TOTALE INCENTIVO LORDO	IMPORTO LORDO DA CORRISPONDERE A CIASCUN DIPENDENTE
RUP	**Dott. Simone Piccioli**	1	25,00%	1,00	1.122,00	1.122,00
Collaboratori del RUP quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	**Dott.ssa Paola Aglietti**	1	15,00%	1,00	673,20	673,20
Redazione elementi progettuali (livello unico)	**Dott. Simone Piccioli**	1	15,00%	1,00	673,20	673,20
PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO ATTI DI GARA	**CUCC**	1	25,00%	1,00	1.122,00	1.122,00
Direzione dell'esecuzione ed eventuale direttore operativo	**Dott.ssa Paola Aglietti**	1	10,00%	1,00	448,80	448,80
Regolare esecuzione	**Dott.ssa Paola Aglietti**	1	10,00%	1,00	448,80	448,80
			100,00%		4.488,00	

			CPDEL		IRAP (a carico della SA)	Incentivo
DIPENDENTE	**QUALIFICHE DI PROGETTO ASSEGNATE**	**incentivo lordo**	**23,80%**		**8,50%**	**netto**
Dott. Simone Piccioli	RUP	1.122,00	201,84	-	72,09	920,16
Dott.ssa Paola Aglietti	Collaboratori del RUP quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	673,20	121,10	-	42,77	552,10
Dott. Simone Piccioli	Redazione elementi progettuali (livello unico)	673,20	121,10	-	42,77	552,10
CUCC	PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO ATTI DI GARA	1.122,00		-	71,28	
Dott.ssa Paola Aglietti	Direzione dell'esecuzione ed eventuale direttore operativo	448,80	80,74	-	28,51	368,06
Dott.ssa Paola Aglietti	Regolare esecuzione	448,80	80,74	-	28,51	368,06
	TOTALE DA LIQUIDARE	**4.488,00**	**605,52**		**234,64**	**2.760,48**
	TOTALE DIPENDENTI ENTE	**3.366,00**				**2.760,48**
	TOTALE CUCC	**1.122,00**			**71,28**	

Totale quantificazione dell'incentivo per le funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023	**5.610,00**

COMUNE DI REGGELLO

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

Settore Affari Generali e Servizi alla Persona

ALLEGATO 1 AL REGOLAMENTO

AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZE RCT/RCO, RC PATRIMONIALE, INCENDIO, INFORTUNI, INCENDIO FURTO KASKO, LIBRO MATRICOLA RCA.

ATTO DI COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO

ai sensi dell'art. 3 del Regolamento per la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche UCVV

Così come indicato dall'art 3 del Regolamento per la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche UCVV, il sottoscritto Dott. Simone Piccioli in qualità di Dirigente del Settore Affari Generali e Servizi alla Persona individua la struttura tecnico amministrativa - gruppo di lavoro - destinataria dell'incentivo, art 45 Dlsg 36/2023, riferito all'intervento in oggetto identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori.

Voci di Riferimento		Percentuale di riferimento (minime)	Percentuale applicata	Personale
A)	Prestazioni / Figure			
1.	Responsabile Unico del Procedimento, compresa la programmazione intervento	25,00%	25,00%	Dott. Simone Piccioli
2.	Collaborazione al RUP quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	15,00%	15,00%	Dott.ssa Paola Aglietti
3.	Redazione elementi progettuali	15,00%	15,00%	Dott. Simone Piccioli
6.	Predisposizione e controllo atti di gara	25,00%	25,00%	CUCC
7.	Direzione dell'esecuzione ed eventuale direttore operativo	10,00%	10,00%	Dott.ssa Paola Aglietti
9.	Regolare esecuzione	10,00%	10,00%	Dott.ssa Paola Aglietti
		100,00%	100,00%	

Si rinvia ai documenti di gara per quanto concerne le tempistiche da rispettare per ciascuno degli adempimenti sopra previsti.
Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione potranno essere apportate per esigenze sopraggiunte, e saranno comunicate con relativo provvedimento.
I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

Reggello, 22/12/2025

IL DIRIGENTE
Dott. Simone Piccioli

COMUNE DI REGGELLO

Provincia di Firenze

SETTORE FINANZIARIO

Determina N. 996 del 22/12/2025

UNITA OPERATIVA UO Segreteria Generale

Proposta n° 3276/2025

OGGETTO: PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART 71 D.LGS. 36/2023 TRAMITE PIATTAFORMA START, PER AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI RCT/RCO (DALLE ORE 24:00 DEL 29/04/2026 ALLE ORE 24:00 DEL 30/04/2029) - RC PATRIMONIALE-INCENDIO-INFORTUNI-INCENDIO FURTO KASKO-RCA LIBRO MATRICOLA (DALLE ORE 24:00 DEL 30/04/2026 ALLE ORE 24:00 DEL 30/04/2029). DETERMINA A CONTRARRE. PRENOTAZIONE SPESA. COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO E QUANTIFICAZIONE FONDO INCENTIVANTE .

Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell' art. 183 comma 7 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Reggello li, 22/12/2025

Il Responsabile del
Settore Finanziario
(BALDINI MARILENA)
con firma digitale

.